STUDIO LEGALE avv. Giuseppina Iaria

Patrocinante in Cassazione

Largo Salvatore Delfino,5 - 89018 Villa San Giovanni (RC)

Via Roma,50 - 89063 Mèlito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0965.771753

Via Vincenzo Monti,6 - 20123 Milano

cell. 333.8588165-Segreteria cell . 345.4154715

- P.IVA : 02362320802- C.F. RIAGPP74H47F112H Presidente associazione Malasanità e Giustizia

e-mail : avvgiuseppinaiaria@gmail.com –

avv.iaria@pec.giuffre.it

Ecc.mo GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
AL PROCURATORE presso la Corte di appello di Brescia
E AI SIG Procuratore della repubblica del Tribunale di BRESCIA DOTT
PAPPALARDO
AL CSM
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE e ECCEZIONE DI NULLITA'

E ISTANZA DI AVOCARE L'INDAGINE PRESENTE e TUTTE LE INDAGINI CONNESSE ALLA PRESENTE e soprattutto fascicolo proveniente da Milano su denuncia per manomissione di intercettazioni

Il sottoscritto Carosiello Francesco nato a Stornarella il O6/08/1959

persona offesa n 9735/17 rgnr carico di Scudieri Adriano e negli altri derivanti da denunce penali formulate dal sottoscritto Carosiello per cui non si ha numero e per i quali non si sa se sono modello 45 o 44 o 21 ed in quello qualificato come modello 45 derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR mod 45))passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27 aprile 019 si allega) con il pm Pappalardo per i quali fascicoli si è formulata richiesta di avocazione alle indagini decisa in modo negativo rappresentando che era il gip a dover decidere vista la fissazione di udienza in opposizione all'archiviazione per la data del 16.01.020 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Iaria del foro di RC come da mandato e procura speciale in calce del presente atto,

premesso che

Nel PRESENTE PROCEDIMENTO si indaga contro il Pm per le condotte tenute dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni minacciando Il Carosiello ed pagina 1 di 111

abusando del suo potere ed insabbiando un 'indagine che sarebbe dovuta iniziare sulla base della presentazione di denuncia querela da parte del Carosiello per manomissioni dei cd che avrebbero dovuto contenere le intercettazioni che lo stesso p,m Scudieri (assegnatario della denuncia) utilizzo' come prova contro il Carosiello. Le condotte del Pm sono continuate nel corso del processo tuitte con un unico intento non INDAGARE O FAR INDAGARE sulle manomissioni per utilizzare le intercettazioni nel processo contro Carosiello per come ha fatto in arringa .

Nella denuncia del 2017 contro il dott Scudieri Il Carosiello rappresentava i fatti e le specifiche condotte poste in essere dal Dott Scudieri tutte poste nell'unico disegno di non indagare sui cd relativi all'indagine del procedimento n 727/2015 rgnr , indagine che per come è risultato nel procedimento 727/2015 rgnr procura della repubblica di Milano era fondata solo su intercettazioni e su sit senza riscontri senza accertamenti bancari o altro (vedasi verbale di trascrizione del 26.09.019 escussione maresciallo Zottola ,vedi escussione del Martinelli 19.06.018, vedi anche richiesta di proroga del collegio di Milano per deposito di motivazione argomentando l'imponenza delle intercettazioni)

) ERGO, SI COMPRENDE BENE l'importanza per l'accusa Pm dott Scudieri delle intercettazioni ergo, dunque, la necessità di salvarle (DOLO).

Tale Volontà del Pm si è riscontrata anche allorchè in data 23.01.018 il pm Scudieri fuori udienza e senza contraddittorio in violazione delle norme 267 e ss cpp e 191 cpp ha chiesto AL TRIBUNALE DI MILANO di sostituire nel proc n 727/2015 RGNR i cd che ,in realtà , per come vedremo, non sono mai stati prodotti dal pm dott Scudieri, con altri che avrebbero così fatto ingresso, illecitamente ed illegittimamente, nel giudizio violando ogni norma anche 526 cpp e 191 cpp . Per come vedremo, dalla perizia disposta dal tribunale di Milano su richiesta di parte Carosiello ,solo, al fine di verificare il materiale che si pretenderebbe illegittimamente di far acquisire al dibattimento e per avere le copie di tali cd, è emerso che quei cd , non provenivano dalla Procura di Torino per come dichiarato da Pm Scudieri ma da procura Milano e che presentavano diversità con quelli dati da rosati e che non avevano timbri e riportavano uno strappo sulla busta che li conteneva (si allega verbale del perito Vitiello che ha operato del 16.07.019 e verbale di udienza del 17.07.018 trib Milano in cui la presente difesa ha formulato eccezioni e richieste) GRAVE TENTATIVO DEL PM DI FAR SCOMPARIRE QUEI CD.

IL Gip Di Brescia per Ben due volte sU DUE richieste del Pm NON HA ARCHIVIATO rifiutando sia la richiesta di archiviazione del PM DI BRESCIA DOTT Salomone e sia la richiesta di archiviazione formulata dal dott Pappalardo basata, quest'ultima, su esiti di Consulenza del SUO CONSULENTE DOTT MARINI CESARE sulla base della considerazione che non vi erano elementi per fondare l'accusa e sulla base della considerazione che non era possibile effettuare la seconda parte del quesito posto in sede di operazioni ex art 360 cpp (per le indagini richieste dal gip in sede di opposizione all'archiviazione)perche' non si

poteva ascoltare il contenuto dei Cd in quanto non si aprivano ed in quanto non era possibile superare il Blocco.

IL MARINI, INFATTI. CHE AVEVA ESTRATTO I CD DAL SERVER (senza dare una copia nell'immediatezza al nostro consulente copia, in violazione del diritto del contraddittortio con piena nullità eccepita) ed aveva acquisito, con tutte le difficolta' ed eccezioni non risolte proposte dalla presente difesa, i cd mai prodotti dal PM in dibattimento ma consegnati per la prima volta in gennaio 2019 al tribunale di Milano dal perito del tribunale di Milano Rosati,

attestava in consulenza conclusiva delle operazioni scolte ex art 360 cpp ,da un lato <u>la non corrispondenza dei codici hash</u> tra cd e dall'altro affermava di non poter svolgere l'attività prevista nella seconda parte del quesito a causa di UN BLOCCO NEL SISTEMA

Si Formulavano da parte della presente difesa apposite eccezioni rilievi in opposizione all'archiviazione che hanno condotto IL GIP a NON ACCOGLIERE la richiesta di archiviazione e a disporre nuove indagini richiedendo proprio l'estrazione di originale copia forense e non copia pg.

Tutto cio' premesso Il Carosiello Francesco

SI RIPORTA

ALLE Proprie eccezioni formulate in sede di opposizione all'archiviazione per rappresentare ed eccepire e per fondare la presente e propria

DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE nei confronti del Marini Cesare

E , Infatti ,IL CAROSIELLO FRANCESCO in proprio e PER COME RAPPRESENTATO e difeso DALL'avv. Giuseppina Iaria

DICHIARA DI RICUSARE ex art 223cpp il consulente del Pm Marini Cesare ,soggetto che svolge funzione incarico pubblico E ECCEPISCE LE NULLITÀ Ex art 178 lettera b e c cpp

PER I DIVERSI

MOTIVI

1)obbligatorietà della dichiarazione di astensione e diritto di ricusazione delle parti per presenza dei casi previsti dall'art 36 cpp lettera a)c) D) G) ESISTENDO NEL CASO DI SPECIE

Lett a) IL Marini è portatore di interesse nel procedimento in quanto divenuto in conflitto di interesse sia per la sua precedente attività svolgimento di operazione ex art 360 cpp e per l'esito dato dallo stesso in consulenza e sia in seguito a denunce

querela proposte da Carosiello contro di Lui per le condotte poste dallo stesso in sede di 360 cpp e per le stesse conclusioni date in sede di conconsulenza conclusiva (si allegano)) POSIZIONE di CONFLITTO DI INTERESSE

Il Sig Marini è stato piu' volte denunciato per le sue condotte nell'ambito di tale procedimento nell'espletamento delle operazioni ex art 360 cpp dal Carosiello (a breve si darà conto delle motivazioni che sono utili a fondare la dichiarazione di ricusazione)

Il Marini denunciato, pertanto, non sarà soggetto terzo nello svolgimento di ulteriori operazioni ex art 360 cpp in quanto per evitare, tramite nuovo esito di operazione ex art 360 cpc, di raggiungere risultato diverso non potrà che duplicare lo stesso esito delle prime operazioni ex art 360 cpp e cioè anche bloccare l'indagine per assenza di pasword .

Un RISULTATO DIVERSO RAGGIUNTO NELLE NUOVE OPERAZIONI ex art 360 cpp , infatti, proverebbe sia l'erroneità della consulenza e sia il dolo, la volontà nel bloccare le indagini allorchè il Marini ha affermato l'assenza di Pasword e che tale mancanza non avrebbe consentito l'accertamento e la risposta al secondo quesito posto ex art 360 cpp;le pasword ,che invece vi erano per come eccepito in opposizione all'opposizione all'archiviazione e su cui a breve ci si soffermera'

Il Consulente, infatti, non puo' dare attraverso operazioni nuove esiti diversi da quelli dati nelle precedenti operazioni ex art 360 cpp , SAREBBE COME DARE PROVE CONTRO DI LUI ERGO ANCHE TALI OPERAZIoni NON POTRANNO AVERE RISULTATO CORRETTO!!

ANCHE PER QUESTEb operazioni VISTO IL PROBLEMA POSTO DAL CONSULENTE NELLE PRIME OIPERAZIONI 360 cpp NON POTREBBERO ESSERE CONCLUSE :il consulente aveva posto un problema oggettivo e per questo insuperabile (che SECONDO NOSTRO CONSULENTE E QUESTA DIFESA NON VI è, se ne parlerà a breve) !) MANCANZA DI PASWORD e BLOCCO DEL SISTEMA

IL GIP IN ORDINANZA SBAGLIA PARLANDO DI ERRORE TECNICO!! A meno di non voler RITENERE CHE L'ERRORE è STATO COMMESSO DAL MARINI NEL RITENERE che non vi erano le pasword

IL PROBLEMA è E RESTA

Poiché è stato il Marini a ritenere assente le pasword NON POTRà che NELLA SECONDA RIEDIZIOne delle operazioni ex art 360 cpp che riproporre stessa conclusione

.ERGO , Allora per IL MARINI , anche in tali operazioni , essendoci gli stessi elementi ,dovrebbe essere lo stesso e NON VI DOVREBBERO ESSERvi le pasword e vi dovrebbe essere il I Blocco del SISTEMA !! ALTRIMENTI IL MARINI SCONFESSEREBBE LA SUA CONSULENZA !!

IL MARINI si Trova in conflitto di interesse e non puo' essere imparziale

La sua posizione di conflitto è ancora piu' grave se si pensi e si osservi che il Marini è stato denunciato dal Carosiello per tutta una serie di reati derivanti dalle condotte poste dal Marini nel corso delle operazioni 360 cpp e per la consulenza e l'esito della stessa e le ragioni su cui la stessa si fonderebbe Tra le tante condotte del Marini denunciate

anche quella nel corso dell'estrazione dei dati dal server presso la Procura di Torino relativamente all'utenza in uso al Carosiello DI AVER BUTTATO FUORI IL CAROSIELLO Ed il CONSULENTE DEL CAROSIELLO E AVVOCATO DEL CAROSIELLO dai luoghi di estrazioni dati dal server proprio quando occorreva estrarre le intercettazioni relative ad utenza di In uso a Carosiello e

anche quella dI non aver (al fine di occultare tale dato) ALLEGATO ALLA sua CONSULENZA CONCLUSIVA Del 360 cpp tra gli allegati IL VERBALE DEL 23.11.018 in cui l'avv.laria ed il consulente Pitzianti del Carosiello rilevavano ed eccepivano tali condotte del Marini proprio in sede di operazioni in Torino . IL MARINI FACEVA SCOMPARIRE DALLA sua CONSULENZA il verbale delle operazioni In Torino che provava le sue Condotte(SI ALLEGA) Mero ERRORE ANCHE QUESTO?? Sarà la magistratura a doverlo verificare vista la denuncia del Carosiello

LA NUOVA ESTRAZIONE allorche' effettuata dal Marini , NON POTRA' CHE DARE I RISULTATI DELLA PRIMA ERGO STALLO BLOCCO DELLE INDAGINI ! IL GIP nell'ordinanza con cui non ha archiviato e con cui ha imposto il rifacimento delle operazioni peritali ex art 360 cpp ha affermato che vi era un ERRORE TECNICO NELLO svolgimento delle operazioni ex art 360 cpp MA NON è COSI?

- IL MARINI IN CONSULENZA HA CHIARAMENTE DETTO
 - 1) RISPONDO AL QUESITO PRIMO DICENDO CHE GLI hash non corrispondono
 - 2) NON RISPONDO AL QUESITO due perché non posso aprire i files in qUANTO MANCANO paswords e NON SI PUO' SUPERARE TALE MANCANZA IN QUANTO SENZA pasword VI è BLOCCO DEL SISTEMA

OGGI , CON LA NUOVA RIEDIZIONE DELLE OPERAZIONI ex art 360 CPP COSA POTREBBE DIRE IL MARINI!! SE non riconfermare quanto detto NON ERA UN PROBLEMA TECNICO!!

SECONDO MARINI mancavano Pasword MA NON è COSI' per come si è gia' detto in opposizione e per come ancora si dirà

Le pasword vi erano solo che essendo i cd copia delle copie senza un originale inserendo le pasword i cd, non si aprono e danno solo rumore bianco (PER COME DETTO DAL NOSTRO CONSULENTE iN RELAZIONE CONCLUSIVA CHE SI ALLEGA)Ma NON certo per assenza di Pasword!!

ERGO IL MARINI HA VOLUTO DIRE COSI? pERCHé ? cio ' lo si lascia alla Magistratura penale essendo gia' state effettuate denunce querele Ultima del 2.2.020!

Vi è pero', oggi ,di sicuro la necessità di valutare la posizione del Marini CHE è GRAVE e rischia di peggiorare con il nuovo incarico e rischia di produrre effetti ancora piu' gravi sull'ulteriore accertamento ex art 360 cpp con danno per la giustizia e per i diritti delle parti e del Carosiello

Ergo, perché allora rifare il 360 cpp con LO STESSO CONSULENTE DETERMINANDO per il Carosiello LA NEGAZIONE del diritto AD UNA CONSULENZA imparziale e, comunque, improntata ai canoni di lealtà correttezza e trasparenza CON CONSEGUENTE NULLITA' della nomina del Consulente e delle operazioni 360 cpp eX ART 178 lettera B E C, cHE SI ECCEPISCE.

Secondo autorevole giurisprudenza, sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere di obiettività ed imparzialità, nel senso che il ruolo che egli riveste impone il dovere di verità. Sul punto, Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14 in quanto il consulente tecnico nominato dal P.M. "

[...] acquista, quindi, natura di pubblico ufficiale o di incaricato del pubblico servizio nel momento in cui compie le sue attività incaricate dal pubblico ministero, secondo la distinzione funzionale di cui agli articoli 357 e 358 c.p. concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria [...]".

"[...] appare del tutto razionale che al consulente tecnico del pubblico ministero siano applicabili le conseguenze penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall'articolo 372 cod. pen.", ed ancora, "[...] sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis, l'accertamento della verità [...]"

La scorretta condotta del consulente del P.M. NON SOLO RISCHIA DI INFLUENZARE ED INFLUENZA, per come è stato nel caso concreto (IL PM hA AVALLATO LE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA DEL MARINI tanto da addirittura richiedere l'archiviazione)l'attività del pubblico ministero stesso alla quale il consulente apporta il proprio contributo tecnico-scientifico, ma rischierebbe persino di "deviare" le decisioni del giudice a sua volta suggestionato dalle conclusioni del pubblico ministero CON GRAVE NOCUMENTO PER I DIRTITTI DELLE PARTI E PER L'ACCERTAMENTO DELLA VERITA' E PER UN GIUSTO ED EQUO PROCESSO!!.

Ebbene, appare evidente che all'importante ruolo assunto dal consulente del P.M. corrispondono

anche specifiche responsabilità, scaturenti dal rapporto di collaborazione con quest'ultimo in quanto il professionista-consulente, quale ausiliario del P.M., effettua operazioni che, altrimenti, avrebbe dovuto compiere la stessa "pubblica amministrazione" se solo avesse avuto le specifiche competenze. Diconseguenza, le responsabilità proprie di chi ha un rapporto di servizio con il pubblico ministero gravano sul professionista-consulente il quale viene equiparato ad un soggetto qualunque chiamato a "collaborare" con la giustizia in veste di persona a conoscenza dei fatti.

A sostegno di quanto appena detto, secondo la giurisprudenza maggioritaria già richiamata, il consulente

tecnico del P.M., sotto il profilo penale, può essere assimilato al testimone (Cass. pen., Sez. I, 26 maggio 2002, n. 26845, CED 221737) laddove formuli giudizi

tecnico-scientifici, dato il possibile svolgimento di una valutazione in termini di veritàfalsità. Più

precisamente, la qualità testimoniale in capo al consulente del P.M. sarebbe "immanente in quanto

prevedibile sviluppo processuale della funzione assegnata" allo stesso.

Per le ragioni appena evidenziate, il consulente tecnico del P.M. che contravviene all'obbligo di dire la

verità è penalmente (e vi è denuncia nel caso concreto contro il consulente del Pm dott Marini)responsabile in quanto la sua condotta integra gli estremi degli artt. 371 bis c.p. (delitto di false informazioni al pubblico ministero), 372 c.p. (delitto di falsa testimonianza) e 377 c.p.

(delitto di intralcio alla giustizia), atteso il negligente, imperito o ingiusto espletamento del proprio

incarico. Inoltre, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., il consulente tecnico del P.M. può rispondere anche civilmente per i danni causati alle part]. L'art. 64 co.2 c.p.c. così dispone "In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grava nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro. Si applica l'art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto ilrisarcimento dei danni causati alle parti".

Alla luce di queste considerazioni, sembra indiscutibile la responsabilità che grava in capo al consulente tecnico del P.M. laddove eluda la propria funzione. Secondo GIURISPRUDENZA, insomma i consulenti-professionisti", nominati dal P.M. al fine di fornire un giudizio tecnico-scientifico sui fatti di causa, non godono di una sorta di "immunità"

DA CIO' DERIVA IN MODO CHIARO LA POSIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI SI TROVA IL MARINI CARLO E ,DUNQUE ,LA PROVA DEL SUO ESSERE PORTATORE DI INTERESSE CHE LO RENDE SOGGETTO NON IMPARZIALE CHE, PERTANTO, NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DI CONSULENTE del PM concretizzandosi ipotesi di cui alla lettera a dell'art 36 cpp

richiamato dall'art 223 cpp e determinando con la nomina e l'assunzione dell'incarico nullità delle stesse e delle operazioni peritali ex art 178lettera c e c cpp NULLITA' CHE APPUNTO CON LA PRESENTE SI ECCEPISCONO

NON SI TRATTA DI RIEDIZIONE DI OPERAZIONI PER ERRORE TECNICO(
PER COME INDICATO DAL GIP nell'ordinanza del gennaio 2020) MA DI
DEDOTTA (MA SECONDO QUESTA DIFESA INESISTENTE) ASSENZA DI
PASWORD E, QUINDI, DI DEDOTTA IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE LE
OPERAZIONI TECNICHE . IL TUTTO PER COME DICHIARATO DAL
COSULENTE dott Marini DEL PM Pappalardo CHE è LO STESSO NOMINATO
PER LE NUOVE OPERAZIONI DAL PM PAPPALARDO
ERGO CONFLITTO DI INTERESSE
ERGO OBBLIGO DI ASTENZIONE
ERGO RICUSAZIONE
ERGO NULLITA' EX ART 178 lett b e c cpp
E' EVIDENTE!!
SI TRATTA, ANCORA, DI VOLONTA' DI INSABBIARE e di OCCULTARE PER
NON FAR GIUNGERE ALLA VERITA'ERGO per PERDERE TEMPO!!

c) il consulente Marini ha dato consigli e manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Basta vedere *trascrizioni di colloqui* tra consulente del pm e consulente del Carosiello già prodotte e che si riproducono in cui si hanno affermazioni pareri consigli scambio di idee al di fuori di sedi di operazioni peritali tra consulenti

Nel corso delle precedenti operazioni 360 cpp sono state prodotte Conversazioni tra i consulenti nel corso delle quali si esprimevano tra i consulenti pareri consigli e valutazioni fuori dalla loro attività

Si ECCEPISCE anche qui quindi nullità del 360 cpp ex art 178 lett b e c per lesione del diritto del Carosiello AD UNA CONSULENZA imparziale e comunque improntata ai canoni di lealtà correttezza e trasparenza CON CONSEGUENTE NULLITA' delle operazioni 360 cpp *della nomina del consulente dott Marini* eX ART 178 lettera B E C cHE SI ECCEPISCONO

lett d) inimicizia grave Tra Marini ed il Carosiello

Vi sono molte denunce proposte dal Carosiello contro Marini per le condotte poste in essere dallo stesso nel corso del presente ed identico procedimento nel corso delle precedenti operazioni ex art 360 cpp eseguite dal Marini.

LA RILEVANZA DI TALI DENUNCE STA NELL'ESSERE STATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLO STESSO PROCEDIMENTO e per le precedenti e medesime operazioni ex art 360 cpp DALLO STESSO CONSULENTE CHE ANCORA E NONOSTANTE TUTTO DOVREBBE DI NUOVO RIFARE LE STESSE

OPERAZIONI!! LUI CHE SAREBBE INCORSO IN ERRORE TECNICO O ALTRO!! SARA' LA MAGISTRATURA A VERIFICARLO, VISTE LE DENUNCE

Le denunce attengono agli stessi fatti del processo e cioè all'erronea e dolosa attivita' del consulente in seno al 360 cpp che ha condotto all'esito il blocco, lo stallo dell'indagine

L'inimicizia è grave e reciproca

perché il Marini ha posto condotte contro Carosiello nel corso dello svolgimento delle operazioni ex art 360 cpp proferendo frasi molto pesanti anche in sede di verbale di operazioni peritali ex art 360 cpp del 23.11.018 quando in sede di 360 cpp svolgentisi ,queste, presso la procura di Torino in sede di pretesa estrapolazione dei dati dal server, il consulente Marino ha deciso di **BUTTARE FUORI CONSULENTE DEL CAROSIELLO** ,**CAROSIELLO** e avvocato del Carosiello proprio nella fase di estrazione dati relativi all'utenza del Carosiello DAL SERVER della Procura di Torino continuando a dire *Qui comando io* (basta leggere a riprova di cio' il verbale delle operazioni ex art 360 cpp del 23.11.018 (non prodotto dal Marini) e la relazione fatta dal nostro consulente su quel giorno e basta considerare ,per come denunciato dal Carosiello, che il Marini con Dolo nella consulenza depositata al PM ha eliminato tale verbale del 23.11.018 tra gli allegati alla Consulente .

Tale mancata " allegazione" e' volta a nascondere da parte dello stesso Marini le sue condotte contro il Carosiello (*si allegano verbale del 23.11.08 e consulenza con allegati in cui appunto manca tale verbale e la relazione del nostro consulente su guanto emerso in data 23.11.018)*

Una nuova consulenza ed operazioni peritali ex art 360 cpp eseguite dallo stesso Marini determinerebbero VIOLAZIONE del diritto del Carosiello ad operazioni 360 cpp e consulenza imparziale ed improntata a trasparenza e lealta' con eVIDENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CAROSIELLO

SI ECCEPISCONO, PERTANTO, anche le NULLITa' ex art 178 lettera b e c delle operazioni 360 cpp e della nomina del consulente dott Marini

Lett g) in quanto si trova nella incompatibilità di cui all'art 34 cpp in quanto soggetto che ha gia' svolto attività in tale procedimento nell'ambito del precedenti operazioni svolte ex art 360 cpp con tutto quanto sopra detto che rende ancora piu' forte tale motivo di ricusazione

L'incompatibilità è ancora piu' grave nel contesto sopra descritto di denunce errori blocchi di indagini! Si eccepisce nullità ex art 178 lettera b e c ED INOLTRE

SI ECCEPISCE E SI DICHIARa RICUSAZIONE per

2)l'erroneita' (IL Gip parla di errore tecnico) O ALTRO (LA MAGISTRATURA LO VALUTERA')del precedente operato del Marini in sede di operazioni ex art 360 cpp svolte nello stesso procedimento e la sua NEGLIGENZA AI SENSI

dell'art 231 cpp con conseguente necessità di sostituzione del consulente da parte del pm Anche in considerazione di quanto sopra detto e del contesto in cui si inseriscono le nuove operazioni ex art 360 cpp SI ECCEPISCE NULLITa' ex art 178 lettera B cpp delle operazioni peritali ex art 360 cpp e della nomina del consulente dott Marini

3)Nullità della consulenza del Marini già svolta su operazioni 360 cpp gia' svolte (per come eccepito in opposizione all'archiviazione) ai fini dell'art 221 cpp che prevede nel caso di nullità della consulenza la nomina di nuovo consulente

Per come detto , nel corso delle operazioni ex art 360 cpp e nell' opposizione alla richiesta di archiviazione sono state poste tante eccezioni di nullità delle stesse e della consulenza ed il Gip ,con ordinanza non accogliendo la richiesta del PM Pappalardo di archiviare , ha ritenuto che le indagini debbano essere rifatte precisando ,pero' ,alcuni punti che sono stati oggetto delle eccezioni di nullità della consulenza del Marini proposte dalla presente difesa (le copie che erano pretese come estratte dal server DAL MARINI IN DATA 23.11.018 erano copie non AG NON originali ma copie PG copie delle copie il tutto per come si è già eccepito per non far comprendere tagli e manomissioni non potendo effettuare tale accertamento su copie delle copie) IL GIP, oggi , ha chiesto CON ORDINANZA del gennaio 020 CHE NON HA ACCETTATO la richiesta di ARCHIVIAZIONE , l'ESTRAZIONE DI COPIE ORIGINALI .

SI ECCEPISCE NULLITa' ex art 178 lettera B cpp delle operazioni peritali ex art 360 cpp e della nomina del consulente dott Marini

- 4)INCOMPATIBILITA' determinata da atti compiuti nello stesso procedimento ex art 34 cpp in quanto soggetto che ha gia' svolto attività in tale procedimento nell'ambito del precedenti operazioni svolte ex art 360 cpp. Il tutto ulteriormente aggravato da quanto rappresentato ed eccepito Il pm non avrebbe dovuto rinominare il Marini come proprio consulente SI ECCEPISCE NULLITa' ex art 178 lettera B cpp delle operazioni peritali ex art 360 cpp e della nomina del consulente dott Marini
- 5) Il PM non considera neppure tutte le problematiche eccezioni poste dalla presente difesa sulla mancata produzione dei cd da parte del Pm Scudieri in dibattimento CD che sono parte delle operazioni peritali Il consulente, dopo aver acquisito i dati originali dal server della procura di Torino, dovrà confrontarli con quelli contenuti nei cd utilizzati per le trascrizioni in Milano nel processo contro Carosiello. che dovevano essere presso la cancelleria della prima sezione di Milano penale ma non lo erano per come risulta dai verbali ex art 360 cpp Infatti, i cd non sono stati trovati in cancelleria e sono stati successivamente

su richiesta del tribunali depositati dal perito Rossati ma con tutte le pagina 10 di 111

anomalie e dubbi sulla corrispondenza a quelli dati dal pm di Milano Scudieri allo stesso e con la certezza che il Pm non li aveva mai depositati in cancelleria e mai prodotti nel dibattimento ma posti negli uffici rit e da qui prelevati e consegnati al perito per le trascrizioni (si spieghera ' meglio nell'esaminare quanto successo in sede di 360 cpp)

:il deposito non è stato mai fatto . Lo dice in relazione il maresciallo Di Bella quando dice in relazione del 7.2. 017 che il Pm Scudieri e lui andarono presso ufficio rit per prendere i cd da consegnare a Perito Rossati (e non andarono in cancelleria dibattimentale) Il Pm Nulla dice sul ritrovamento preteso dei cd alla fine del gennaio 2019 che sarebbero rimasti presso il perito del tribunale Rossati dal 2017 . Il tutto da in collegarsi con la richiesta da parte del Pm Scudieri di sostituire (eliminare) i cd (mai prodotti) con altri cd

I CD A MMILANO SONO IMPORTANTI IN QUANTO TERMINE DI PARAGONE DEI DATI DA ESTRARRE DAL SERVER

SI ECCEPISCE NULLITa' ex art 178 lettera B cpp delle operazioni peritali ex art 360 cpp e della nomina del consulente dott Marini

A FONDAMENTO DI TUTTO QUANTO SOPRA SI

Rappresenta facendo un escursus un quadro di quanto finora accaduto

IL GIP DOTT Bianchetti nel procedimento che ci occupa a scioglimento della sua riserva assunta all'udienza del 19.07.018 con ordinanza del 24.07.018 non HA ARCHIVIATO, come voleva pm di Brescia Salomone e non ha accettato la posizione del procuratore di Torino Spataro che vietava l'accesso al server e IL GIP Bianchetti non ha archiviato neppure su richiesta del PM Pappalardo basata su consulenza del Cesare Marini su operazioni 360 cpp

Veniva disposto, infatti, su ordinanza del gip di Brescia da pm dell procura di Brescia accertamento tecnico nelle forme dell'art 360 cpp con nomina del consulente Marini La data per il conferimento incarico veniva fissata per il 15.10.019. A quella data il pm dava incarico al dott Marini ponendo due quesiti

Il 360 cpp procedeva, QUINDI con tante difficoltà tutte attenzionate per come vedremo con eccezioni di nullità ex art178 lett b e c depositate dalla mia difesa ,quattro i momenti salienti

1) <u>Inizio operazioni</u> il 25.10.018 in cui il consulente cerca di confrontare prendendo come termine di paragone senza andare al server i cd dati al Gip di Brescia per ordine del procuratore di Torino (ed esaminati già da Pitzianti il 22.06.019) ma accortosi che si trattava di copie e delle copie CHE STAVANO ANDANDO

CONTRO ORDINANZA DEL GIP E SU OPPOSIZIONE DELLA DIFESA CAROSIELLO riferi' al pm che occorreva fare accesso al server per estrarre i dati dallo stesso dalla fonte SCRIVE IL CONSULENTE NEL VERBALE "SENTITE LE PARTI e VALUTATA LA COPIA CONSEGNATAMI IN FASE DI NOMINA, QUESTO CONSULENTE RITIENE NECESSARIO PROCEDERE ALLE OPERAZIONI TECNICHE PARTENDO DALLA FONTE DELLA PRODUZIONE DEI VOLUMI PROPRIETARI RESIDENTI E DEPOSITATI PRESSO IL SERVER IN USO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO CON LE COPIE ARCHIVIAZIONI DEPOSITATE A MILANO QUALE OGGETTO DI PERIZIA :SI RICHIEDE CHE LE ATTIVITA' SU TORINO AVVENGANO CON LA PRESENZA DI UN TECNICO AREA , GESTORE DEL SERVER DELLE INTERCETTAZIONI ,PER ESTRAPOLAZIONE DEI DATI"

2) ACCESSO AL SERVER Dopo aver chiesto autorizzazioni e dopo aver ottenuto appuntamento presso la procura di Torino per accesso al server e per estrazioni dei dati dal server della procura di Torino ,il ctp Marini del Pm dott. Pappalardo si recava presso la procura di Torino per effettuare accertamenti ex art 360 cpp con estrazione dei dati dal server ma giungeva con il gruppo area e con responsabile Rit ufficio di procura di Torino prima dell'orario previsto ed iniziava in assenza del la parte offesa dell'avvocato e del consulente della persona offesa accertamenti 360 cpp Effettuando collegamento preteso al server creando paswod e login appositi. Veniva eccepita dal presente legale e dal consulente Pitzianti che non si comprendeva come fosse stato effettuato L'ACCESSO AL server e si chiedeva di poter visionare le modalità seguite e la memoria di massa. Allora ,grande baraonda ma di cio' vi è verbale . Si procedeva, nonostante le contestazioni ed eccezioni di questa difesa e del consulente proprio, ad estrazione ma nel mentre si giungeva ad estrarre copie dei cd del Carosiello lo stesso consulente Marini ci ha buttato fuori !e non ci ha fatto assistere alla estrapolazione dei dati relativi alle utenze in uso a Carosiello . Si formulava tempestivamente eccezioni di nullità sia nel verbale sia con memoria .STRANAMENTE ed è DOLO del Marini nell'insabbiare,NEGLI CONSULENTE RELATIVI AGLI ALLEGATI ALLA DEL CONSULENZA NON VIENE ALLEGATO IL VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE A TORINO (ANCHE QUESTA DIMENTICANZA COME QUELLE DI SCUDIERI E DELLA GDF)

<u>Pertanto ,si procede ad allegare verbale e memoria di nullità depositata Oltre</u> <u>all'allegazione per facilità di lettura ,si allegano a</u> cui si rinvia

3) Altro fase: accesso a Milano (SVOLTI DUE ACCESSI VEDIAMO PERCHÉ)per altra esecuzione di parte del 360 e cioè per confrontare i cd estratti, si presume, da server procura di Torino con quelli che dovevano essere in seno a tali accertamenti svolti nelle forme del 360 cpp. primo accesso in data 18.01.019 il consulente del pm di Brescia dott Marini si è recato insieme al presente avvocato ed al Carosiello ed al Pitzianti a Milano nella cancelleria della prima sezione penale collegiale presidente Cairati dove, per disposizione e per quesiti del pm di Brescia il Consulente del Pm chiedeva i cd i supporti oggetto di denuncia del Carosiello su cui erano state effettuate le Trascrizioni. (Si allega verbale) GLI VENIVANO DATI QUELLI CHE IL PM AVEVA CHIESTO DI SOSTITUIRE CON QUELLI originari e cioè quelli oggetto di indagine da parte del Perito Vitiello che non sono quelli oggetto di indagini del gip di Brescia. Per come detto sopra, il PM aveva cercato producendoli di farli essi stessi oggetti di accertamento del gip di Brescia Ma cosi' non puo' essere perché non hanno nulla a che vedere tali cd con il processo e sono stati illegittimamente prodotti dal pm che mai ha in verità per come vedremo prodotto i cd originari (cioè perizia trascrittiva si ma non vi è stata produzioni per come da nota ispettore della Bella, Si allegheranno le note di della bella e quella del pm al procuratore Greco)

Il dott Busi della cancelleria della prima sezione penale collegiale, dopo momento di confusione, cercava i cd originari quelli che erano stati oggetto di trascrizione pensando che fossero nel fascicolo 727/2015 rgnr insieme alle trascrizioni .Invece no!

Il dott Busi non rinveniva i supporti nel fascicolo e formulava apposita dichiarazione sottoscrivendo il verbale di operazioni peritali . NELLA STESSA DATO FONDAMENTALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE VICENDE TANTO COMPLESSE SUI CD .IL DOTT BUSI IN QUALITA' DI CANCELLIERE HA ATTESTATO di aver contattato il perito ROSATI CHE GLI DICEVA DI NON AVERLI E DI AVERLI CONSEGNATII INSIEME A PERIZIA

Milano 18/1/2019

Il sottoscritto Cancelliere Alberto Busi dà atto che il giorno 18/1/2019 alle ore 9.30 sono presenti, nei locali della Cancelleria della Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano, i sigg.ri Cesare Marini consulente tecnico del Pm dott.Carlo Pappalardo, Mariano Pitzianti consulente tecnico della difesa Carosiello Francesco, l'Avv. Giuseppina laria difensore di Francesco Carosiello e lo stesso Francesco Carosiello su convocazione del Pm su indicato (si veda nota allegata pervenuta a questa Cancelleria il 17/1/2019).

Il sottoscritto Cancelliere attesta che non si è potuto dare avvio alle operazioni peritali previste in quanto non ci sono nel fascicolo del dibattimento rg trib 3313/16 i supporti cd richiesti dai consulenti (come da verbale redatto dal perito Cesare Marini che si allega).

Si attesta che ad ore 11.40 le suddette parti lasciano i locali della Cancelleria della Prima Sezione Penale.

Letto e sottoscritto

Cesare Marini

POVI

Avv. Giuseppina Iaria

rancesco Carosiello

Il dott Busi aveva, infatti, prima, mostrato altri cd, quelli trasmessi in data 23.01.018 dal Pm Scudieri per i quali il Pm di MILANO chiedeva sostituzione con quelli dati a Rossati nel 2016 , Ma il presente avvocato e poi il consulente del pm si avvedevano che si trattava di cd diversi da quelli oggetto di 360 cpp e di perizia trascrittiva già svolta e di denuncia e pertanto chiudeva il verbale rilevando l'impossibilità nel continuare le operazioni (si allega verbale)

Alle ore 9.30 il consulente MARINI si trovava con il CTP Pitzianti, l'avv. laria ed il sig. CAROSIELLO presso la cancelleria della la sezione Penale del Tribunale di Milano per proseguire le attività ex art. 360 come disposte dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. E' presente altrsì il dott. Alberto BUSI cancelliere della prima sezione penale di Milano.

All'ingresso della cancelleria, dopo le dovute presentazioni, veniva consegnato un plico sigillato intestato "Procura della Repubblica di Milano" con timbro di deposito "la sezione Penale" il 23 gennaio 2018. contenente n. 6 cd. La busta risulta chiusa ancora con le firme dei CT Vitiello Pitzianti. Sono altresì presenti le firme dell'Avv. Iaria e del Sig. Carosiello.

Immediatamente veniva riscontrato che la busta non conteneva i cd relativi al procedimento per cui è stata disposta consulenza, ma si tratta di una copia trasmesse dalla Procura di Milano nella persona del dott. Scudieri al Tribunale di Milano in data 23 gennaio 2018 per una valutazione inerente una nuova trascrizione da parte del Tribunale.

L'avv. Iaria rileva che questa trascrizione non è mai stata autorizzata né effettuata. L'avv. rileva che la perizia trascrittiva è stata effettuata su altri cd che sono stati consegnati al perito del Tribunale Andrea Rossati a cui è stato dato incarico in data 14 luglio 2016 come da verbale fornito dalla Cancelleria che si allega.

Il sottoscritto et MARINI ha chiesto quindi la copia originale consegnata a suo tempo al sig. Rossati Andrea e oggetto di trascrizione. La cancelleria trova solo la trascrizione scritta ma non i cd.

Si è quindi provveduto a chiamare telefonicamente il Perito dott. Rossati della Biblos per delucidazioni in merito alla riconsegna dei cd dopo la trascrizione disposta dal tribunale di Milano.

Dopo un'attesa di circa 30 minuti per verificare la presenza dei cd, si rileva che al cancelliere dott. Busi non risulta che i suddetti cd siano mai stati depositati presso la Cancelleria della prima sezione penale di Milano.

L'avv. Iaria consegna un foglio con oggetto "Trasmissioni atti a seguito" del 23 gennaio 2018 a firma del dott. Adriano Scudieri relativi a cd che venivano oggi mostrati e dichiara che non sono oggetto di consulenza e nemmeno di perizia trascrittiva su cui ancora il Tribunale di Milano non ha disposto. Il PM aveva chiesto con tale nota una sostanziale sostituzione dei cd che oggi non si trovano.

L'avv. laria rileva che la Procura di Brescia relativamente all'accertamento da svolgere in data odierna ha comunicate a tutte le parti comprese il pubblico ministero e la sua difesa tale accertamento. Per tanto il Pubblico Ministero Scudieri, soggetto indagato in tale procedimento, era ben consapevole che oggi doveva essere effettuato l'accertamento dei cd consegnati a Rossati, rileva altresi che dal verbale del 14 luglio 2016 a pag. 4 emerge che il Presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio nel conferire incarico al perito per la trascrizione dei cd ha disposto "il P.M. estragga copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le consegnerà al perito per la trascrizione".


L'avv. Iaria rileva di aver sentito il dott. Busi, cancelliere della prima sezione penale di Milano con il perito Andrea Rossati al telefono e dopo tale telefonata aver sentito comunicare alle parti che neanche Andrea Rossati sapeva dare altre informazioni. Afferma altresì aver visto recarsi il dott. Busi presso l'ufficio del P.M. e tale circostanza veniva riferita dal dott. Busi dopo aver visto il verbale del 14 luglio 2016 in cui appunto si riportava quanto sopra. L'avv. Iaria rileva che allo stato nel processo R.G.N.R. non risultano depositati da quanto sopra emerge i cd soggetti a consulenza di parte e che sono stati oggetto di trascrizioni da parte del Perito Rossati.

Il sig. Francesco CAROSIELLO alla luce dei fatti oggi riscontrati e dalle condotte poste in essere da Scudieri che non ha reso possibile il proseguo della consulenza per come disposto dal PM di Brescia dott. Pappalardo che indaga sullo stesso pubblico ministero Scudieri, integra quindi la denuncia-querela già depositata contro Scudieri Adriano anche per i fatti emersi in sede di questa prosecuzione di consulenza e chiede la punizione dello stesso per tutti i reati che verranno ravvisati in tali condotte anche depistaggio, frode processuale ed altro. Anche per tale denuncia nomina l'avv. Giuseppina laria del foro di Reggio Calabria quale suo difensore ed elegge domicilio presso lo stesso. Il sig. Carosiello rileva altresì quali condotte illecite poste in essere dal dott. Scudieri quella di un tentativo di sostituzione di cd avvenuta in data 23 gennaio 2018 e quella oggi riscontrata di scomparsa dei supporti che dovevano essere dallo stesso prodotti al Tribunale e comunque consegnati allo stesso in tale fase ai fini di far espletare la consulenza al CT Marini. Sembra che tale cd, per come detto diverse volte anche davanti al GIP, dovevano scomparire in qualsiasi modo. Chiedo l'impuglazione coatta del Pubblico Ministero Scudieri e il rinvio a giudizio dello stesso per questo nomina l'avv. Iaria.

PA

Il sottoscritto CT Marini chiude quindi il verbale acquisendo il verbale di udienza della 1° sezione Penale del Tribunale di Milano ed una comunicazione con oggetto "Trasmissione atti a seguito" a firma del dott. Adriano Scudieri del 23 gennaio 2018.

Si dà atto che l'attività non è stata eseguita proprio per la mancanza della fonte principale (6 cd) da cui trarre copia forense. Il consulente di parte concorda con il consulente del PM.









SI RICORDA, PER COME SOPRA DETTO, CHE la mia difesa aveva chiesto, per come sopra detto, l'espulsione di tali cd supporti dal fascicolo n 727/2015 rgnr per i quali vi era richiesta del Pm di nuova trascrizione su cui il tribunale non ha deciso, perché si tratta

di altri cd diversi da quelli oggetto di perizia trascrittiva e <u>diversi da quelli trasmessi da Torino a Milano</u> NEL 2016, PER COME DA NOTA DEL'ISPETIORE DELLA BELLA, per trasferimento del Fasciolo per competenza da Torino a Milano e perché , <u>visto il mittente Procura di Milano apposto sulla busta e visto lo squarcio sulla busta nella parte priva di timbri "</u>,non era chiara la provenienza "e perché nulla si sapeva sulla catena di custodia, ed

OGGI , anche alla luce dei nuovi eventi e fatti, si reitera tale richiesta <u>E SI CHIEDE</u> <u>l'espulsione dei dischetti trasmessi in data 23.01.019 dal Pm Scudieri al tribunale con busta</u> <u>portante come mittente Procura di Milano e su cui in sede di estrazione per la presente difesa dei supporti ad opera del perito del tribunale Vitiello si è verificato che il mittente posto nella <u>busta era la procura di Milano e non di Torino e che vi era uno squarcio sulla busta proprio dove non vi erano sigilli in bu sta (vedasi Verbali di operazioni peritali del 16/07/2018 CHE SI allegano)</u></u>

Con istanza depositata il 21 gennaio 019 si RAPPRESENTAVA CHE PITZIANTI AVEVA LE COPIE DEI CD perché DATE DA ROSSATI IN SEDE DI OPERAZIONE TRASCRITTIVA E SI CHIEDEVA DI PROSEGUIRE INDAGINI ANCHE ACQUISENDO QUELLE COPIE DETENUTE DA PITZIANTI PREVIA ESCUSSIONE DI Rosati e pitzianti sulla modalità della loro escussione accertamento venissero fatti dal pm pappalardo e che venissero sentiti il consulente pitzianti ed il perito ROSATI (SI RINVIA ALLA STESSA CHE SI ALLEGA)

Sacro terrore di cio' nessuna risposta

Ed ecco il Rosati magicamente trova cio' che dice di non avere e grazie a sollecitazione del tribunale di milano (178 lettera a cpp)

Secondo accesso

Quind,i riprendendo l'escursus ,chiuso il verbale del 18,01.019 DA PARTE DEL CONSULENTE DEL PM DOTT Marini ,si rappresenta che, successivamente , IL TRIBUNALE della prima penale collegiale comunicava che erano stati consegnati dei supporti dal Rosati , ma solo in data 24 gennaio 2019 IL TUTTO CONTRO OGNI NORMA con eccesso di potere creando una eccepita nullità ex art 178 letta cpp

Pertanto, la procura di Brescia fissava nuova operazione peritale <u>per giorno 7 febbraio</u> 019 indicato in verbale erroneamente 2 febbraio 2019. In quella data in cancelleria venivano mostrati delle buste chiuse in cui erano contenuti dei supporti .

Il consulente del pm già evidenziava in verbale delle anomalie scrivendo "sulla parte frontale due etichette esattamente quella dei dvd denominata0 "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei dvd contenuti, in quanto manca la parola broghiaccio . I DVD contenuti non PRESENTANO NESSUN TIPO DI SCRITTA SULLA SUPERFICIE"

IL legale del sottoscritto, INOLTRE ,EVIDENZIAVA

pagina 17 di 111

- 1) Che la chiusura delle operazioni peritali di trascrizioni ad opera del perito Rosati e del ctp Pitzianti riportano come data quella del 24.01.017
- 2) 2) che le trascrizioni, inoltre, sono state depositate con apposito foglio in data 30 gennaio 017 dal perito Rossati con relativo cd di trascrizionie senza depositare i verbali di inizio e di chiusura delle operazioni peritali a firma del dott Rossati e del ctp Mariano Pitzianti e senza depositare i supporti peritali
- 3) Che su sollecitazione del tribunale di Milano (cosi' risulta nella nota depositata dal dott Rossati in data 24.01.019) il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto, consegnando tre buste chiuse con nastro trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito Rossati, al rit 1446/2013 e che il presente difensore visionando le buste verificava scrivendolo a verbale che L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOLO PERITO Rossati con una data di chiusura del 31 gennaio 017 data diversa da quella della chiusura delle operazioni peritali (24.01.017)e diversa da quella del deposito in cancelleria delle operazioni peritali (30.01.017),e che risultano evidenti anomalie sia in termini di date che di procedure, Si spiegava, infatti, che la chiusura delle operazioni peritali era avvenuta in data 24 gennaio 017 alla presenza del ctp Pitzanti che il Rossati per come da verbale di chiusura che si allega e che, pertanto, alle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e che lo stesso non risulta aver firmato le buste e si rappresentava che ,ancora, ulteriormente , la chiusura delle buste è avvenuta successivamente al deposito in cancelleria delle trascrizioni, che tutto cio' è ulteriormente " strano" se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM AVREBBE DOVUTO AVERE SOLO COPIE E CHE GLI ORIGINALI O COMUNQUE COPIE PG PER COME DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL 14 LUGLIO 016 e per come indicato dalo stesso pm e dall'ispettoe della Bella con nota ,ERANO NELLA DISPONIBILITÀ DEL Pm
- 4) Che ancora dopo le dichiarazioni della cancelleria rese nel precedente verbale di operazioni peritali ex art 360 cpp del 18.01.019, emerge il mancato deposito nel fascicolo 727/2015 rgnr da parte del pm circostanza fattuale provata dall'elenco delle produzioni del pm depositato in cancelleria del pm unitamente ai documenti atti che si producevano (CHE SI ALLEGA, dove non sono menzionati supporti audio)
- 5) Che, ancora, né nella richiesta di misura cautelare né nell'applicazione della misura cautelare né nella richiesta di giudizio immediato e provvedimento che disponeva giudizio immediato vi era menzione di deposito dei supporti audio e né di trascrizioni dei supporti audio
- 6) Che per stessa nota dell'ispettore della Bella che si allega (nota richiesta dal Pm Scudieri sulla denuncia qualificata modello 45) del 7.2.017 i supporti derivanti da Torino venivano portati all'ufficio Rit di Milano in data 12.02.016 per poi da lì, essere ritirati dal pm Scudieri insieme a ispettore Della Bella e all'ass Figliuolo Vito in data 07.07.016 al fine di poterli consegnare al perito nominato

- dal TRIBUNALE Rossati (si ALLEGA NOTA di Della Bella) solo in luglio 2017 consegna in cui non erano presenti le parti ed il consulente della parte
- 7) Che tali supporti sono stati <u>consegnati nelle buste gialle privi di sigilli e già strappate e aperte</u> Al Rosati (che ciò il Rosati lo ha evidenziato nel verbale di inizio operazione Peritale di Trascrizione)
- 8) Che, per come da conversazioni tra i perito ROSSATI E CONSULENTE PTIZIANTI ,VI SONO STATE DELLE DIFFICOLTÀ NELLE TRASCRIZIONI NON RIUSCENDO A TROVARE I PROGRESSIVI NELLE UTENZE INDICATE (si allegfa email del 15 settembre 016)
- 9) CHE A TUTT'OGGI ALCUNI PROGRESSIVI di cui è stata chiesta da difesa Carosiello PERIZIA NON SONO STATI TROVATI E QUINDI NON SONO STATI , quindi ,TRASCRITTI (VI SONO DUE LISTE DI TRSCRIZIONI PER DIFESA Carosiello)

Si riporta immagine del verbale del 2.2.019 (IN CUI VI E' ERRORE MATERIALE

perché è 7.2.019

1) 2

Milano 02 febbraio 2019

Verbale operazioni compiute P/P 9735/17

Ore 10.21 inizio operazioni con apertura del plico e verifica dei sigilli

Le buste vengono fotografate avanti e dietro e si nota immediatamente che la chiusura riporta solo una firma, presumibilmente quella del CT Rossati e tutte tre le buste riportano un'etichetta con la dicitura "In data 31/01/2017 il sottoscritto Andrea Rossati procede alla chiusura del plico con apposizione di nastro trasparente".

Si nota anche che sulla parte frontale due etichette, esattamente quella del dvd denominato "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei DVD contenuti, in quanto manca la parola "Brogliaccio". I DVD contenuti non presentano nessun tipo di scritta sulla superficie.

L'avv. IARIA dichiara che leggendo il verbale del 14 luglio 2016 allegato al precedente verbale delle operazioni del 18 gennaio 2019, ha preso atto che il presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio aveva disposto "Il PM estrarrà copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le consegnerà al perito per la trascrizione".

Altresi preso atto che il verbale di chiusura delle operazioni peritali a firma del perito del Tribunale Rosati e del ctp Mariano Pitzianti riporta come data quella del 24 gennaio 2017.

Altresi preso atto che le trascrizioni sono state depositate con apposito foglio ,che allego, in data 30 gennaio 2017 dal perito Rossati con relativo CD di trascrizione senza depositare i verbali di inizio e chiusura operazioni peritali e senza depositare i supporti peritali.

Ha altresì preso atto che su sollecitazione del Tribunale di Milano (così risulta dalla nota depositata dal Rossati in data 24 gennaio 2019), il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per l'espletamento della perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto, consegnando tre buste chiuse con nastro trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito Rossati, al RIT 1446/2013 che oggi il presente difensore visionando le buste verifica l'apposizione della firma del solo perito Rossati con una data di chiusura del 31 gennaio 2017, che risultano evidenti anomalie sia in termini di date che di procedure, che infatti la chiusura delle operazioni sia avvenuta in data 24 gennaio 2017 alla presenza sia del CTP Pitzianti che Rossati per come verbale che si allega, che pertanto nelle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e che lo stesso non risulta aver firmato le buste, che ancora ulteriormente si deduce che la chiusura delle buste è avvenuta successivamente al deposito delle trascrizioni in Cancelleria, che tutto ciò è ulteriormente "strano" se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM avrebbe dovuto avere solo: copie e che gli originali o comunque le copie PG per come da ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016 erano nella disponibilità del PM, che ancora dopo le dichiarazioni della Cancelleria rese nel precedente verbale di operazioni peritali, emerge il mancato deposito dei supporti nel fascicolo da parte del PM, che comunque oggi si è presentata ulteriore richiesta al Tribunale di Milano, ai fini di ottenere una specifica attestazione circa il deposito o il mancato deposito dei supporti da parte del PM Scudieri nel fascicoli che allego. In fase precedente alla perizia ai fini di non avere alcun dubbio sulla mancata disponibilità di suddetti supporti sia in fase di GIP sia in fase di Dibattimento alle Autorità giudicanti. Che la situazione è ancora più complicata dalla presenza di una denuncia penale di Carosiello sulla manomissione di CD e sull'assenza di originali copie forense dei supporti informatici, tra l'altro assegnata al PM Scudieri ed iscritto dallo stesso a modello 45, che nonostante ciò tal^a supporti non sono mai stati versati, a quanto dice la Cancelleria con la dichiarazione del 18 gennaio 2019 allegato alle precedenti dichiarazioni, che è quanto 🤜 a eno opportuno e utile a fini dell'indagine verifica e se non vi sia stato mai un deposito da parte del PM di tali supporti anche in fase di misura cautelare e se il GIP dott.ssa Valori sia stata mai nella possibilità di





verificare la presenza di tali supporti, si chiede al PM procedente dott. Pappalardo date le premesse di voler accertare quanto sopra richiesto. Il sig. Carosiello inoltre riscontrando le anomale rilevate dall'avv. Iaria risultanti dalla documentazione che si allega "verbale di inizio delle operazioni peritali" e "verbale di chiusura di operazioni peritali con osservazioni del CT Pitzianti", "Foglio della Biblos Rossati" con timbro di deposito della sezione penale prima riportante data 30 gennaio 2017 e "ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016" e "deposito del 24 gennaio 2019" da parte del perito Rossati dei supporti e premesso che all'udienza del 27 gennaio 2017 il perito Rossati ha dichiarato a pag. 6 su domanda del Presidente se sul dettaglio delle trascrizioni ci fossero stati problemi ha dichiarato che non ve n'erano stati e che invece successivamente si è saputo che vi erano stati dei problemi circa le conversazioni richieste dall'avv. Alberti da come corrispondenza tra consulente e perito di cui oggi si ha avuto disponibilità. Si allega verbale di trascrizione del 27 gennaio 2017.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Francesco Carosiello formula denuncia-querela contro il perito dott. Rossati Andrea della Biblos per tutte le condotte sopra descritte e per tutti i reati che verranno ravvisati nelle stesse chiedendo espressa punizione anche per frode processuale, depistaggio e appropriazione indebita, si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazioni e/o richiesta di proroga indagini e si nomina con il presente atto anche per tale denuncia con riserva di costituirmi parte civile quale proprio difensore Giuseppina laria del foro di Reggio Calabria eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Villa San Giovanni via largo delfino, 5 con PEC avv.iaria@pec.giuffre.it.

Il sig. Carosiello si riporta e fa proprie le richieste effettuate dall'avv. Iaria nel presente verbale quanto alla ricerca degli originali dei supporti e alla verifica del versamento degli stessi nel procedimento penale nelle diverse fasi. Si riserva all'esito di ciò di integrare denuncia-querela contro il PM dott. Scudieri.

Il consultente tecnico Pitzianti osserva che non hamai partecipato all'estrapolazione della copia dei supporti informatici di oggetto peritale poiché mai è stato avvisato. Si rifà inoltre a tutte le precedenti osservazioni verbalizzate nel contradditorio peritale.

SI consegnano 6 dvd contenenti le copie dei supporti consegnati dalla Cancelleria come da disposizione del dott. Pappalardo. Si consegna inoltre un DVD con le firme hash estratte dai file presenti su ogni supporto. I supporti sono tutti siglati dai CT e consegnati al ct Pitzianti.

Le operazioni terminano alle ore 12.50

QUESTA LA PRIMA PARTE DEL ROMANZO!

ANDIAMO ALLA SECONDA caratterizzata da riscontro ed accertamento di diversità tra cd consegnati nel 2019 da Rossati al tribunale di Milano e quelli utilizzati nel 2016 pe le trascrizioni dal Rosati e da Pitzianti

Il raffronto è stato possibile perché il Rosati ha consegnato nel 2016 COPIA DEI CD AL PITZIANTI IN SEDE DI OPERAZIONE PERITALE TRASCRITTIVA E ,QUINDI, LE COPIE ORIGINALI, perché DATE DA Rosati, li ha Pitzianti (tutto cio' è stato comunicat al gip e pm con istanze ed eccezioni di nullità Si era ,addirittura, richiesto di voler confrontare tali cd con quelli prodotti da Rossati. Ma nulla nessuna risposta Questa difesa procedeva sulla base degli atti in proprio possesso ed in possesso del consulente ALL'epoca nel 2016 il consulente aveva, per come risulta, da verbale di inizio operazioni posto delle foto che, troviamo nell'informativa del Pitzianti consegnata all'avv. laria e pure prodotta a Milano e Brescia Raffrontando le foto scattate sui cd prodotti da ROSSATI E QUELLE PRESENTE NELL'INFORMATIVE si EVIDENZIANO ICTO OCULI LE DIVERSITà

Emergono Le diversità in modo CHIARO e PALESE ATTRAVERSO UN RAFFRONTO NON SOLO FOTOGRAFICO MA ANCHE DI STRUTTURE DEI FILES TRA I CD USATI DA Pitzianti e Rossati nel 2016-2017 e i cd nuovi dati Da Rosati nel 2019 Al TRIBUNALE di Milano

Diversità che si colgono icto oculi confrontando i risultati dell'analisi della struttura e dell'analisi visiva dei cd consegnati da Rossati nel 2019 al Tribunale di Milano (ANALISI SVOLTA DAL CONSULENTE DEL PM della Procura di Brescia dott. Marini) ed i risultati dell'analisi della struttura e dell'analisi visiva dei cd consegnati al Rosati dal PM in luglio 2016 per le trascrizioni (analisi svolta dal Pitzianti nel 2016 in qualità di consulente del Carosiell che si allega unitamente al verbale e rilievi su cd prodotti da Rosati in Milano nel 2019 verbale del 2 (7) febbraio 019)

"INFORMATIVA TECNICA

OPERAZIONI PERITALI PROC. PEN. 3313/16 R.G. TRIBUNALE di MILANO I sez.

Il sottoscritto Mariano Pitzianti - nato a Cagliari il 03.06.1949, residente nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) nella via Gorizia,74 e avente Codice Fiscale PTZMRN49H03B354M, Partiva Iva 03222870929 e matricola Enpals N° 399274 - quale Informatico Forense ed esperto nella materia della fonica e fonetica forense, procede con la presente a commentare sotto l'aspetto tecnico-scientifico quanto osservato in occasione delle pagina 22 di 111

operazioni peritali svoltesi il giorno 27 luglio 2016 in Milano Corso di Porta Vittoria 8 presso "Biblos srl".

A seguito dell'incontro avuto con il Perito Andrea Rossati si è infatti modo di rilevare varie anomalie rispetto alle caratteristiche dei supporti informatici di cui consta il materiale fonico d'interesse. In tal senso dall'analisi dei reperti son infatti emerse serie criticità, dal punto di vista propriamente tecnico rispetto alle modalità e caratteristiche con cui il materiale digitale fu creato, manipolato ed inserito nel procedimento, così come, sotto l'aspetto procedimentale, rispetto alla gestione della catena di custodia e allo stato in cui i supporti furono forniti al Perito Rossati e poterono esser visionati dallo scrivente CTP.

La sommatoria di tali problematiche determina dunque l'inadeguatezza dei reperti in quanto a bontà e genuinità del dato digitale ivi contenuto e, di riflesso, condiziona sensibilmente dal punto di vista probatorio l'attendibilità scientifica della valutazione dello stesso materiale fonico.

Alla luce di quanto sopra si procederà dunque in corso di trattazione a fornire un commento d'analisi che, partendo dalla rendicontazione di quanto osservato in sede di operazioni peritali, si soffermerà ad evidenziare gli aspetti di maggior interesse rilevati, giungendo, infine, a chiarificare l'importanza delle criticità riscontrate rispetto alla (im)possibilità di effettuare una corretta valutazione dei reperti e del loro contenuto.

Ai fini del mandato ricevuto si richiedeva di analizzare i reperti forniti al Perito Andrea Rossati, le cui specifiche verranno di seguito meglio indicate, e rispetto agli stessi verificare:

- stato di custodia e conservazione,
- conformità delle indicazioni RIT date e sussistenza dei relativi decreti di autorizzazione alle intercettazioni,

- eventuali anomalie o aspetti non conformi in ordine alle procedure di acquisizione, custodia e conservazione del dato digitale; ciò allo scopo di determinare se i supporti informatici di cui alle copie DVD consegnate al Perito Rossati, possano dirsi procedenti da reale acquisizione in copia fisica e/o copia forense della memoria principale HDD Server quale sorgente che ebbe a generare i dati in digitale delle intercettazioni.

Relazionando dunque in ordine alle operazioni tecniche svolte, le stesse ebbero avvio a seguito della comunicazione telefonica nella quale mi si informava della nomina del Sig. Andrea ROSSATI quale perito e della fissazione dell'inizio delle operazioni peritali per il giorno 20 luglio 2016 in Milano Corso di Porta Vittoria 8 presso "Biblos srl".

Vista l'urgenza e prossimità della data inizialmente fissata per l'incontro ho quindi immediatamente contattato lo stesso perito, che mi comunicava di non essere ancora in possesso dei reperti audio fonici e, di conseguenza, che mi avrebbe avvisato in tempo utile per fissare la nuova data dell'inizio delle operazioni.

Attraverso comunicazione email, in data 22/07/2016 alle ore 16:47 il perito Andrea ROSSATI mi comunicava di aver ritirato i reperti e si procedeva quindi a concordare la data dell'incontro che, in dipendenza dalla mia trasferta da Cagliari, veniva fissato alle ore 10:00 del successivo 27/07/2016.

Così come da accordi, alle ore 10:30 del 27/07/2016 si dava quindi inizio alle operazioni peritali in Milano Corso di Porta Vittoria, procedendo in prima battuta a visionare i reperti. Al riguardo si segnala che gli stessi risultavano contenuti in nr. 3 (tre) buste, prive di sigillo, indicazioni di repertazione e firma inerente la catena di custodia. Così come verbalizzato dal ROSSATI, le tre buste risultavano inoltre aperte, circostanza questa rispetto alla quale lo stesso perito riferiva di averle ritirate in questo stesso stato.

Rispetto a quanto ora detto occorre quindi metter in luce la gravità dell'anomalia rilevata rispetto allo stato in cui furono ricevuti i reperti dal perito Rossati. Se difatti il contraddittorio tecnico si basa su evidenze espresse attraverso un dato digitale e questo è contenuto in supporti ottici quali i DVD forniti, appare di tutta evidenza l'inadeguatezza delle modalità con cui questi furono repertati, custoditi ed inseriti nel procedimento. Gli stessi non risultano infatti garantiti dallo stesso soggetto che pretende trarne evidenze ed

elementi di prova, e in tali stesse condizioni furono sottoposti al perito incaricato di analizzarli. Posto quindi che in base allo stato materiale in cui ricevette i reperti lo stesso perito non possa esser in grado di determinarne l'integrità e l'iter precedentemente seguito, dal punto di vista tecnico-peritale sarebbe risultato più adeguato non procedere alla presa in carico dei reperti e, informandosi al rigore scientifico richiesto per il trattamento del dato digitale (di per sé estremamente alterabile), interpellare il Tribunale Giudicante al fine di stabilire la bontà e processabilità del materiale informatico, astenendosi fino ad allora dal dar avvio alle operazioni peritali.

Vista l'anomalia si è dunque ritenuto utile documentare fotograficamente i plichi così come da immagini che appresso si riportano:



Foto frontale delle tre buste.



Foto del retro delle tre buste ove si nota come le stesse risultino aperte.

Si è dunque passati ad esaminare il contenuto delle buste, rilevando che quanto indicato non corrisponde all'effettivo contenuto delle stesse. In tal senso, leggendo attentamente le etichette delle buste, si nota infatti che quella il cui contenuto viene indicato come "disco 3 di 4" contenga di fatto al suo interno 4 dischi, numerati da 1 a 4.




All'interno della busta 4 dvd+r (WR) RISCRIVIBILI

Altra sensibile discrepanza è poi emersa in ordine all'indicazione del Procedimento penale posto che nella busta si riporta "Proc. Pen. 5974/2013 R.G.N.R." e il materiale fonico, frutto delle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Torino con l'utilizzo del sistema AREA Server MCR 00415, indicato con "RIT. 1446/2013"



Si evidenzia inoltre chiaramente l'indicazione relativa al fatto che il supporto sia una **Copia PG** (ossia la copia su cui operano i tecnici della Polizia Giudiziaria durante propria attività investigativa), e non piuttosto una Copia AG (la c.d. copia originale del dato digitale per come acquisita dal Server e quindi costituente il reperto originale con reale valenza probatoria). Su tale aspetto si forniranno argomentazioni di maggior dettaglio in sede di esposizione delle conclusioni a cui è giunta la presente.



All'interno della busta la custodia di 1 dvd+r nella cui copertina è chiaramente leggibile l'indicazione del fatto che si tratti di COPIA PG

Tutti i supporti rilevati all'interno delle buste risultano poi essere del tipo DVD+R RW, di marca Verbatim e aventi memoria di 4.7 GB, velocità compatibile di scrittura 16x e capacità di 120 min.; da ciò la constatazione per cui gli stessi risultano dei comuni supporti informatici di tipo commerciale e non gli specifici e reali supporti originali di memorizzazione etichettati AREA SpA.

Relazionato quindi come sopra lo svolgimento dell'incontro avuto con il perito Rossati, prima di esporre ed argomentare con maggior dettaglio le particolarità e problematiche riscontrate nei reperti, giova quindi riassumere quanto dal loro esame si è potuto constatare che

I DVD consegnati al perito ROSSATI risultano essere delle copie di dato digitale generate

- a seguito di opera di masterizzazione condotta con modalità meramente "domestiche",
 - effettuata da operatore sconosciuto,

pagina 29 di 111

- con applicativi e metodologie non specificate.

Non risulta inoltre possibile avere informazioni relative alla gestione della catena di custodia e alla bontà dei supporti posto che in base alla documentazione con cui essi accedono al procedimento

- non si ha indicazione alcuna rispetto ai soggetti intervenuti nel loro trattamento e
- le buste contenenti i DVD furono prodotte senza alcun sigillo e
- ricevute già aperte dal perito Rossati che le
- prese in carico senza perciò interpellare od esser autorizzato dall'Autorità
 Giudicante.

Oltre al fatto che alle operazioni da cui procede il materiale digitale non abbia partecipato nè il perito ROSSATI né lo scrivente CTP, e che i DVD son stati ricevuti dal perito in plichi/buste aperte e prive di alcun sigillo o garanzia, si richiama poi l'attenzione in ordine alla circostanza per cui

- le copie sono state riversate e memorizzate su supporti DVD+R RW (Riscrivibili), sicchè supporti il cui contenuto può esser facilmente cancellato e le cui caratteristiche permettono di riscrivervi nuovi dati o comunque alterare quelli già risiedenti.

Alla luce di quanto sopra non risulta dunque possibile stabilire chi abbia effettuato le copie e con quali modalità e metodologia, così come per le caratteristiche dei reperti non è possibile ottenere alcuna informazione in merito alla genuinità ed integrità del dato digitale contenuto nei supporti, dal momento che le copie disponibili

- non son state acquisite direttamente dal perito
- non son state acquisite alla presenza del CT P
- non son state acquisite dal Server MCR00415 Area SpA Procura della Repubblica di TORINO, essendo questo l'unica e autentica fonte della prova originale, e, parimenti,
- non son state acquisite da copia AG.

A tal riguardo, visto quanto detto in ordine alla totale mancanza di riferimenti in ordine alla catena di custodia, alla provenienza dei reperti e al trattamento subito dal dato digitale ivi

memorizzato, non potrà quindi allo stato degli atti determinare o escludere un'alterazione degli stessi rispetto a quanto invece contenuto nell'hard disk del Server con cui si acquisirono originariamente le intercettazioni. Dal momento che quest'ultimo è di fatto l'unica memoria di massa qualificabile come vera e propria fonte di prova originaria e originale, per poter stabilire la conformità, integrità e autenticità del dato digitale ivi generato occorrerà infatti poter analizzare i file audio corrispondenti nella versione genuina di essi, che può venir resa e rappresentata solo per mezzo di una COPIA A.G. dello stesso server.

In merito a quanto ora evidenziato si ritiene utile fornire una breve panoramica in ordine al trattamento da riservare al dato digitale e alle caratteristiche che lo stesso deve necessariamente presentare allorquando risulti contenuto in reperti informatici quali quelli qui in oggetto. Una volta inquadrato così l'argomento, sarà allora più semplice cogliere le specificità della c.d. copia fisica e l'importanza del fatto che il dato digitale d'interesse acceda ad un procedimento giudiziario sotto tale forma e quindi di copia, per l'appunto, forense.

COPIA FORENSE

La copia fisica, o copia bit a bit, è per antonomasia la copia forense, ottenuta con una procedura di copia a basso livello. Come riporta uno dei testi di riferimento della moderna informatica forense, "Incident Response & Computer Forensics" – Second Edition (Kevin Mandia, Chris Prosise, Matt Pepe" (pag. 153): "A forensic duplicate is a file that contains every bit of information from the source, in a raw bitstream format" che tradotto: "Un duplicato forense è un file che contiene ogni bit di informazione della sorgente, in un formato raw bistream". Il formato raw bitstream (bitstream grezzo), per definizione, è un formato digitale che non si avvale dell'utilizzo di alcun filtro o compressione. Significa che la più piccola informazione digitale possibile, cioè il bit, è riprodotto tale e quale all'originale, sia dunque nelle informazioni registrate sia negli spazi di memoria lasciati liberi. Va anche detto che in questi spazi liberi, tuttavia, possono essere presenti

informazioni secretate o cancellate che possono essere recuperate solo utilizzando una memoria originale o, per l'appunto, una sua copia fisica (bit a bit).

In altri termini la copia bit-a-bit è un **duplicato esatto dell'intero supporto originale** da cui procedono i dati successivamente memorizzati nella copia che sarà quindi la versione clonata del reperto originario.

Alla luce di tale definizione la procedura di duplicazione eseguita mediante clonazione bit a bit o 1:1 e su uno stesso supporto informatico genererà allora un secondo reperto che in tutte le sue caratteristiche si mostrerà speculare al reperto-fonte, diventando di fatto questa copia un secondo originale.

Ottenuto il secondo reperto con identica struttura e contenuto lo stesso risulterà rispetto a tali aspetti indistinguibile rispetto al primo; ciò fa dunque sì che sia indifferente operare su un supporto piuttosto che sull'altro dal momento che interfacciando sia il primo Hard Disk (Fonte primaria) sia il secondo Hard Disk (Fonte secondaria) con il PC, questo opererà ed elaborerà i dati senza rilevare in essi alcuna differenza posto che ambo le copie presenteranno un identico contenuto in quanto alle impostazioni e ai dati tutti in essi compresi, includendo tra questi ultimi anche i dati cancellati.

Sostanzialmente quindi all'esito della clonazione eseguita in modalità 1:1 su identico supporto non potrà in alcun modo differenziarsi un reperto dall'altro o individuare nel secondo nato caratteristiche che permettano qualificarlo come copia (se non identificando l'eventuale etichetta degli Hard Disk), o apprezzare differenze dal momento che la copia forense non ne riporta.

La funzione e, di guisa la necessità, di reperti duplicati in forma di copia forense trova la sua ragion d'essere nel rispetto delle garanzie processuali, esigenza per la quale, durante la fase iniziale del processo di elaborazione, ossia nel momento dell'acquisizione del dato, il tecnico, perito o consulente debba potersi trovare in condizione di operare su tutto il supporto e non sulle singole partizioni di esso. Rispettando tali condizioni iniziali all'esito dell'acquisizione si sarà dunque creata una copia speculare dell'originale, appunto detta copia forense o copia bit a bit, così ricomprendendo nel supporto ottenuto anche quelle

parti o frammenti di dati e informazioni digitali che gli strumenti applicativi normalmente presenti nei sistemi operativi commerciali non consentono di riscontrare immediatamente. Così effettuata la prima acquisizione, è necessario successivamente verificarne la corrispondenza e genuinità rispetto alla matrice mediante l'impiego di strumenti e tecniche che garantiscano la possibilità di verificare a posteriori l'esistenza di eventuali modificazioni sopravvenute sul dato informatico.

Difatti qualsiasi informazione con valore probatorio, che sia contenuta in una memoria di massa o trasmessa in formato digitale su altro strumento informatico/telematico lascia una traccia indelebile di sé, posto che la trasmissione-ricezione agisce memorizzando tale dato su di un supporto informatico digitale.

Perché però possa attribuirsi a tali dati l'autorevolezza necessaria a costituire un elemento probatorio nell'ambito di un procedimento giudiziario è condizione imprescindibile che tali supporti rimangano invariati nella loro struttura e nel loro contenuto nell'arco di tutto il procedimento in oggetto, contenendo costantemente i singoli file specificamente individuati.

L'utilizzo di **Hash digitali** opera in tal senso. Il valore di hash "MD5", così come quello di "SHA-1", calcola difatti una stringa alfanumerica, riferita appunto al dato digitale su cui si opera, che identifica univocamente lo stesso e garantisce lo status di un dato informatico, cristallizzandolo e "fotografandolo" in quel determinato istante. Se successivamente, a seguito di un nuovo calcolo, tale valore dovesse risultare alterato emergerà lampante la conclusione secondo cui il dato è stato modificato. Se invece nell'ambito di un procedimento giudiziario i codici hash incrociati e sovrapposti corrispondono, e ciò accade reciprocamente, le parti tutte hanno la certezza di poter lavorare e di potersi confrontare sulla stessa versione dei reperti, garantendo quindi una uniformità di analisi e, in genere, di risultati.

I risultati dei **codici hash** vengono ormai calcolati di default dalla maggioranza dei software per acquisizione forense, e ad acquisizione avvenuta gli stessi **vengono allegati alle copie forensi** salvate.

In tal modo si garantisce quindi che le prove trasportate su un altro supporto siano perfettamente identiche a quelle originarie, e non semplicemente in termini di identità di caratteristiche intrinseche, ma esattamente in termini di clonazione.

Di tutt'altra natura quanto a caratteristiche e scopi a cui assolve è invece la

COPIA IMMAGINE BIT-STREAM

o copia logica, differisce in modo sostanziale dalla copia fisica perché non ottenuta con copia bit a bit. La copia logica di una memoria digitale consiste nella semplice copia delle informazioni visibili, senza cura alcuna dello spazio lasciato libero e delle eventuali informazioni che vi possono essere nascoste o recuperabili. Ai fini forensi, la copia logica è consigliata solo ed esclusivamente laddove non sia possibile per ragioni oggettive effettuare copia fisica, vale a dire in rarissimi casi che riguardano comunque dispositivi poco comuni o cellulari che sfruttino particolari connettori, tecnologie di protezione o che siano obsoleti. A oggi, non c'è invece alcuna ragione valida per effettuare copia logica di un disco fisso per computer, di qualsiasi tipo esso sia, in primis per l'estrema semplicità dell'operazione.

Ergo, di fronte a copia logica di un disco fisso se ne contesta la genuinità e l'attendibilità come fonte primaria d'indagine forense. Sempre riprendendo il testo "Incident Response & Computer Forensics" – Second Edition (Kevin Mandia, Chris Prosise, Matt Pepe" (pag. 153): "A 5GB hard drive would result in a 5 GB forensic duplicate". Che tradotto: "Un disco fisso da 5 Gigabyte [è un esempio n.d.r.] risulterebbe in un duplicato forense da 5 Gigabyte". Semplificando quanto appena esposto la copia logica si mostra quindi quale insieme di files di mera derivazione del primo reperto. Procedendo alla duplicazione del reperto-fonte senza adottare le metodologie, applicativi e strumentazione specifica, si genererà difatti un secondo e nuovo reperto le cui caratteristiche non risulteranno identiche a quelle della prima copia in termini di clonazione, ma bensì di semplice masterizzazione. Di conseguenza sarà allora agevole rilevare la differenza tra le due versioni dei files in quanto a contenuto

e struttura posto che la duplicazione genererà una copia contenente solo una replica di tutti o quasi tutti i dati contenuti su un disco o su una partizione di un disco.

Oltre che dalla parzialità dei dati acquisiti la differenza è poi ulteriormente rimarcata rispetto alla possibilità di un'integrale analisi tecnica del dato digitale, compromessa dal fatto che nell'opera di semplice masterizzazione non si acquisiscono i dati cancellati che non potranno quindi esser rilevati in tale seconda copia, così come dall'ulteriore criticità per cui se l'acquisizione non viene effettuata con estrema attenzione numerosi file e cartelle, definite "orfane", non potranno essere aperte e visionate.

Ebbene, se come detto il dato digitale nella corrispondente alle fonie intercettate sua unica versione originale e integra è unicamente quello contenuto nella memoria Hd del server con cui le intercettazioni si eseguirono quale unica fonte di prova vera e propria, l'unica rappresentazione di esso che potrà considerarsi genuina sarà quella ottenuta secondo un procedimento di copia fisica.

Nel rispetto delle garanzie poste a tutela della prova digitale e della stessa legge 48/2008 che la disciplina, solo tramite tale metodologia può ottenersi la cosiddetta COPIA AG, l'unica garantita come trasposizione fedele e rappresentazione esatta di quanto realmente acquisito dal server.

Il dato digitale di cui alle fonie venne infatti ad esistere per la prima volta quale prova in tale memoria, assumendo quindi una sua specifica fisionomia. Considerando allora che la unica fonte da cui procede la prova è l'HD presente all'interno del serve, nel momento in cui occorra riprodurla per potervi operare sarà necessario rispettare in modo ferreo tale stessa fisionomia, producendosi in caso contrario una manipolazione dello stesso dato digitale che risulterà quindi alterato e non corrispondente alla prova originaria.

Sulla base di quanto sopra le copie ricevute dal perito Rossati non possono in alcun modo definirsi quali copie forensi, o copie AG, della fonte di prova originaria costituita dalla memoria HD del server. Per contro le stesse, così come indicato nelle stesse copertine dei DVD, risultano copie PG, ossia mere masterizzazioni del dato digitale effettuate peraltro in

un momento non determinabile successivo a quello in cui furono generate nella loro versione originaria all'interno del server.

Tale caratteristica si rivela di fatto essere una seria criticità posto che la COPIA P.G. è la cosiddetta copia di lavoro, utilizzata dalla Polizia Giudiziaria per eseguire le varie operazioni di manipolazione del reperto, quelle di ascolto, filtraggio e nota delle sintesi. Con tale ultima espressione ci si riferisce alle operazioni di scelta e quindi di quello che accede al procedimento come risultato delle trasposizioni delle parti dagli stessi ritenute di rilevo secondo la propria interpretazione, elette interessanti ai fini investigativi a seguito di una valutazione sostanzialmente soggettiva. Dato rivelatore a tal proposito è poi il fatto che operando su tali supporti in fase dì indagine l'operatore di P.G. può liberamente intervenire sulla struttura digitale dei files inserendo appunti, note e la stessa trascrizione elaborata. Difatti se da un lato ci si riferisce alla componente fonica quale manifestazione del segnale audio emesso al riprodurre una traccia, cosa ben diversa è la struttura logica e fisica del dato immateriale e "non udibile" che risponde a principi e regole – scientifiche e procedimentali - ben diverse.

La circostanza riferibile ai reperti è quindi quella per cui essi rappresentano una mera copia P.G. dei files di cui all'originario captato, di modo che i reperti ricevuti dal perito non risultano essere copia del volume proprietario e quindi copia conforme del dato originale acquisito dal server, che salva le intercettazioni in modalità tale che le stesse risultino garantite dal punto di vista della conformità nella cosiddetta copia A.G. del HD dalla quale vengono clonate le copie forensi perché queste ai fini del contraddittorio peritale siano messe a disposizione delle parti.

Alla luce di quanto emerso dall'analisi condotta sul supporto DVD risulta dunque come questo non soddisfi l'esigenza della difesa tecnico-scientifica di potersi confrontare con il materiale probatorio originario - ed originale – qual è, appunto, la copia A.G.

L' inadeguatezza dal punto di vista tecnico, scientifico e probatorio è data dal fatto che la fonte di prova vera e propria deve essere sempre costituita dalla copia A.G quale copia esatta dei flussi digitali con cui si generarono le intercettazioni in "volume proprietario" e non dalla compilation audio di copia P.G. che, invece, dovrebbe fungere unicamente da

strumento di lavoro per i tecnici di P.G. che si trovino ad operare sul materiale intercettato (dato digitale) e destinata ad essere utilizzata, e quindi manipolata, dagli inquirenti nello svolgimento dell'attività investigativa.

Vista l'importanza delle stringhe di Hash poc'anzi argomentata è quindi determinante ai fini di una corretta attività d'indagine, e quindi di un Giusto Processo, operare sui reperti nella loro versione legalmente garantita, posto che la differenza tra la copia A.G. e quella P.G. risulta intimamente legata alla presenza delle stringhe di garanzia di cui sopra.

Non presentando alcuna garanzia di tale tipo, la copia ricevuta per lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica è, di fatto, copia di un originale: il materiale digitale ricevuto non risulta difatti essere copia **A.G.** bensì copia **P.G.**, rappresentando tale aspetto una forte criticità dei reperti oggetto di contraddittorio tecnico, posto che nella fase di intercettazione la copia A.G. è quella realmente dichiarata copia conforme in quanto estrapolata dai server e memorie di massa e trasposta e memorizzata su supporto informatico CD/DVD o HDD (solitamente intestati e messi a disposizione della ditta produttrice dell'apparecchio) e quindi aventi le caratteristiche utili a costituire "prova" scientifica; la copia P.G. è invece utilizzata dalla Polizia Giudiziaria per svolgere liberamente tutti gli ulteriori lavori di ascolto, sintesi e trascrizione e, quindi, fortemente soggetta a rischio di alterazione anche nei bit (è infatti sufficiente la mancanza o l'aggiunta di un solo bit per determinare un'alterazione dei dati proprietari).

Per quanto detto appare quindi chiaro come non si sia proceduto ad effettuare estrazioni di copia fisica, e tantomeno di copia forense, ma si sia bensì realizzata una mera masterizzazione, in modalità di copia IMMAGINE e in forma solo parziale, del dato digitale presente nell'HD quale unica vera fonte di prova originaria ed integra.

Fermo restando quanto ora detto, si sarebbe invece operato correttamente, riproducendo la prova contenuta nell'HD del server attraverso una clonazione ferrea del dato digitale corrispondente alla stessa. Allo scopo, procedendo con metodologia bit a bit realizzata per mezzo di una procedura di archiviazione, denominata "Archiviazione A.G.", in cui la procedura avviene comunque con riferimento al Volume Proprietario, si sarebbe ottenuta

un seconda memoria di massa qualificabile come copia FISICA (e quindi forense)dei file relativi ai Rit d'interesse.

Questi sarebbero stati così clonati per come acquisiti e registrati sul server della società Area SpA, costituendo quindi una struttura di dati digitali con una fisionomia speculare ed identica a quella presente nella memoria del server, rappresentando in ultima analisi un secondo originale del dato digitale originario e, quindi, genuino ai fini della propria valenza probatoria. L'archiviazione A.G. ora menzionata consente infatti di estrarre e memorizzare su altro HD o supporto ottico una copia di tutti ed ognuno dei file e cartelle presenti sul server di AREA SpA installato presso la Procura di Torino e quindi, di per sé soli considerati, dati digitali perfettamente corrispondenti ad ogni specifico Rit.

L'archiviazione A.G. certifica inoltre per ogni file estratto dal server e memorizzato su memoria di massa o supporto ottico DVD la conformità della copia all'originale presente nella memoria di massa del server, cristallizzando la perfetta corrispondenza tramite un codice di verifica di tipo MD5 che garantisce l'integrità di ciascun file. Le informazioni contenute nell'archiviazione A.G. presenteranno quindi sempre il medesimo formato e la stessa fisionomia con cui i dati arrivano in Procura dai gestori telefonici e dalle periferiche di registrazione ambientale (audio telefonico frequenza di campionamento 8KHz, compressione 8bit formato a-law; audio ambientale periferica AREA SpA formato proprietario .mcr)

Giungendo a trarre le somme di quanto emerso a seguito dello svolgimento delle operazioni tecniche, posto che le stesse son state espletate al fine di determinare, così come richiesto nel mandato ricevuto, se le copie DVD oggetto di consegna al Perito Andrea Rossati possono configurarsi come reali acquisizioni in copia fisica e/o forense dalla memoria principale HDD Server quale sorgente che ha generato i dati in digitale delle intercettazioni di cui all'incarico peritale,

 questo CTP ritiene i reperti esaminati NON qualificabili come copia forense, ragion per cui rispetto ai file audio contenuti nei DVD non potrà determinarsi o escludersi che i contenuti/dati digitali siano realmente ed integralmente corrispondenti a quelli delle fonie intercettate e memorizzate nell'HD del server.

Considerato dunque che la prova fonico/informatica è costituita esclusivamente dalla struttura digitale acquisita e memorizzata in tale memoria di massa, la sua rappresentazione veritiera e genuina sarà unicamente quella della COPIA AG derivante da procedura di COPIA FISICA. In senso diametralmente opposto invece

- i reperti consegnati al Perito Andrea Rossati non rappresentano Copia A.G. bensì copia P.G.
- Non essendo rilevabile per essi alcuna stringa di garanzia di conformità.

In base al dato normativo e al rigore richiesto nell'acquisizione, trattamento, conservazione e rappresentazione della prova informatica, ai fini della valenza e autorevolezza probatoria non si potrà allora riconoscere come autentico e originale tale dato digitale

 Non avendosi alcun riferimento in ordine al fatto che quanto masterizzato nei DVD visionati proceda direttamente e integralmente dalla memoria HD del server.

Ai fini di un giusto processo e di un corretto contraddittorio peritale, ciò rappresenta una forte criticità dal momento che in occasioni quali quella in commento, nelle quali non è possibile ottenere copia forense dell'hard disk per risultare in esso memorizzati anche materiale relativo ad altri obbiettivi ed altri e diversi procedimenti, sarebbe stato raccomandabile e necessario acquisire i dati d'interesse direttamente dal server ed in presenza di tutte le parti.

A tal proposito si rende poi utile un'ultima osservazione. Se difatti è vero che nella memoria dell'HD del server risulta contenuta un gran mole di dati, alcuni dei quali sensibili per esser relativi ad altri procedimenti e riferiti ad altri obbiettivi intercettati, è altrettanto vero che attraverso le procedure anzi descritte è possibile ottenere la copia genuina ed integra dei

soli contenuti d'interesse memorizzati nel server, rappresentati nella sua versione con reale capacità probatoria, ossia quella fisica-forense. L'appunto si rende necessario in considerazione del fatto che, proprio per la gran mole di dati veicolati, tali HD vengono ciclicamente "svuotati" all'atto di cancellare i file già estrapolati. Tale circostanza rende quindi l'operazione di estrapolazione irripetibile laddove non sia possibile come in questo caso acquisire copia fisica/forense dell'hard disk (reale fonte di prova), e quindi delle registrazioni residenti nella memoria di un Server fornito dalla società Area (identificato Server MCR00415).

È proprio per questo che l'acquisizione del dato digitale dovrebbe avvenire perlomeno alla presenza dei C.T. e Avvocati delle parti tutte, anche considerato che, come detto, i dati dopo un certo periodo vengono cancellati dall'Hard Disk sorgente del Server MCR00415 istallato presso la Procura della Repubblica di Torino e non più acquisibili.

Essendosi potuto confrontare il sottoscritto unicamente con le copie PG prima descritte non risulta quindi possibile riferire quando e come i file audio siano stati effettivamente registrati, potendo accertarsi ciò solo analizzando la sorgente originale dei reperti, ossia l'hard disk del server su cui opera il sistema che, in senso giuridico come informatico e digitale, è da ritenersi quale prova propriamente detta.

In mancanza di qualsivoglia riferimento certo o comunque realmente probante si riportano quindi di seguito i dati acquisiti corrispondenti ai singoli volumi proprietari:

DVD 1/1 MASTERIZZATO IN DATA 13 MAGGIO 2014 ORE 12:06 (modifica DOPO 1 MINUTO)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:16:41.657

Prove tecniche MCR per TIM Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2BC:335...938 RISI MAURI

Server: MCR00415

pagina 40 di 111

Una qualsiasi attività di copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza. RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002BC-2014051310543614

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0000001.mcr 11 novembre 2013 ore 11:16

A **D0004272.mcr** 13 maggio 2014 ore 12:06

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
aripp.dll	13 maggio 2014 12:06	4,5 MB	Documento
Autorun.inf	13 maggio 2014 12:06	60 byte	Docuguibile
▶ ☐ DB_Cache	13 maggio 2014 12:06		Cartella
► MCR00000415000140513105436145	13 maggio 2014 12:07		Cartella
MCRPLayerAutorun.exe	13 maggio 2014 12:06	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	13 maggio 2014 12:06	14 MB	Documento
midas.dll	13 maggio 2014 12:06	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	13 maggio 2014 12:06	8 byte	Solo testo

DVD 1/1 MASTERIZZATO IN DATA 13 MAGGIO 2014 ORE 11:23

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:18:11.604

Prove tecniche MCR per TIM Utente: 68485292

Server MCR00415

Sessione 2B9:338...118 RISI MAURIZIO

Server: MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B9-20140513102056957

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0000001.mcr 11 novembre 2013 ore 11:18

A **D0003678.mcr** 11 maggio 2014 ore 21:59

pagina 41 di 111

All'interno della cartella

Nome A	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
aripp.dll	13 maggio 2014 11:23	4,5 MB	Documento
Autorun.inf	13 maggio 2014 11:23	60 byte	Documento Unix Eseguibile
▶ ☐ DB_Cache	13 maggio 2014 11:23		Cartella
MCR00000415000140513102056957	13 maggio 2014 11:23		Cartella
MCRPLayerAutorun.exe	13 maggio 2014 11:23	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	13 maggio 2014 11:23	14 MB	Documento
midas.dll	13 maggio 2014 11:23	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	13 maggio 2014 11:23	8 byte	Solo testo

DVD 1/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 11:38 (modifica 14:41)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server: MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-201406d discordanza.

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0000001.mcr 11 novembre 2013 ore 11:23

A **D0006619.mcr** 28 gennaio 2014 ore 12:10

Una qualsiasi attività copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
aripp.dll	04 giugno 2014 14:41	4,5 MB	Documento
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguibile
▶ 🛅 DB_Cache	04 giugno 2014 14:41		Cartella
► MCR00000415000002B3-20140604082534408	04 giugno 2014 11:38		Cartella
MCRPLayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

In riferimento a quanto evidenziato in corso di trattazione in ordine al fatto che la tipologia di copia PG permette di intervenire liberamente sui reperti, e quindi sulla stessa struttura digitale degli stessi, si notino poi le NOTE inserite e rilevabili all'interno dell'unica versione del dato digitale disponibile:

NOTE

[General]

ServerId=1045

SessionId=691

DecimalNotation=1

Incremental=0

MiscFlags=0

Params=mcrprotocol;machine=MCR-CL-

5206.toprocura.mcr;user=minicop;taskid=690722515;archPathTree;rom=Z:;dcmode;path=C:\Documents and

Settings\minicop\Documenti\MCRArchive\staging_690722515;copies=1;label=348...578 ;CreatePDF;PDFInSameDisc;SignPDF;PrintLogo;VerifyAfterBurn;BackupType=0;MediaType =1

[SessionInit]

CreationTime=11/11/2013 08:53:27

OpenTime=11/11/2013 08:53:28

CloseTime=03/06/2014 12:24:28

PhoneBook=116 DoClose=1 OriginalSrvID=0 OriginalSesID=0 [SessionSetup] Enabled=1 Flags=3 CCMaxBytes=16777216 CCTimeoutSec=2592000 IRITimeoutSec=0 QuotaThreshold1=0 QuotaAction1=0 QuotaThreshold2=0 QuotaAction2=0 [SessionInfo] Info=Name=**348...578**;RIT=1446/2013;RGNR=00005974/2013;PM=Cesare Parodi(Torino) -0000304527;PG=G.T.M.C.(Torino) - 0000310183;RefPG=Nicola Martinelli(Torino) -0000303572;Installer=None;Duration=15;plr0008_Txt1=\nverificare\nparlano in inglese\nfax Carosiello\nskipe\nfax studio legale\nmail di Carosiello\ncell. Cortegiani\nnumero cellulare\nmail di Alessandro\ncellulare Claudio\nmail di Toscani\nemail di Foti\nZenco recapiti telefonici\nAlicata numero fisso\nmail uomo inglese\nmail di Mario Carli\nmastertechsuisse@gmail.com\npaolofanni07@gmail.com\nmail Daghini $Mauro \n??? \n???$ [PhonebookInit] CreationTime=11/11/2013 08:46:51

pagina 44 di 111

OriginalSrvID=0
OriginalPbkID=0

[PhonebookSetup]

Enabled=1

Flags=0

ExportPath=\\mcr-ns-042\rubrica\415\74
[PhonebookInfo]
Info=Name=23436/12

DVD 2/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 14:41 (modifica 13:01)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server: MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-20140604

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0006620.mcr 28 gennaio 2014 ore 11:10:53.761

A **D0013431.mcr** 25 marzo 2014 ore 11:47

Una qualsiasi attività di copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
aripp.dll	04 giugno 2014 14:41	4,5 MB	Documento
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguibile
▶ 🛅 DB_Cache	04 giugno 2014 14:41		Cartella
MCR00000415000002B3-20140604113803515	04 giugno 2014 13:01		Cartella
MCRPLayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

DVD 3/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 14:41 (modifica 14:22)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server: MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-20140604

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0013432.mcr 25 marzo 2014 ore 11:50

A **D0021499.mcr** 23 maggio 2014 ore 19:49

Una qualsiasi attività copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome A	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
aripp.dll	04 giugno 2014 14:41	4,5 MB	Documento
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguibile
▶ 🛅 DB_Cache	04 giugno 2014 14:41		Cartella
► MCR00000415000140604130130890	04 giugno 2014 14:22		Cartella
MCRPLayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

DVD 4/4 MASTERIZZATO IN DATA 04 GIUGNO 2014 ORE 14:41 (modifica 14:43)

Registrazione processata in data 11/11/2013 ore 10:23:39.611

Prove tecniche MCR per Vodafone Utente: 68485294

Server MCR00415

pagina 46 di 111

Sessione 2B3:348...578 SATRAGNO ENZA

Server: MCR00415

RGNR: 00005974/2013

RIT: 1446/2013

VOLUME PROPRIETARIO: MCR00000415000002B3-20140604142

FILE INTERCETTAZIONE DA:

D0021500.mcr 23 maggio 2014 ore 20:02:48.012

A **D0023140.mcr** 02 giugno 2014 ore 00:27

Una qualsiasi attività di copia forense deve mantenere tutti i valori uguali. In questo caso vi è discordanza.

All'interno della cartella

Nome	Data di modifica	Dimensioni	Tipo
aripp.dll	04 giugno 2014 14:41	4,5 MB	Documento
Autorun.inf	04 giugno 2014 14:41	60 byte	Documento Unix Eseguibile
▶ 🛅 DB_Cache	04 giugno 2014 14:41		Cartella
MCR00000415000002B3-20140604142253281	04 giugno 2014 14:43		Cartella
MCRPLayerAutorun.exe	04 giugno 2014 14:41	532 KB	Documento
MCRPlayerLite.exe	04 giugno 2014 14:41	14 MB	Documento
midas.dll	04 giugno 2014 14:41	383 KB	Documento
PlayerLiteVersion.txt	04 giugno 2014 14:41	8 byte	Solo testo

=========

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e vostre indicazioni sul proseguimento delle operazioni di trascrizione.

Quartu Sant'Elena li, 04/08/2016

<u>Tale informativa è stata allegata agli esposti e alle denunce ma le stesse sono state qualificate modo dal Pm è stata qualificata come mod</u> 45

<u>IL Marini</u>, dal canto suo , <u>ha analizzato i supporti già nel verbale operazioni del 2 febbraio 019, dati dal perito ROSSATI NEL 2019 CONFRONTANDOLI CON QUELLI CREATI PRESSO LA PROCURA DI Torino in data 21.11.018 ma anche pagina 47 di 111</u>

con BOZZA comunicata al consulente del Carosiello ,Pitzianti con pec evidenziando anomalie VISIVE E nelle cartelle strutture dei supporti e diversità di Hash stringhe

RICORDIAMO CHE ,Già, il Marini **aveva scritto** NEL VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI DEL 2.2.019 EX ART 360 CPP ALLA CONSEGNA DI TALI SUPPORTI IN Milano (IN MODO OCULATO ED ATTENTO)

"sulla parte frontale due etichette esattamente quella dei dvd denominata0 "2bc" e "2b9" non sono congrue con le etichette della custodia dei dvd contenuti, in quanto manca la parola broghiaccio . I DVD contenuti non PRESENTANO NESSUN TIPO DI SCRITTA SULLA SUPERFICIE" Il MARINI Ha anlizzato visivamente e strutturalmente i supporti

Il Pitzianti nel 2016, invece, nello svolgimento della sua attività di consulente del Carosielo per le trascrizioni dei cd consegnati nel luglio 2016 a Rossati aveva analizzato i cd dati a Rossati dal Pm e li aveva anche fotografati per come risulta dal verbale di inizio operazioni peritali del 27 luglo 016

Il legale avv.Iaria ha confrontato la <u>bozza del Marini</u>, inviata via pec ,in cui vi erano le foto dei supporti consegnati da Rossati il 24.01.019(senza scritte nere sulla superficie) ed in cui vi erano l'esame della struttura cartelle di tali supporti con <u>l'informativa del Ptitzianti del 2016</u> in cui vi erano le foto dei supporti consegnati dal pm Scudieri a Rossati (con scritte nere a pennarello sulla superficie) e l'analisi delle Strutture -

BeNE!!

Da tali raffronti risultano chiaramente e senza dubbi , i supporti sono diversi sia per foto (in quellli del 2019 non vi sono scritte sulla superficie in queli del 2016 ci sono scritte) sia per struttura cartelle ed altro ..

Il I cd forniti da Rossati in cancelleria prima sezione collegiale nel 2019 ,per come denunciato daL CAROSIELLO, in seno d operazioni peritali nel verbale del 2 febbraio 019,non sono quelli ricevuti da Pm dott .Scudieri non solo per quanto detto nella denuncia posta contro Rosati e pm Scudieri (mancanza di firma del nostro consulente chiusura di busta con data di chiusura diversa da quella della chiusura delle operazioni peritali e di quella del deposito in cancelleria delle trascrizioni...) ma per gli ulteriori motivi e fatti e circostanze e dati obiettivi per come emersi dal raffronto tra l'analisi e foto poste in bozza dal consulente Marini sui cd nuovi prodotti dal Rossati e dall'analisi e dalle foto dei cd supporti posti dal consulente Pitzianti nel 2016-2017 sui cd oggetto di trascrizione

I DUE CONSULENTI uno nella bozza (consulente del Pm Marini) e l'altro nell'informativa (ctp di Carosiello Pitzianti) allegata alle denunce e prodotta anche in Tribunale , <u>hanno non solo analizzato riportato descritto le cartelle le</u>

strutture i dati del player i volumi proprietario riscontrando anomalie difformità ed altroe mnon coincidenza ma hanno riportato foto scattate sui supporti nel 2019 e nel 2016 (lo scatto delle foto risultava per Pitzianti nel verbale di inizio operazioni del 2016 e per Marini nel verbale di operazioni peritali ex ar 360 cpp del 2.2.019)

Da Clo' emerge che

A) <u>La struttura delle cartelle dei singoli supporti</u> (quelli consegnai a Rossati nel 2016 e quelli da Rossati Consegnati nel 2019 al Tribunale di Milano) <u>sono diverse</u> <u>e</u> cio' lo si evince confrontando la bozza ex art 360 cpp di consulenza inviata dal consulente DEL Pm dott Marini via pec al nostro consulente Pitzianti con l'informativa redatta dal nostro consulente dopo le operazioni di trascrizioni svolte nel 2016 e chiuse nel 2017 (<u>informativa allegata alla denuncia querela presentata sia a Milano per le alterazioni dei cd sia a brescia contro pm <u>Scudieri</u>)</u>

b) <u>le foto dei cd consegnati nel 2019 alla Cancelleria di Milano da Rosati</u> (per come riportate in bozza dal Marini)sono prive di scritta con pennarelli a differenza dei cd consegnati dal Pm Scudieri a Rossati nel 2016 per le trascrizioni per come fotografate dal consulente pitzianti (si da' atto nel verbale di inizio operazioni peritali del 2016 che il ctp procedeva a foto) Nella bozza del consulente del Pm , Marini , vi sono le foto dei cd privi di scritte ,invece ,nell'informativa del PITZIANTI VI SONO le foto fatte in sede di apertura operazioni peritali da pitzianti CHE PRESENTANO scritte con pennarello indelebile (SI ALLEGANO BOZZA E INFORMATIVA)

E' PERTANTO EVIDENTE CHE SI TRATTANO DI SUPPORTI DIVERSI

Quelli consegnati da Rossati nel 2019 non sono quelli che il PM GLI HA CONSEGNATO!

Il Rossati non ha consegnato i supporti in cancelleria nel 2017 perché non erano da lui stati presi in cancelleria ma erano stati a lui dati dal pm che non li aveva mai depositati A riprova di ciò vi sono dati chiari

1) Il Rossati non li deposita

Il nostro consulente a nostro quesito sul motivo per il quale alla chiusura delle operazioni peritali non fossero stati sigillati anche i reperti risponde perchè il Rossati gli aveva detto che li avrebbe chiusi lui dopo aver parlato con il pm visto che le buste in cui vi erano i supporti gli erano state consegnate aperte ,per come si legge da risposte del Perito Pitzianti ai quesiti posti dalla presente difesa del 23.2.019 con relazione inviata via pec(si allegano)

"Ricordo che il dott. Andrea Rossati, poiché i reperti erano stati trovati all'interno di buste già aperte e il Rossati mi dichiarava che le aveva ritirate aperte, comunque avrebbe provveduto Lui a richiudere i plichi successivamente, solo dopo aver comunicato al P.M. il particolare che le buste dei reperti erano state trovate aperte e le copie risultavano P.G. e non A.G. Non so se e quando sono state chiuse le buste. In mia presenza non sono state chiuse Comunque, io non avevo ulteriore interesse a partecipare alla chiusura delle buste, poiché già in possesso delle copie integrali dei DVD consegnatemi come da verbale dal dott. Andrea Rossati. Ed avendo inoltre avuto copie integrali dei supporti informatici, scatto delle foto, mi ritenevo abbastanza garantito per la tutela C.T. tecnica del mio assistito Sig. Carosiello.

Confermo che non ero presente alla chiusura delle buste..."

AVER FOTOGRAFATO i DVD e averne fatto copia per redigere informtiva analizzando struttura ed altro DA PAETE DEL Pitzianti HA CONSENTITO A questa difesa con il confronto con i dati risultanti nella bozza del dott Marini DI RISCONTRARE LA DIVERSITA' DEI CD IN ORIGINE DATI A ROSSATI da quelli CONSEGNATI NEL 2019 DAL ROSSATI

QUINDI, FACENDO UN'operazione di sintesi matematica abbiamo

- 1) IN TALE PROCESSO NON SONO MAI STATI DEPOSITATI CD SUPPORTI da Parte del PM , sebbene il pm abbia chiesto trascrizioni ed il tribunale le abbia ammesso nonostante tutte le eccezioni formulate dalla presente difesa sulla scorta di quanto evidenziato dal perito e dal consulente dopo la consegna dei supporti dal Pm a Rossati (buste aperte strappate assenza di timbri copia pg ... masterizzazione domestica assenza di stringa e di codici e di catena di custiodia e masterizzazione -..)
- 2) IL PM Insieme a Figliuolo e isp Della Bella (lo dice in nota del 7.2.018 l'ispettore della Bella) hanno prelevato dall'ufficio RIT DI MILANO in data 7.7.016 i supporti

Rossati

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario c.a. Sost.Proc. dott. Adriano SCUDIERI

In riferimento alla Vs. delega orale d'attività d'indagine del 07 c.m. relativa ad appurare le modalità adottate per la masterizzazione delle conversazioni intercettate nell'ambito del proc. pen, in oggetto indicato, si riferisce quanto segue:

in data odierna ho provveduto a contattare personale della P.G., Guardia di Finanza -Nucleo Polizia Tributaria - di Torino, che hanno materialmente svolto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Torino, le operazioni di intercettazione e precisamente il Mar. Giuseppe ZOTTOLA ed il L.te Nicola MARTINELLI.-

Gli stessi riferivano che, come da disposizioni interne in vigore da alcuni anni (anche nel periodo in esame), al termine delle operazioni di intercettazione, viene effettuata la masterizzazione di un solo CD/DVD non riscrivibile per ogni utenza contenente sia le registrazioni foniche captate che i brogliacci redatti dalla P.G. operante in formato tale da non consentire alterazioni e/o modifiche, aggiungendo inoltre che non vengono effettuate copie, anche solo parziali, dello stesso.-

Detti CD/DVD vengono poi depositati presso la segreteria del P.M. ed allegati agli atti del

proc. pen. per cui sono state autorizzate fino al completamento dell'intero i ter processuale.

Nel caso in esame, avendo il PM della Procura della Repubblica di Torino titolare delle
indagini, trasmesso il fascicolo a questa Procura della Repubblica per competenza, qui inviava anche nr. 58
CD/DVD relativi alle intercettazioni svolte, che venivano debitamente depositati presso l'ufficio R.I.T. in data 12.02.2016 (vedasi allegata nota di trasmissione per il deposito a firma del PM SCUDIERI datata 10.02.2016).-

Detti plichi venivano poi ritirati dal medesimo PM unitamente allo scrivente ed all'Ass. FIGLIUOLO Vito, dall'ufficio RIT della Procura della Repubblica di Milano in data 07.07.2016 al fine di poterli consegnare al perito nominato dal Tribunale di Milano – l° Sezione Penale, Sig. ROSSATI Andrea, incaricato di effettuare le trascrizioni integrali di alcune conversazioni,-

Nella circostanza si appurava che i suddetti CD/DVD erano stati riposti dalla P.G. operante in varie buste di carta gialla, chiusa con del semplice nastro adesivo ed all'esterno applicata copia della copertina di uno dei CD/DVD contenuti ove compare anche la scritta "copia PG", la P.G. procedente, il numero di proc. pen., il numero RIT ed il numero parziale intercettato.

Al fine di individuare con assoluta certezza i CD/DVD contenenti le conversazioni per cui era stata richiesta la trascrizione, da consegnare poi al perito per la prevista trascrizione, ed essendo diversa la prassi di repertazione in uso presso la Procura della Repubblica di Milano, probabilmente è stata effettuata una verifica visiva del contenuto di alcuni di essi aprendo semplicemente l'involucro esterno costituito appunto da una semplice busta di carta gialla chiusa con del nastro adesivo, visto anche che in alcune di esse sono contenuti più CD/DVD; stante il lasso di tempo trascorso non si è in grado di indicare chi ha materialmente proceduto a tale operazione.-

In data 20.07.2016, come da disposizioni ricevute dal PM SCUDIERI, lo solivente procedeva

pertanto a consegnare i nr.. 6 DVD selezionati al perito nominato (vedasi allegata nota).-

Ispettore Capo della P. di S. Fabio DELLA BELLA

Ergo i cd MAI DEPOSItATI dal PM NE' NELLA FASE CAUTELARE Né DAVANTI al Gip Né davanti al Tribunale (vedasi richieste ed applicazioni misure cautelare e richiesta di giudizio immediato e disposizione di giudizio immediato e vedasi produzione documentale del Pm in seno al giudizio immediato e risposta del Pm al presente avvocato circa i supporti che si allega)

3) Il ROSATI Ha ricevuto le copie che erano PG modificabili senza catena di custodia e di repertazione senza stringa di sicurezza e senza codici , aperti scrivibili modificabili(mentre Martinelli anche all'udienza del 28.04.017 aveva detto che l'unica copia esistente era AG non modificabile, copia che non vi è)e con cartelle e con anomalie e diversità di orari e di volume proprietario con note e con brogliacci aperte in buste strappate senza plichi (vedasi escussioni del 27,2.017 e verbali inizio e chiusura operazioni peritali e verbale del martinelli del 28.04.017)e in numero inferiore a quello originario che era 6 (lo dice in verbale apertura di sigilli de 2014 luogotenente Tonante con riferimento ai supporti del Carosiello) ora sono 4 quelle del Carosiello (si allega verbale del luogotenente Tonante)

- 3 Bis) Originariamente la copia esistente era AG per come da dichiarazioni del Martinelli sia all'udienza dibattimentale del 28.04.017 sia al all'ispettore della bella nota del 7.2.017 Oggi è scomparsa Era Rimasta solo quella PG consegnata al Rosati nel luglio 2016, oggi anch'essa scomparsa!!
- 4) Il Rossati , infatti,non ha consegnato i Cd i supporti a lui dati dal PM UNITAMENTE ALLE trascrizioni nel 2017 .Nel foglio con cui si depositavano le trascrizioni ,infatti ,non vi è alcun deposito di supporti se non un cd contenenti i suoi lavori di trascrizione (deposito avvenuto in data 30 gennaio017)
- 5) nel fascicolo si trovano solo le trascrizioni senza alcun supporto audio
- 5Bis) inoltre IL PM, dopo le denunce del Carosiello da lui non valutate se non come non notizia di Reato e dopo la denuncia contro di Lui, INVECE, HA TENTATO DI far SOSTITUIRE i supporti MAI DEPOSITATI con NUOVI CD trasmessi in data 23.01.018!!
- 6) Il Rossati solo il 24,.01.019 (dopo l'esito negativo dell'operazione ex art 360 cpp svolta in cancelleria a Milano prima sezione penale in data 18.01.019 e disposta da procura di Brescia) ha consegnato su sollecitazione del TRIBUNALE supporti MA tali supporti sono diversi da quelli a lui dati in origine sia per struttura e cartelle che per supporto esterno su cui mancano le scritte con pennarello ed inoltre vi è modifica nelle etichette (dati rilevati già nel verbale del 2 febbraio da Marini consulente del Pm di Brescia e dallo stesso nella sua bozza)
- 7) ERGO NON VI è MAI STATO DEPOSITO DELL'unica copia PG ed il RosSATI NON la consegno', forse perché non era stata a lui consegnata dalla cancelleria avrebbe dovuto restituirla al Pm.

Il deposito dei supporti mai prima depositati dal Pm non poteva essere fatto dal perito del tribunale. Il Rosati avrebbe dovuto riconsegnare i supporti al Pm Il Pm NON LI AVEVA MAI DEPOSITATI!! Come poteva il Rossati Depositarli ??Il Rossati nella sua nota del 24.01.019 di accompagnamento non dice se CIO' CHE DEPOSITA Siano i supporti a lui consegnati nel luglio 2016 o se lui li aveva già consegnati al pm che glieli aveva dati in origine ----

Il TRIBUNALE SOLLECITA (per quanto risulta dalla nota del Rossati del 24.01,.019) il deposito di supporti Ma il Tribunale non poteva farlo perché i cd non erano mai stati oggetto né di richiesta né di deposito del Pm !!Atto ABNORMe !! non previsto dalle norme e quindi nullo e che rende inutilizzabile nulli tutti gli atti e depositi e supporti e trascrizioni atto viziato da eccesso di potere

7BIS) Ed ,inoltre , non vi è piu nemmeno 'l'unica copia pg dopo che era venuta già meno ,essendo scomparsa la copia AG(secondo Martinelli in origine unica prodotta)

- 8) VI è QUESTA NUOVA COPIA DI CUI NON SI SA NULLA che non è ne' quella AG né quella PG
- 9)i supporti audio e decreti e verbali non erano versati nel fascicolo dibattimentale in violazione dell'art 431, 454 cpp

Nel Verbale del 23.06.2017 la difesa Carosiello non avendo dal tribunale ricevuto risposta , deposita altra memoria con la quale ribadiva la ritenuta nullità delle intercettazioni telefoniche e di quant'altro oggetto di eccezione presentata alla scorsa udienza relativa alla tardiva iscrizione del registro degli indagati del carosiello e alla mancata comunicazione degli avvisi ed altro , chiedendo anche l'espulsione dal fasciocolo dei brogliacci

Il TRIBUNALE SUCCINTAMENTE DECIDEVA " il tribunale sulle questioni oggi proposte dall'avv.Iaria ";rilevato che ogni questione sul contenuto del fascicolo del dibattimento andava proposta ai sensi dell'art 491 cpp prima della declaratoria (già intervenuta) di apertura del dibattimento; ribadito il tenore dell'odierna ordinanza "appena pubblicata in udienza "nella quale si è concluso per l'insussistenza di ipotesi di nullità e si è rimandato alla fase decisoria la valutazione delle eventuali inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dall'ag di torino prima della Trascrizione degli atti Al PM di Milano

PTM Rigetta le eccezioni odierne e dispone procedersi oltre "

Ma Come poteva il sottoscritto Carosiello muoversi processualmente in modo diverso.

I CD NON ERANO STATI PRODOTTI né dal pm né dal gip NEL FASCICOLO !!quindi

- 1) Era il tribunale che , controllando i depositi ed il fascicolo formato dal gip ,non essendoci i supporti ,non doveva ammettere la perizia trascrittiva
- 2) La presente difesa, dal canto suo, ha formulato le eccezioni ed aveva chiesto che non si procedesse a trascrizioni
- 3) Inoltre, solo quando ha avuto la possibilità tramite consulente di verificare analizzare i supporti Né ha evidenziato tutte le anomalie e violazioni di norme ed altro eccependo anche inutilizzabilità e nullità ex art 178 lettara be c. Il tutto con una CHIARA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA dEL CAROSIELLO DERIVANTE DAL MANCATO DEPOSITO DEI CD e dei supporti e dei decreti e verbali ed altro

In realtà il Pm non ha mai depositato le intercettazioni o meglio i supporti contenenti conversazioni

Inoltre, ora per come sopra detto non vi è non solo la copia AG (quella di cui parlava Martinelli) Ma nemmeno la copia PG prima nella disponibilità del Pm e mai prodotta . Oggi, vi è una copia prodotta da Rossati diversa che non è quella a lui consegnata.

Pertanto ,non solo non vi è autenticità ma addirittura non vi sono i supporti contenenti le intercettazioni ma vi sono diversi supporti diversi non solo perché visivamente sono diversi (mancano le scritte sui dvd) ma anche sono diversi per struttura delle cartelle ed anche le etichette sono diverse Ergo Non vi è AUTENTICITA'.

IL TRIBUNALE Di MILANO CON ORDINANZA DEL 29.03.018 aveva rigettato le eccezioni della presente difesa affermado che allo stato non vi erano dubbi sull'autenticita' dei supporti

MA ,OGGI, CERTO CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI FATTUALI e scientifici derivanti da analisi strutturali e visive dei supporti PER AFFERMARE che NON VI è AUTENTICITA' MA DIVERSITA'DEI SUPPORTI

NON SI POSSONO SFORNARE DISCHETTI COME PANE senza rispettare le norme e a lesione del diritto di difesa del Carosiello , <u>chiedendo sostituzioni ...che seMBRANO AVER IL SAPORE DI CONFESSIONE DI ERRORI PRESENTI</u>

I dvd, inoltre ,di cui parla il Tribunale, per come detto sopra per affermare non si comprende come ,l'autenticità , visto che comunque si tratterebbe di supporti diversi, supporti che sono stati oggetto di attività estrattiva per rilascio copie ad opera del perito Vitiello SONO RISULTATI ESSERE inviati da Milano e non da Torino (come direbbe Il Tribunale, vedasi verbale che si allega del 16.7018) Nel verbale si indicano lo squarcio sulla busta dal lato in cui non vi sono timbri Quindi non vi è nemmeno la provenienza da Torino ed allora?? Quale autenticità ??

A cio' si aggiunge per come da bozza del consulente del PM di Brescia DOTT MARINI che i <u>CD ora presenti nel fascicolo perché depositati da Rossati</u> (supporti diversi da quelli provenienti da Torino e nella disponibilità del PM mai depositati)su disposizione del tribunale (atto abnorme) non corrispondono (sono state fatte le verifiche degli hash e delle strutture e dei player e del volume proprietario) con quelli creati presso la procura di TORINO

RICORDIAMO CHE IL MARTINELLI AVEVA all'udienza del 21.06.018 affermato a pag 137 delle trascrizioni che cio'che rilevava per verificare l'autenticità l'assenza di manomissioni tra cd e' il confronto degli hash Ergo verificata dal consulente della Procura di Brescia la differenza di hash tra cd si ha differenza di supporti e non autenticita' e modificazione alterazione non solo non autenticità

PROBLEMI del mio consulente nello svolgimento della Sua attività nelle precedenti operazioni 360 cpp

- 1) Intanto la **mancata partecipazione all'estrazione dei dati dal server** per come e nei termini di cui sopra
- 2) Inoltre, Il nostro consulente per come da verbale del 25.10.018 di conferimento incarico Marini e quindi per come da imposizione del pm di contro alla nostra eccezione **non ha** ottenuto le copie (difetto del contraddittorio in violazione dell'ordinanza gip per cui si è già eccepita nullità su cui si insiste che il Pm ha rigettato senza averne il POTERE) dei cd estratti dal Marini a Milano e Torino nel corso del 360 cpp ! IL PITZIANTI Le ha dovute richiedere al consulente che solo dopo li inviava telematicamente al nostro consulente ma in forma che non riusciva ad aprire, tanto che lo stesso lo comunicava .Ma come da pec il Marini addebbitava cio' ad una compressione dei files da parte sua ed ad una pasword che lui Marini avrebbe inviato. (pec del 1 marzo 019 che si allega con cui il consulente Marini inviava bozza) Puntualmente, codesto avvocato presentava richiesta ed istanza per ottenere copie che consentissero al proprio consulente di operare ergo che si aprissero . Si formulavano contestualmente eccezioni di nullità(si allega) Ma nulla il consulente ricevuta la pasword non riusciva ad aprirli ed analizzava invece quanto risultava da verbale di operazioni conclusivo che si allega con ogni allegato che si analizzerà a breve il pm non rispondeva in alcun modo e si formulava istanza affinchè il pm decidesse sulle varie istanze depositata il 15.maggio 019
- 3) Ma già mia difesa comunicava con istanza DEL 20.11.2019 al pm Pappalardo tali difficoltà e chiedeva nuovi copie con nuova estrazione in presenza dei due consulenti; viceversa su stessa istanza il pm rispondeva solo il 16 maggio019 (dopo vari sollleciti che si producono)" visto si rappresenta che il difensore della persona offesa puo' ottenere copia dei supporti informatici depositati dal consulente tecnico del pm si rigetta eccezione di nullità (MA COME??) PUO? UN PM RIGETTARE ECCEZIONE DI NULLITA' o deve fare cio' che è richiesto dalla legge!!!

CONCLUSIONI DEL 360 cpp

ANALIZZO UNA "ANOMALIA VOLUTA" FONDAMENTALE CHE HA CONSENTITO DI CHIUDERE LA CONSULENZA A TARALLUCCIO E VINO A FAVORE DEL PROCURATORE DI MILANO

INIZIAMO

Nella specie rappresento che nell'istanza depositata in cui in calce vi è provvedimento del pm

pagina 55 di 111

Pappalardo del 16 maggio 019 vi sono allegate due pec una inviata da Cesare Marini a Pitizianti il 7 marz o 019 alle ore

E l'altra precedente del 6 marzo 019 inviate dal pitzianti al Marini

Il Pitzianti rappresentava che non era possibile aprire cd e si richiedeva copia e di rispostaCcesere Marini rappresentava che i cd suoi si aprivano senza errori e non capiva dunque come mai li

riscontrasse

e: RILEVANZA ERRORI sulla creazionelone .150 giovedì 7 marzo 2019 - 09:24

Da: cesare.marini69@pec.it

A: studioperitalepitzianti

Buon giorno, li ho provati anche lo e non mi danno erroi probabilmente sarà un problema di trasmissione.

Io non ho più i DVD originali ma solo gli ISO che sono quelli inserite nel sito, per cui sono da richiedere alla segreteria della PM. Ho infatti parlato con lui e mi ha detto di richiederil direttamente in Procura.

Per quanto riguarda la CT, speravo di depositare la prima parte relativa agli hash invece il pm vuole che depositi tutto al termine del quesito per cui, essendo il 360 esclusivamente sugli hash, invierò solo la relativa parte per le osservazioni.

Buona giornata Cesare Marini
Il 06/03/2019 10:58, studioperitalepitzianti ha scritto:

Gent.mo collega,
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione dati
ti informo che le nr. 6 cartelle ZIP che mi hai inviato unitamente al codice d'accesso 9735_17_carosiello l'estrapolazione de l'estrapolazione de

sono momentaneamente bloccato.

Prima di scriverti questa mia mali, ho accuratamente analizzato il tutto per assicurarmi sulle operazioni effettuate.

Considerato che devo analizzare tutto il contenuto in modo chirurgico, ti chiedo la cortesia di potermi inviare ogni singola copia conforme a quelli in tuo possesso, e con apposta sopra di ogni singolo DVD la tua firma in modo che gli stessi permettano di aprire la prima videata AREA per l'inserimento delle chiavi d'accesso.

aprire la prima videnta ANCA per incon permette tali operazioni.

Il programma MCRPlayer non permette tali operazioni.

Questo il mio indiritzzo: STUDIO PERITALE PITZIANTI Via Gorizia,74 09045 Quartu Sant'Elena (CA) un posta celeré mi permette di ricerverli in 2 giorni. Cordiali Saluti Pitzianti

CONFESSIONE NESSUN PROBLEMA PER I CD TENUTI DAL MARINI :DATO ESSENZIALE

Ancora prima

Il consulente Marini aveva detto con molta fermezza

Pagina 1 di 1

Da "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>
"studioperitalepitzianti" <studioperitalepitzianti@legalmail.it>, "Carlo Pappalardo"
<carlo.pappalardo@giustizia.it>

Data venerdì 1 marzo 2019 - 15:25

9735/17

Buongiorno, le invio il testo relativo alla CT del fascicolo in oggetto relativa alla prima parte del quesito ovvero il calcolo degli hash. I dvd ho iniziato a caricarli ma sono piutosto grossi per cui deve avere un attimo di pazienza. Sono compressi con parola chiave che verrà comunicata mezzo sms appena scaricati i dvd. Rimango in attesa di sue osservazioni. Cordiali saluti Cesare Marini

Allegato(i)

ct_ctp.pdf (811 Kb)

Ergo <u>FINO A 7 marzo 019 le copie si aprivano funzionavano non vi erano errori</u> PER CONSULENTE MARINI				
CI SI è RECATI IN segreteria per ottenere copie dei cd ma non è stato possibile ottenerle				
IL 30 maggio 019 MAGICAMENTE VIENE depositata consulenza d AL Marini in cui lo stesso dice di poter rispondere al primo quesito affermando con certezza che gli hash non corrispondono e che l'accertamento avviene in modo oggettivo su calcolo matematico ma ha rappresentato di non poter proseguire con il secondo quesito perché mancherebbe la psword che farebbe accedere aprire i cd !E DA QUI TUTTO IL NOSTRO STUPORE				
CI SI SAREBBE ASPETTATI DI TUTTO MA QUESTO NO !! Perché??				
Perché è smentito dalle stesse carte che promanano da consulente MARINI				
MARINI DA' ATTO DELLE DIVERSITA' DI MEMORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA' DELLE CARTELLE DEL VOLUME PROPRIETARIO che ,invece, afferma dovrebbero essere uguali da ì' atto che gli hash non corrispondono				
Ma si blocca Sul secondo quesito affermando di non essere riuscito ad ottenere le pasword per poter ascoltare le intercettazioni d'interesse (pag 13) VEDIAMO DI CHE PSWORD PARLIAMO				

	P/P 9735/17 RGNR RGNR PM RDECCIA D (CORP.)
	P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM
	Oggotto: B/D 0775 /57 peur
	Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password accesso intercettazioni AREA
1	Mittente: "cesare marinico and the state of
	Mittente: "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it> Data: 14/03/2019, 10:26</cesare.marini69@pec.it>
1	A: procuratore.procura.milano@giustiziarest it Code 8
	ID-Messaggio: <06fbf653-4366-2906-04012
	Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60.5.3
	Versione-MIME: 1.0
-	Content-Types multi-net
	Content-Type: multipart/mixed; boundary="838A9684970C63ABB3FFC14F" Content-Language: it
	amguage, (t
	Egregio Sig. Procuratore,
	In data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura d
	Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RG
	BRESCIA per la verifica del file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 9735/17 RG Milano in carico al dott. Adriano SCUDIERI.
	Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che perme l'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe asserta di
	l'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimer
100	penale. penale ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimer
	Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta modo che possano fornirmela permettendomi così di terminare la consulenza.
	La password potra essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare marini69@pec.it
	potra essere comunicata via PEC all'indirizza
	and mornizo Cesare marini 69@pec it
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di passurant a l'allego l'allego l'autorizzazione alla richiesta di passurant a l'allego
	Le alliego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.
]	Le allego l'autorizzazione alla richiarta di
1	sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti
 	sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.
]	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma di sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saiuti Cesare Marini
]	sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati:
	sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati:
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma di sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saiuti Cesare Marini
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf
	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma de sost. Dott. Carlo PAPPALARDO. Distinti saluti Cesare Marini —Allegati: 9735_17_richiesta password_milano.pdf

SONO LE PASword che permettono l'accesso al programma della ditta area la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento penale in cui dovevano pagina $60 \ di \ 111$



	P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM	
	Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR DNA RRECCUA	
1	Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano password accesso intercettazioni AREA Mittente: "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it> Data: 14/03/2019 10:26</cesare.marini69@pec.it>	- Richiesta
1	A: procuratore procura, milano@giustiziacest it Co. L.	
	<carlo.pappalardo@giustizia.it> ID-Messaggio: <06fbf653-4366-3906-0d0c-d2e5f81f980b@pec.it> Agente-Utente: Mozilla/5 0 (Mindon) 177-178-178-178-178-178-178-178-178-178-</carlo.pappalardo@giustizia.it>	
	Thunderbird/60.5.3 (Wildows N1 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100;	101
1	Versione-MIME: 1.0	
1	Content-Type: multipart/mixed; boundary="838A9684970C63ABB3FFC Content-Language: it	14F" · ·
	Egregio Sig. Procuratore,	
	In data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9 BRESCIA per la verifica del file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo Milano in carico al dott. Adriano SCUDIERI.	. Procura del 9735/17 RGN
	Per poter terminare l'incaries anno	
1	Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password l'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del penale.	che permette procedimente
	Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mi modo che possano fornirmela permettendomi così di terminare la consulenza.	a richiesta in
1	La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare marini 69@nec is	
1	Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entramb sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.	e a firma del
	Distinti saluti	
1	Cesare Marini	
]	Allegati:	
	9735_17_richiesta password_milano.pdf	
		707 kB
di 1		
		20 /05 /2010

MA IL DOTT SCUDIERI HA INDICATO

1)Che tali pasword non sono in atti del procedimento
2 invece che li potranno richiedere al gruppo area



Presso il Tribunale Ordinario di Milano

Direzione Distrettuale Antimofia

N._727/15 R.G.N.R. mod. 21

Al Sig. Procuratore della Repubblica sede

Milano, 16.03.2019

Oggetto: istanza consulente tecnico Cesare Marini xelativa al fascicolo 9735/2017 RGNR Brescia

Con riferimento all'istanza in oggetto si rappresenta che <u>nulla osta al rilascio</u> della password indicata, che non è peraltro presente agli atti del procedimento penale e che deve essere direttamente richiesta, dall'istante, alla società AREA (helpdesk@area.it – nr. verde 800.900.922).

Cordiali saluti.

IL PROCLICATORE DELLA
REPUBBLICA
SCUDIERI A DALANO – Sost.

(©) 20122 Milano - Via Carlo Preguglia n.1. g/o Palazzo di Giustizia — V p. stanza 5.11 \$6.02.54333553 (\$) 02.54338079 | Q. adriano soudier@giustizia.it IL MARINI DICE CHE IL GRUPPO AREA DA LUI CONTATTATO non riuscisse a TOGLIERE BLOCCO MA NON HA FORNITO PROVA

Il Marini per gruppo area Parla di blocco e non di pasword Perché? Lapsus froidiano LO DIREMO A BREVE

IL MARINI NON FORNISCE PROVA Dobbiamo crederlo sulla parola!!

Inoltre, il gruppo area gli avrebbe detto di rivolgersi alla procura di Torino La quale nonostante pec non ha risposto ED allora, ancora, per magia tutto si chiude a dispetto di tutti .

II Consulente, inoltre,consegna, NON PRODUCENDO IL VERBALE DI OPERAZIONI PERITALI FATTE PRESSO PROCURA DI TORINO :quelle in cui si è proceduto o meglio si dovdeva procedere ad acxccedere al server ed in cui io ed il mio legale e consulente siamo stati butrtati fuori nella fase di pretesa estrazione dei dati dal erver dei dati fonici relativi alla mia utenza i cui cd NON SI APRONO ED I CUI CD SEBBENE SI ESTRATTI DAL SERVER NON SONO AG MA ANCORA PG

IL PM CHIUDE INDAGINI e CHIEDE ARCHIVIAZIONE PROPRIO QUANDO La mia difesa aveva formulato istanza di avocazione delle indagini , ma il procuratore gernerale ha risposto che ormail fascicolo eras passato al gip che doveva decidere! Si copia immagine della richiesta di archiviazione!!



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il

Tribunale Ordinario di Brescia

Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Carlo Pappalardo
Città Giudiziaria – Via L. Gambara n. 40 – cap. 25121 Brescia
Tel. 030/7675333(diretto) – 5204 (Segreteria) – 5346 (P.G.) – 030/7675097 (fax)
e – mail carlo.pappalardo@giustizia.it

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- artt. 408, 411 c.p.p., 125 d. lgs. n. 271/1989

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari - sede

Il Pubblico Ministero, dott. **Carlo Pappalardo**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di **Adriano SCUDIERI**, in relazione al reato p. e p. dall'art. 323 e 612 c.p.

Osservato preliminarmente, che in seguito a formale opposizione alla richiesta di archiviazione datata 17.7.2017, il G.I.P. del Tribunale di Brescia all'esito dell'udienza, ex art. 409 co.2 c.p.p., con ordinanza datata 24.7.2018, indicava come necessaria in ordine alle determinazioni sulla richiesta di archiviazione l'esecuzione di accertamenti volti a verificare la conformità dei files audio riversati nei dischetti prodotti nel fascicolo processuale pendente davanti al Tribunale di Milano con i dati riferibili al Carosiello contenuti sul server della Procura della Repubblica di Torino, indicando, in caso di verificata non conformità del numero dei files o della loro durata, il contenuto degli eventuali files espunti (in tutto o in parte) ovvero in altro modo modificati;

Rilevato che al fine di dare esecuzione a quanto richiesto quest'ufficio disponeva l'esecuzione di una consulenza tecnica, ex art. 360 c.p.p., che consentiva di verificare la difformità degli Hash dei files contenuti in quattro dvd "2b3" creati nel server della Procura di Torino e i quattro dvd acquisiti presso il Tribunale di Milano. Le successive operazioni di ascolto delle intercettazioni, necessarie per valutarne l'attendibilità non sono state effettuate dal consulente tecnico poiché le password necessarie per l'ascolto non sono state reperite. In particolare alla richiesta della predetta password, autorizzata dallo scrivente, inoltrata dal consulente tecnico via P.E.C., la Procura della Repubblica di Torino ad oggi non ha risposto, mentre il Tribunale di Milano ha riferito di non esserne in possesso. Infine la società Area interessata ha comunicato l'impossibilità di aggirare il blocco della password.

Ritenuto che alla luce dell'impossibilità oggettiva di accertare se le intercettazioni contenute nei dvd trasmessi al Tribunale di Milano corrispondano alle intercettazioni contenute nei dvd, formati dal consulente tecnico, presso la sala server della Procura di Torino, non sono emersi ulteriori elementi che possano in qualche modo modificare il giudizio espresso con richiesta di archiviazione del 17.7.2019, che qui si intende integralmente richiamata.

PQM

chiede l'archiviazione del procedimento con conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio. Nulla in sequestro.

Brescia, _ - 1 0TT. 2019

WProcuratore della Repubblica dott, Carlo Pappalardo sost.

- 1 OTT. 2019

Visto,

Il Procuratore della Repubblica f.f. dott. Carlo Nocerino

presso il Tribunale di Brescia
Depositato in Segreteria
IL CANCELLERE B3
D.ssa(Giusene dellitto)



- IL PM PAPPALARDO con la richiesta di archiviazione NON SOLO FA PROPRIE le conclusioni del Pm ma CERCA , anche, DI NASCONDERE DATI FONDAMENTALI e Chiude
- 1)Affermando in maniera sibillina(sotto SILENZIO) il passaggio della diversità degli hash e non menzionando le diversità riscontrate dal Marini in termine di memorizzazione dati ed in termini di cArtelle e dei volume proprietari e dei programmi che lui stesso dice dovrebbero essere uguali in quanto dovrebbero essere copie che derivano da stessa fonte MA IL PM NULLA DICE
- 2) affermando che il mancato reperimento delle pasword necessarie per l'ascolto delle intercettazioni impedivano le successive operazioni di ascolto
- 3) affermando che il procuratore di Torino non aveva risposto alle pec inviata da consulente Marini con sua autorizzazione e che il gruppo area verbalmente diceva di non poter porre Sblocco

Fantastico ed assurdo per diversi motivi

- 1) Intanto quali pasword si vogliono per l'ascolto !!!?
- 2) LE UNICHE PASWORD ,CHE SONO STATE SEMPRE LE STESSE e cioè QUELLE CHE SONO STATE UTILIZZATE PER APRIRE TUTTI I CD SFORNATI NOTI A TUTTI PERCHÉ PIU' VOLTE COMUNICATE DAL PROCURATORE DI TORINO anche con invio dei cd al gip di Brescia , sono individuate in modo certo sempre uguali e sono le stesse utilizzate da Vitiello il 16 07.018 per fare copia di copie di cd prodotte da pm Scudieri a Milano per sostituirli con quelli originali in data 23.01.018 e sono le stesse utilizzate da Rosati per perizia trascrittiva e da Pitzianti per i verbali ed operazioni del 22.06.018 su disposizione del gip di Brescia per confrontare cd trasmessi dal Procuratore di Torino inviati il 22 marzo 018

Si riportano in immagine le pasword presenti nei diversi atti del

processo penale BEN NOTE A PM SCUDIERI CHE RICEVEVA I CD DA PROCURATORE DI TORINO in data 22 gennaio 2018 dove sono riportate vedasi comunicazione che si allega e si riporta in immagine SCUDIERI NON VUOLE CHE SI FACCIA ACCERTAMENTO!! OSTACOLO E DOLO DEL PM!!





PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di Torino

Prot. n. . 865 /2018/829 Ris.

TORINO, 20 marzo 2018

Alla Guardia di Finanza di TORINO
Al Nucieo di polizia economico-finanziaria
Alla cortese attenzione del Comandame, col. Stefano LOMBARDI

A seguito della richiesta della S.V., prot. nr. 82596/2018 del 15.03.2018; finalizzata alla esecuzione della delega conferita in data 1.3.2018 dalla Procura della Repubblica di Brescia si significa quanto segue.

L'attività disposta dal pubblico ministero di Brescia equivale ad una precedente richiesta di parte, autorizzata dal Tribunale di Milano in data 10.2.2018, così come poi precisata in una memoria depositata dalla difesa del Carostello in data 21.2.2018. In proposito, in questa sede si confermano i medesimi contenuti già espressi (m allegato la nota predisposta dalla Procura della Repubblica di Tormo in data 23.2.2018), in ordine alla impossibilità di questo Ufficio di consentire l'accesso al server delle intercettazioni al consulente di parte perché proceda all'estrazione di quanto richiesto, essendovi ragioni di ordine giuridico e di sicurezza che non rendono praticabile tale soluzione.

Per quanto concerne, invece, la acquisizione di "copia autentica degli originali dei file audio delle conversazioni rigeribili all'odierno opponente che attualmente si trovano sul server della Procura della Repubblica di Torino", così conse disporta in data 1.3.2018 dal Giudico del Tribunale di Brescia, dr. Bianchetti, si consegnano alla S.V. i relativi supporti, realizzati mediante procedure informatiche in grado di assicurare la provenienza, l'integrità nonché l'esatta corrispondenza fra i contenuti originali del server e quelli in copia, trasposti sui DVD allegati alia presente, ancora una volta formalmente confermando tale corrispondenza:

	TIPOLOGIA	BERSAGLIO	O/R.I. PM	SESSIONE	PASSWORD F7CFA3C0-31B76ED6-806BC257
_	The second secon	3482376578	1446/2013	263	D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF
	417112	3382901118			D64BB5C5-C899008C-r02c276D1
	1 DVD 1 DVD	3357764938			7D319642-938C2F99-2F5B070C

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica di Armonda Spataro

ERGO LA CHIUSURA E' VOLUTA . Non SI è VOLUTO PROCEDERE NELLE INDAGINI e cio' lo si afferma con certezza 1)Le pasword vi erano

2)le pasword erano presenti in atti, atti che erano stati esaminati dal consulente Marini all'inizio delle operazioni peritali in data 25.10,.019, quando esaminando proprio appunto i cd inviati dalla Procura di Torino nel mArzo 018, ha potuto vedere le pasword nella lettera di accompagnamento ai cd che si è prodotta sopra in immagine.

3) il Pm Scudieri Le conosceva non e' vero che non sono negli atti basta pensare agli atti di Rosati ED agli atti di Vitiello ed ai cd che lui stesso ha prodotto in gennaio 2018!

4)Le conosceva il Rosati che per come è stato chiamato a restituire cd che non aveva, lo aveva dichiarato il 18.1.018, poteva essere richiamato anche dal pm per ottenere pasword

5) Le conosceva il pitzianti che lo disse al Marini

Il PM Pappalardo ancora aggiunge, quasi a bloccare a scongiurare ogni altra indagine , che non erano emersi elementi ulteriori ?? ASSURDO ? e tutto quello che finora è stato riscontrato nel corso del 360 cpp ed in particolare le diversità degli hash che per come dice maresciallo Martinelli ,gdf procedente, sono quelle che sanciscono se i cd sono stati modificati e le differenze nella memorizzazione e nei volume proprietario :tutto presenti in consulenze dei vari consulenti anche ultime e nella bozza ed ancora

Altro dato fornito al Carosiello da Ptizianti IMPORTANTISSIMO CHE SMONTA LA CONSULENZA E LE CONCLUSIONI POSTE E LA STESSA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE:

le conversazioni tra i due consulenti che si allegano in quanto date per ragioni di difesa, SONO SCONVOLGENTI IL Marini è sicuro che sono alterati ma in consulenza non lo dice MARINI CHIAMA PITZIANTI SCONVOLTO DA CIO' Che ha trovato analizzando i cd



Trascrizione Integrale

STUDIO PERITALE MARIANO PITZIANTI via Gorizia, 74 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA)

000000000000000

Parlatori in ordine di presenza:

CTPM Cesare Marini

CTPO Mariano Pitzianti

PARLANTE	TRASCRIZIONE INTEGRALE
CTPO Pitzianti	Pronto?
CTPM Marini	Ciao, sono Cesare Marini, ti disturbo?
CTPO Pitzianti	Oh, ciao Cesare, sì sì, dimmi
CTPM Marini	Mi serve un'indicazione da te velocissima, sempre sulla nostra cosa. Allora, se io dal server di Torino faccio l'operazione che abbiam fatto, se è o non è una copia o comunque l'originale iniziale dovrei trovarmi il player e tutto come quella di Milano, qiusto?
CTPO Pitzianti	Esatto
CTPM Marini	Domandona, esatto, perfetto è completamente diversa, ha degli xml diversi
CTPO Pitzianti	Sì, lo so che è diversa, infatti
CTPM Marini	Le linee tredici
CTPO Pitzianti	È l'osservazione che ho fatto io
CTPM Marini	Sì sì
CTPO Pitzianti	inizialmente perché (inc) del backup non varia (inc)

CTPM Marini	Esatto
CTPO Pitzianti	Il backup è quello
CTPM Marini	Esatto
CTPO PItzianti	Rimane questa è una delle
CTPM Marini	È solo una conferma
CTPO Pitzianti	Delle condizioni che
CTPM Marini	Mh
CTPO Pitzianti	Che io ho portato avanti, ma a parte questo
CTPM Marini	Certo, certo
CTO PItzianti	Ma ce ne sono anche altre
CTPM Marini	Sì, ma io sai cosa c'è? Che non voglio uscire dal quesito, in modo tale che io il quesito lo chiudo tranquillamente e va bene anche all'avvocato e tutto, dopo di che se il PM decide di farmi fare qualcos'altro, bene, però dopo che mi hai detto quello io ho curiosato e giustamente se un back cioè se la copia originale il player deve essere uguale a quello di Milano che abbiam fatto per ultimo, no son diversi, uno è tredici, uno è trentacinque, l'xml è diverso
CTPO PItzianti	Sì, ma infatti nella mia relazione io l'avevo messo nella mia mia relazione, tu non la conosci
CTPM Marini	No, io non ce l'ho quella
CTPO PItzianti	Non la conosci, ma in una mia relazione ho <u>detto che un backup</u> fatto al momento della chiusura delle operazioni di <u>intercettazioni</u>
CTPM Marini	Sì sì sì
CTPO Pitzianti	Deve rimanere ehm genuino in tutti i suoi parametri, per cui se noi andiamo a vedere il tu hai fatto una domanda o l'ho fatta io, non mi ricordo lì all'Area, quando ci

CTPM Marini	Non ricordo
CTPO Pitzianti	Che addirittura è <u>cambiato anche non il player, ma addirittura</u>
	il loro software di acquisizione, oltre che il player, eh il player
	<u>è una versione diversa</u>
CTPM Marini	E sì, mi ricordo la domanda, me la ricordo la domanda però
	non mi ricordo chi l'ha fatta
CTPO Pitzianti	Eh
CTPM Marini	Sì, però comunque così convalidiamo che io ho due copie
	completamente diverse
CTPO Pitzianti	Sì
CTPM Marini	Quindi il confronto per forza niente dai tutto qua, volevo solo
	una curiosità mia perché sto scrivendo due righe e quindi va
	bene, molto gentile
CTO Pitzianti	Sì, guarda che io ho fatto anche degli altri para all'inizio, ho
	fatto anche delle altre comparazioni
CTPM Marini	Sì
CTPO Pitzianti	Che potrebbero rientrare nel successivo tuo incarico, dove i (inc)
	dati
CTPM Marini	Sì
CTPO PItzianti	E dati (inc) sono diversi
CTPM Marini	Mamma mia, che disastro che disastro
CTPO Pitzianti	Adesso, ieri stavo facendo un un esperimento
CTPM Marini	Sì
CTPO Pitzianti	Tra il calcolo delle onde che non si può arrivare a un oggettivo
CTPM Marini	Mh
CTPO PItzianti	Ma rimane soggettiva la cosa
CTPM Marini	Certo

CTPO Pitzianti	E mi stavo facendo anche un calcolo su ulteriori tempistiche e comparazioni di segnale audio, del segnale sonoro, ma effettivamente
CTPM Marini	Sì
CTPO Pitzianti	Rimane sempre un qualcosa che non è statistico, o meglio che non è strumentale e non essendo strumentale rimane sempre nel soggettivo
CTPM Marini	Ma certo, ma io infatti voglio basarmi anche sul fatto di dire al PM guardate, gli hash son diversi è inutile far la seconda parte della
CTPO Pitzianti	Perché questo
CTPM Marini	Del
CTPO Pitzianti	Perché questo è oggettivo
CTPM Marini	Esatto, e voglio andar su quello anch'io, penso va bene
CTPO Pitzianti	Io ieri ho parlato con l'avvocato ieri, gli ho parlato le differenze tra l'oggettivo e il soggettivo, tra lo scientifico e il non scientifico
CTPM Marini	Certo
CTPO Pitzianti	Per cui io le mie cose le ho dette, valuta tu ora il da farsi, va bene?
CTPM Marini	Ma io voglio (inc) fare così. Va bene dai, ti ringrazio, scusa il disturbo
CTPO Pitzianti	Prego, ciao stammi bene, ciao
CTPM Marini	Ciao, buona giornata, ciao
	Fine conversazione

ERGO TUTTE EC DUE I PERITI CONCORDANO; Marini dice E'UN DISASTRo ..Hash non corrispondono e volume proprietario player sono divesi

DICE MARINI HO DUE COPIE DIVERSE.... aGGIUNGE MARINI unica analisi corretta e' quella tramite Gli hash ,le antre non sono oggettive e rappresenta che era inutile la

seconda parte del quesito ALLORA PERCHÉ IL CONSULENTE MARINI ha chiuso la consulenza nel modo indicato Perché non ha detto che tutto cio' che aveva riscontrato era sufficiente per affermare alterazione diversità manomissione!? IL pM Pappalardo e Marini sono stati denunciati per le condotte tutte sopra descritte

L'audio è stato allegato e poi trascritto dal Pitzianti che sarà pronto ad essere escusso ANZI SI CHIEDE ESCUSSIONE del Marini su tali conversazioni con il Pitzianti e sul contenuto e si chiede che il Ptizianti sia sentito sul contenuto di tali conversazioni su come sono state ottenute sdu come sono state trascritte

3) Sono state FORMULATE ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CONSULENZA depositata dal dott MARINI

OLTRE A TUTTE LE ECCEZIONI GIA' formulate nel corso del 360 cpp,

SI RAPPRESENTA ANCORA A RIPROVA ANCHE DELLA VOGLIA DI INSABBIARE E NON INDAGARE

CHE IN DATA 13.06.019 si depositava memoria in cui si spiegava tutto questo e che le pasword vi erano e che quindi la consulenza era nulla e se ne eccepiva appunto la nullità ex art 178 lett a b e c cpp MA IL PROCURATORE DOTT PAPPALARDO DOPO LA NOSTRA AVOCAZIONE depositata a settembre 019 cosa fa ?? CHIEDE ARCHIVIAZIONE!! NON GLI INTERESSA CIO' che gli viene provato e cioè l'esistenza di pasword VUOLE SOLO ARCHIVIARE NON FARE AVOCARE e Si GLI ERRORI , chiamiamoli cosi', sono troppi ed una avocazione sarebbe una scure!! "

Al PM presso la procura del tribunale di Brescia dott Pappalardo

Al ProCuratore capo Del tribunale di Brescia

ALGIP del Tribunale di Brescia dott Bianchetti

AI CSM

Al Ministero DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al procuratore generale presso la corte di cassazione

Proc n 9735/17rg mod 21 Istanza Nell'interesse di Carosiello Francesco rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppina Iaria Premesso

-Che tante sono state le eccezioni di nullità già sollevate in tale procedimrento n 9537/17 nelle operazioni ex art 360 cpp rche doveva essere di agevole svolgimento ma che invece lo ha visto invaso da tante "difficoltà" oltre che dalle" abnormità" e scomparse e comparse di cd

pagina 76 di 111

e da violazioni del diritto di difesa (nullità ex art 178 letta c cpp e da violazioni nell'esercizio del potere e funzioni del Pm (ex art 178 lett B) da violazioni da eccesso di potere 178 lett a cpp,

Tutte evidenziate dal presente difensore con istanze e memorie di nullità depositate e con denuncia querele diverse si allegano due denunce già presentatr perché di interesse per tale istanze ed eccezioni e altra che è stata presentata stamane dal sig Carosiello per i fatti occorsi e scoperti ieri

- Che ogni circostanza evidenziata e di cui è stata eccepita nullità e' grave !!
 - a) vedasi quanto successso in sede di estrazione dei dati dal server 21.11.018(se è stsata estrazione dei dati dal server , il nostro consulente non lo ha potuto verificare Si rinvia per questo a eccezioni e denuncia penale già presentata e alla relazione del consulente pitzianti) in cui non si è consentito ne' al consulente nostro ne alla difesa né al Carosiello di essere presenti nel 360cpp per l'estrazione dei cd relativi all'utenza 578 finale in uso al carosiello ed in cui non si è consentito di verificare nulla né la memoria di massa né i collegamenti client ed altro (si rinvia per questo alle eccezioni di nullità già presentate e alle deduzioni apposte nello stesso verbale di operazioni avvenuto in corso di 360 cpp e per come da denuncia presentata l'1 gennaio 019 che si allega con ratificsa di ricezione con allegata relazione del nostro consulente che è dettagliata);

SI ECCEPISCE FIN d'ora la nullità della consulenza depositata dal dott Mariniin data 30 maggio 019 senza nessun avviso dalla Cancelleria a codesto difensore anche per mancata allegazione del verbale del 21.11.018 (verbale in cui il consulente dimentica anche di apporre data) oltre a tutto quanto si dirà di seguito

b)vedasi quanto emerso in data 18/01/019 in cui II CTp ditt MArini del procuratore di Brescia dott Pappalardo ha proseguito la consulenza in Milano presso la sede della prima sezione di milano penale presidente Cairati ed in cui non sono stati trovati i cd che dovevano essere oggetto di perizia perché come da attestazioni della cancelleria del Tribunale di Milano prima sezione penale non ci sono nel fascicolo n 727/2015 rgnr ed in cui il consulente del Pm non ha potuto proseguire nelle indagini - che poi Magicamente sono stati trovati i cd perché il peito trascrittio Rossati del tribunale di Milano sollecitato (nullità ex art 178 letta) da altra autorità quella di milano (trib collegiale di Milano sez I) ha depositato dei cd mai depositati neanche con la trascrizione avvenuta il 2016 ed il cui deposito era stato fatto dal Rossati il 24 .1.017 .Si precisa che il Pm Scudieri non aveva depositato mai i cd né in fase di gip , quindi né al Gip né in tribunale per come da Nota dell'ispettore della Bella (a voi presente in atti perché prodotta ed acquisita dal Pm di Brescia Sal0mone) i cd sono stati portati dalla procura di Torino nel 2016 (dopo l'esecuzione delle misure cautelari) all'ufficio intercettazioni di

Milano e da li' a luglio prelevati dall'ispettore e da pm sacudieri per darli al perito Rossati (in violazione cio' di tutte le norme per come eccepito in Tribunale a Milano con memoria depositata il 21.03.019 che si allega per fare parte integrante della presente ed a cui si ribvia per le deduzioni ed eccezioni di nullità ed altro sui cd e sui depositi dei cd e sul "tragitto" fatto fare a tali cd in violazione di tutte le norme co lesione dei diritti di difesa e con eccesso di potere (nullità ex art 178 lettera a)

che si era chiesto

con istanza al pm dott Pappalardo (tral'altro pm che ha anche l'altra indagine su manomissioni di cd ,principste , da cui è nata questa contro Pm Scudieri per non aver indagato ed altro) che

-venisse sentito il sig Rossati Andrea perito nominato dal tribunale di Milano per le trascrizioni per verificare se i siano rimaste presso di lui delle copie dei cd e per indicare la modalità attraverso cui ha estrapolato le copie date al pitizianti e che si è chiesto di sentire il CTp del Carosiello Pitzianti sulle modalità attraverso cui il Rossati ha estrapolato le copie dategli e si chiede, una volta sentiti pitzianti e Rossati sulle modalità di estrazione e di formazione delle copie date dal Rossati al Pitzianti emergendo, intanto per come da documento che si allega rilasciato dal tribunale di Milano che il cd erano presso il dott Rosati perito

e visto Che però per come risulta da verbale del conferimento incarico al dott Rosati del 4.7.018 del tribunale di Milano proc n 727/2015 rgnr Il Pm al dott rosati ha dato copia ESTRAENDO LA STESSA DAI CD IN POSSESSO DEL PmTalaltro LA COPIA DATA A DOTT Rossati è stata estratta e non si sa come e quando e da chi ed in assenza del nostro perito e visto che ,pertanto ,non risulta che siano stati ritrovati i cd originali in possesso del pm per come da verbale del 4.7.01 e visto che occorre indagare su tali fatti mancanza dei cd originali per come da integrazione di denuncia del Carosiello in verbale di operazioni peritali e visto che occorre altresi' effettuare l'accertamento ex art 360 cpp sui cd in possesso del pm e non sulle copie consegnate al Rosati e visto che non risulta che il pm Scudieri abbia mai cdepositato tali cd nel fascicolo in cui carosiello e' imputato

che si insisteva sull'istanza rappresentando chr SI CHIEDEVa CHE IL PM presso la procura del tribunale di Brescia volesse effettuare gli accertamenti richiesti e dovuti in forza della presentazione dell'integrazione della denuncia da parte del sig Carosiello nel verbale delle operazioni peritali in cui non sono stati trovati i cd E SI CHIEDEva chE VENisse VERIFICATO (IN FORZA DI QUANTO RISULTA DAL VERBALE DEL 4_7-2018 nel proc n 727/2015 Rgnr Tribunale di Milano) se il Pm dott Scudieri abbia lui i cd o se li abbia mai consegnati al tribunale e se vi sia un verbale di consegna . Si chiedeva dunque una verifica sui cd trovati e sulla bontà cegli stessi chiedendo che l'accertamento ex art 360 cpp venga effettuato sui cd originale che per come da verbale del 4.7.018 sono nella disponibilità del pm dott Scudieri che ne ha consegnato copia al perito rosati in assenza delle parti e del perito dell'imputato con estrazione delle copie

c) vedasi quanto emerso in sede di operazione peritale ex art 360 cpp in data 2 febbraio 019 in cui il Risati su imput del tribunale deposita cd in cui in timbro di chiusura è privo di firma del nostro consulente riporta date diverse rispetto alla chiusura delle oprerazioni peritali nel 2017 ed in cui i cd risultano diversi anche visivamente ed altro ci si riporta alle eccezioni già formulate anche in seno al verbsale ex art 360 cpp ed alla denuncia querela presentata dal Carosiello anche contro Rossati!!

d) vedasi ancora che in sede di 360 cpp(in data 21.11.018 a Torino ed in data 2 febbraio 019 in Milano) sono state consegnate copie dei CD da dott Marini a ptizianti che non si aprono salvo alcuni (non si aprono quelli che riguardano utenze in uso a Carosiello

Che pertanto si era formulata istanza per nuova estrazione

Che il P.M. ha autorizzato

Che in data . 12/6/019 , la sottoscritta il Carosiello e Pitzianti consulente per come da pec si sono presentati in cancelleria per dare esecuzione all'ordinanza del pm con cui autorizzava rilascio di copie di quanto depositaro a Torino

Che non si avevano copie

perché non era possibile verificare, prima di fare copie se le stesse funzionassero quanto a quelle provenienti da Torino e quanto a cd provenienti da Milano

perché andati ,su indicazione ed accompagnati dalla funzionario segretaria del dott Pappalardo ,al settore digt ci veniva detto , quanto ai cd provenienti da Torino (prima non erano stati trovati quelli provenienti da Milano)dopo aver inserito codici pasword che non si aprivano

che lo affermava non solo funzionario della digt ma anche il nostro consulente Che, pertanto, saliti di nuovo in cancelleria si chiedeva di controllare il funzionamento dei Cd prima di fare copie e di trovare anche i cd di Milano..

Che, quindi, una volta trovati i cd provenienti da Milano si chiedeva di verificare funzionamento prima di fare copie ma la cancelleria diceva che i loro programmi erano segretati e bloccati e non era possibile fare tale verifica che invece era possibile fare nell'ufficio intercettazioni

Che nel frattempo era stata chiamata dal Carosiello il 112 e che salivano su in segreteria due carabinieri che suggerivano per capire come funzionavano i cd di chiamate Marini consulente P.M. che aveva estrapolato i c d

Che. chiamato lo stesso, rispondeva di non avere proseguito nelle indagini in quanto aveva richiesto al tribunale procura di Milano le password e di averle richieste alla procura di Milano ed alla procura di Torino e che aveva ricevuto come risposta da procura di Milano e di aver depositato consulenza

Che tutto ciò è veramente grave e lesivo di ogni diritto

Soprattutto se si considera cio' che risulta da consulenza depositata dal Marini II MARINI nella priMa fase afferma le difformità tra hash e poi dice di non poter proseguire nel secondo quesito perché gli mancherebbero le pasword Precisa di averle richieste alla procura di Milano ed alla Procura di torino e che aveva ottenuto risposta solo Da Pm Scudieri , indagato in tale proc .il pm Scudieri attesta di non averle e di

Commentato [UW1]:

rivolgersi a gruppo area (vi è pec allegata alla consulenza) Il Marini dice, senza FORNIRE prova, che IL GRUPPO Area avrebbe rinviato a procura di TORINO

Inoltre, IL MARINI tra gli allegati (allegati b li chiama) dimentica di depositare 1) il verbale delle operazioni peritali del 21.11.018 svolto ex art 360 cpp in cui vi è stata estrazione pretesa dei dati dal server procura di torino In cui siamo stati buttati fuori dalle operazioni peritali per come sopra detto 2) le produzioni del presente difensore fatta sia in sede di operazioni del 360 cpp in data 25.10.029 sia in sede di operazioni ex art 360 cpp in data 2 febbraio 019 da cui risulta la conoscenza delle pasword sia da parte di consulente Marini e da parte di Pm Scudieri (circostanze e dati di rilievo)

SI TRATTA di" inadempimento" nell'esecuzione del mandato conferito dal pm di Brescia e DI "dimenticanze" importanti non solo perche' dalle stesse DERIVANO le nullità ex art 178 lettera bc cpp che si eccepiscono fin d'ora ma anche perché per come vedremo risulta, invece, che l'inadempimento nell'esecuzione non è giustificato né fondato

E si ECCEPISCE

ancora la nullità del 360cpp anche per i seguenti motivi

1) non si è avuta risposta ai quesiti posti dal P.M. Pappalardo al consulente Per ragioni non esistenti

A)le password erano presenti già in atti del fascicolo 1) anzi erano presenti nelle produzioni già fatte dalla presente difesa vedasi perizia di Vitiello con allegati trasmissione atti a seguito del pm Scudieri del 23 gennaio 018 e risposta di procuratore dott Spataro del 22 gennaio 018 con password comunicate dallo stesso al Pm Scudieri, che sono quelle che servono per proseguire le indagini ed il mandato(prodotte per come sopra detto in data 18.1.019 e 25.10.018 in sede di 360 cpp , produzioni non allegate dal MARINI NEGLI ALLEGATI B della consulenza sebbene parti integranti del 360 cpp!!)

2) Inoltre, le pasword sono, comunque, presenti nel fascicolo in mano al Pm di Brescia perché il Procuratore di Torino prot n 865/2018 ris in data 20 marzo 018 aveva inviato alla guardia di finanza di Brescia in seguito alla richiesta della stessa finalizzata all'esecuzione della delega conferita in data 1.3.018 dalla procura della repubblica di Brescia ALLA GDF DI Brescia 6 NUOVI CD CON PASWORD Si rappresenta che i cd sono stati depositati dalla Gdf con nota del 28.3.018 insieme alla nota del procuratore capo di Torino dalla Gdf di Brescia nel fascicolo contro Scudieri tanto che sono state oggetto di indagine da parte del nostro consulente su disposizione del gip bianchetti che aveva disposto accertamenti a cura della parte piu ' diligente sugli stessi con ordinanza del 10 maggio 018 (si allega memoria del 19.07.018 da cui risulta la ricostruzione della vicenda e deduzioni ed verbale di operazioni del 22.06.019 operato da consulente Pitzianti sui cd prodotti da gdf) Si precisa che gia' dagli accertamenti svolti il 22.06.019, per come da verbale di operazioni di pitzianti è emersa la diversità tra i cd provenienti da milano e quelli provenienti da procuratore di Torino dott Spataro (tali accertamenti sono stati depositati in seno al procedimento 973572017 rgnrr modello 21bis insieme alla memoria

DEPOSITATA AL GIP DOTT BIANCHETTI ' In relazione a cio ' successivamente all'udienza del 19.07.2018, il Gip ha deciso di imporre al Pm di Brescia di svolgere accertamenti sul server con nuova ordinanza e quindi il pm di Brescia ha effettuato disposto 360 cpc ERGO COSA DICE IL CONSULENTE MARINI E IL PM SCUDIERI ??? PERCHÉ VOGLIONO BLOCCARE l'accertamento?? Le pasword NON SOLO VI SONO ma LE CONOSCONO PURE !!!

NON si comprende la motivazione di tale chiusura di 360 non comunicata E NON SI PUO' ACCETTARE E' un atto ABNORME violativo dei diritti del Carosiello e contra ius e soprattutto non conforme ai dati processualki e fattuali oggettivi oer come sopra rappresentati Le pasword VI SONO NON SI PUo ' chiudere in tal modo con tale giustificazione l'accertamento

NON SI COMPRENDE IL MOTIVO DEL CHIEDERE CON PEC le pasword Visto che le pasword erano in atti non si comprende perché richederle alla Procura !!!In Tale fatti non si conprende, infatti ,l' autorizzazione data dal Pm PAPPALARDO AL consulente Marini di chiedere le PASWORD alla Procura di MILANO E TORINO visto cheLE PASWORD vi Erano IN TAL MODO Pappalardo PM di Brescia che conosce e ha il fascicolo ha avallato l'operato del Marini pur avendo nel fascicolo a lui assegnato le pasword per come detto sopra e cioè per come comunicate con nota della Gdf di Brescia con cui è stata trasmessa nota risposta con nuovi cd estratti dal server e con le paswords (che sono sempre le stesse anche per il 360 cpp)

E non si comprende (volendo per un momento ma non accettandola, seguire la linea del Marini, perche' è in contrasto con dati oggettivi, le pasword erano note) perché non si sia insistito con procura di Torino per avere le pasword seè come dice Marini (non si ha pec) che il gruppo aerea Ha ribviato a PROCURA DI TORINO!!!,

SI ECCEPISCE FIN d'ora la nullità ex art 178 lettera a be c cpc per le ragioni di cui sopra della consulenza depositata dal dott Marini in data 30 maggio 019 mai comunicata : nessun avviso dalla Cancelleria a codesto difensore.

Si chiede, pertanto, CHE IL PM dott Pappalardo voglia svolgere il 360 cpp in modo conforme a legge e voglia imporre la prosecuzione dello stesso anche con riferimento alla seconda parte dei quesiti per le motivazioni di cui sopra Si rappresenta che vi e 'tra l'altro altro innanzi alla procura di Brescia la denuncia del Carosiello su manomissioni di cd proveniente da Milano ed arrivato per connessione a Brescia

Si chiede di voler proseguire nel 360 cpp anche perché vi e ' da svolgere indagine su tale denuncia che non è esposto ma denuncia

Si rappresenta che la presente difesa in mancanza dovrà tutelare i diritti del Carosiello e chiederà avocazione alla procura generale di entrambe le indagini Salvo quanto poi farà o deciderà di fare anche il Carosiello in termini difensivi Si allegano documenti citati si reitera la richiesta di appuntamenti con P.M. Pappalardo

- 1) Verbali di operazioni 360 cpp con allegati di interesse perizia Vitiello e trasmissioni atti del 23.01.018 del dott Scudieri con nota del procuratore di Torino spsataro del 22.1.018 contenente pasword indirizzata a scudieri ed in risposta alla sua
- 2) memoria per ud 19.7.019 con verbale di operazioni del consulente pitzianti
- 3) denunce querele contro Marini n2 e denuncia contro Rossati ad integraziine di quanto eccepito e denunciato nel verbale di operazioni peritali del 2 febbraio 019 4) foto 5) denuncia nuova di Carosiello del 13.06.019 sui fatti emersi il 12.06.019

Brescia li Avv,Giuseppina laria

MA VI è DI PIU' ULTERIORE TEMA DI INDAGINE <u>Infatti</u>, oltre ad essere <u>presenti</u> le pasword in atti ed essere state date già nel 2016 e poi ridate con ogni trasmissione di cd dalla procura di Torino, altro dato vi è : <u>I cd non si aprivano e non dipendeva da assenza di pasword in realtà esistenti!</u>

INFATTI : IN MODO CHIARO IN RISPOSTA il Gruppo AREA allorchè ha risposto (il consulente Marini parla di contatto fatto da lui quale consulente della Procura di Brescia, che chiedeva pasword per accedere al sistema area)
ha affermato

1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO

IL CONSULENTE MARINI , NON DA' PROVA (ne era obbligato anche ai fini di regolare svolgimento del 360 cpp in contraddittorio) della risposta del gruppo area e NULLA DICE SUL significato del BLOCCO e non ha indagato sullo stesso .Cosi' allo stesso modo ha fatto il pm Dott Pappalardo che non ha indagato ma ha preferito chiudere le indagini senza chiedere spiegazioni al Gruppo AREA visto che il sistema era il Loro!!

IN CONSULENZA SI LEGGE

Si è provveduto a contattare la ditta AREA per verificare la possibilità di superare il blocco ma la risposta è stata di rivolgersi direttamente alla Procura che ha eseguito le intercettazioni ovvero quella di Torino.

In allegato A sono presenti l'autorizzazione alle richieste delle password da parte del dott. Pappalardo, le PEC di richiesta e la risposta di Milano.

Il PM parla di Blocco delle password ma questa difesa vista l'esistenza delle

pasword e la conoscenza delle stesse da parte di tutti anche da parte di Marini e Pitzianti Afferma e cio' e' elemento di ulteriore indagine IMPORTANTISSIMO che il Blocco debba essere ricondotto ad altro all'errore nella formazione estrazione deL cd o a blocco posto !!infatti , la mancata apertura dei cd e' dovuta al blocco del sistemaperchè non ritrova i gfile ERRORE CODICE II MIO CONSULENTE AVEVA MOLTO PRIMA nel 2017 spiegato alla mia difesa come funzionasse il server e le differenze tra copia AG e copia PG TUTTE RELAZIONI OGGI IMPORTANTI (VEDASI RELAZIONE breve DI Pitzianti) Il Nostro consulente ha spiegato che il server estrae copie ag e pg e determina blocco quando vi e' errore ndel codice di identificazione! In tale caso vi è blocco del istema per un errore nella identificazione dei files A riprova vi è anche la circostanza che sono state ESTRATTE(MA DA DOVE ,VISTO IL BLOCCO DEL SISTEMA!!) solo COPIE PG E NON AG LA DIFFERENZA TRA COPIA AG E COPIA PG E' CHE LA PRIMA È LO'ESATTA TRASPOSIZIONE DEI DATI FONICI CONTENUTI NDEL SERVER CON OGNI ELEMENTO DATO COMPRESO QUELLO CANCELLATO TAGLIATO CONTENUTO NEGLI SPAZI COSIDDETTI LIBERI E CON LA CONSEGUENZA CHE I DATI DEL VOLUME PROPRIETARIO ED ALTRO SONO IDENTICI e che i codici hash non corrispondono Il Pitzianti ha piu' voltre nelle sue relazioni detto (VEDASI relazione tecnica di ptzianti del 2016)

VICEVERSA LA COPIA PG E' UNA COMPILATION DI DATI FONICI , DATI ASSEMBLATI DAOPERATORE SENZA LA POSSIBILITÀ DI AVERE RISCONTRO DI TAGLI E TRASPOSIUZIONI E CANCELLAZIONI

IL DATO OBBIETTIVO IN QUESTO PROCESSO E' CHE COME QUELLO IN MILANO VI SONO STATI SOLO CD COPIA PG E MAI LA COPIA AG

RICORDIAMO CHE NEL VERBALE DI APERTURA SIGILLI DEL LUOGOTENENTE TONANTE DEL 2014

RISULTAVANO 6 CD RELATIVI LL'UTENZA DEL CAROSIELLO E NON 4 COME QUELLI CHE ABBIAMO OGGI IN PG

E RICORDIAMO CHE MARTINELLI PARLAVA DI UNA COPIAAG CHIUSA IN SIGILLI IN PIOMBO E DI UN ERRORER DEL SIOFTWER DEL SERVER

OGGI ABBIMO 4 CD IN PG! CON Dati volume proprietario cartelle hash che non corrispondono!

Tagli e cancellazioni non si possono accertare nella copia pg ecco il perché della mancanza nel processo di copia Ag, la presenza della stessa avrebbe consentito di verificare se sono stati effettuati i tagli e manomissioni !! "<{ vedasi verbale di operazione peritale del 27.06.018)

"Dopo aver ricevuto dalla cancelleria del G.I.P. Nr. 6 DVD di cui alle foto sotto riportate, ho acquisito copia immagine .iso dell'intero contenuto memorizzato in ogni singolo DVD al fine di poter calcolare l'algoritmo Hash - Md5 (Questo algoritmo non fa altro che scandire sequenzialmente uno dopo l'altro tutti i byte che costituiscono il file e ricavare, passo dopo passo, una serie di "impronte intermedie", ciascuna delle quali dipende dalla precedente, ottenendo, al termine della scansione, l'impronta hash definitiva. Ogni passo dell'elaborazione è influenzato da quelli precedenti e determina lo stato di quelli successivi, e per questo motivo è sufficiente modificare anche un solo bit di tutto il file per ottenere un'impronta hash diversa e quindi la NON CONFORMITA DI COPIA.) questo il quesito principale richiestomi dall'avv. Giuseppina laria per verificare la

corrispondenza del Volume Proprietario Archiviazione Server MCR Area 00415 (
Il volume proprietario è ritenuto un dato importante per la sua valenza
probatoria, un dato che cristallizza il momento in cui il dispositivo di
intercettazione MCR Area genera automaticamente a chiusura della sessione di
lavoro e creazione del backup dell'intero archivio al termine dell'attività
investigativa delle intercettazioni il nome della cartella e data di chiusura
sessione. Infatti ogni qualvolta si richiede al server MCR Area anche a distanza di
anni la stampa di DVD, i dati mantengono la piena integrità e genuinità
dall'archiviazione originale, salve eventuali operazioni di cancellazione dal server
e/o eventuale reinserimento dei dati da supporto informatico, che portano a
evidenti modifiche non solo del Volume proprietario, ma anche dei metadati
trattandosi appunto di dati e informazioni in formato digitale, dati sensibili e
facilmente alterabili anche involontariamente).

IL PM SCUDIERI E D IL PM DOTT PAPPALARDO D IL PM DOTT SALOMONE HANNO CERCATO DI INSABBIARE IL CASO: IL PRIMO QUALIFICANDO LA DENUNCIA DEL CAROSIELLO QUALE MODELLO 45 E NON ASTENENDOSI ED ,ADDIRITTURA, CHIEDENDO DI SOSTITUIRE I CD IN VERITÀ MAI DEPOSITATI E NON INDICANDO LE PRETESE PASWORD CHE VI ERANO ED ERANO NOTE E GLI ALTRI CHIEDENDO ARCHIVIAZIONE PER IL PROCESSO CONTRO PM DOTT SCUDIER, PM DI MILANO, CHE NI ACCUSA ED ADDIRITTURA IL PM PAPPALARDO, LASCIANDO A MODELLO 45 LA DENUNCIA ORIGINARIA DI MANOMISSIONE DEI CD PROPOSTA DAL SOTTOSCRITTO E TRASMESSA PER CONNESSIONE DA MILANO E IMPEDENDENDO IL CONTRADDITTORIO NEL 360 CPP EFFETTUATO E NULLA FACENDO PER QUANTO EMERSO NELLA PRETESA ESTRAZIONE DEI DATI DEL SERVER NONOSTENTE DENUNCE E ECCEZIONI DELLA MIA DIFESA E NULLA FACENDO PER QUANTO EMERSO IN CANCELLERIA A MILANO IN CUI NON SONO STATI TROVATI I CD ED AVALLANDO,, ALTRESI', LA CHIUSIURA INDGINI SU UNA SCUSA ECCLATANTE :ASSENZA DI PASWORD (IN VERITÀ NOTE)E NASCONDENDO L'IMPORTANZA DI DATI CHE ATTESTANO GIA I TAGLI E LE MANOMISSIONI DEI CD :I CODICI HASH NON CORRISPONDONO ,I DATI VOLUMI pagina 85 di 111

PROPRIETARIO SONO DIVERSI LE CARTELLE DIVERSE IL BLOCCO DEL SISTEMA ...A CIO' SI AGGIUNGE CHE GIA' PRIMA IL PM PAPPALARDO NON AVEVA ESEGUITO L'ORDINANZA DELL'1,.3,019 EMESSA DAL GIP BIANCHETTI IN CUI GLI SI ORDINAVBA DI CONFRONTARE I CD DI MILANO CON QUELLI INVIATI A BRESCIA DA PROCURA DFI TORINO .. MA perché ??

IL TRIBUNALE DFI MILANO NON COGLIEVA QUANTO EMERSO IN 360 CPP e le eccezioni dell'avv. Iaria

TUTTE CONDOTTE DENUNCIATE DAL CAROSIELLO CON FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DI DENUNCE QUERELE MA TUTTE ASSEGNATE AL PM PAPPALARDO CHE HA PENSATO BENE DI FARE COME II PM SCUDIERI E CIOÈ DI MANTENERLE A MODELLO 45 SENZA INDAGARE !! CONDOOTE DEL PM PAPPALARDO DA VALUTARE DA PARTE DELLA MAGISTRATURA VISTA LA PROPOSIZIONE DI DENUNCE DA PARTE DEL CAROSIELLO

A RIPROVA DI CIO VI È L'ORDINANZA DEL GIP DI BRESCIA del 21.01.020 CHE ancora NON archivia ma RICHIEDE non solo NUOVA ESECUZIONE DI 360 CPP MA ANCHE PRECISA I QUESITI CHIEDENDO ESTRAZIONE dal server presso la procura di Torino IN CONTRADDITTORIO DEI DATI CON COPIA ORIGINALE E CON CONFRONTO DI TALI DATI CON QUELLI PRESENTI NEL PROCESSO A MILANO!!

OGGI IL GIP CHIEDE ESTRAZIONE DEI DATI E COPIA ORIGINALE ACCOGLIENDO IN TAL MODO LE NOSTRE OSSERVAZIONI SULL'ESTRAZIONE DEI DATI DAL SERVER E SU COPIA AG E TAGLI SI RIPORTA IMMAGINE DEL PROVVEDIMENTO

n. 9735/17 R.G. MOD. 21 n. 11585/17 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BRESCIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI dott. Carlo Bianchetti

sulla richiesta 23 ottobre 2019 del Pubblico Ministero di archiviazione della notizia di reato nei confronti del dott. Adriano Scudieri, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 323 e 612 c.p.;

all'esito dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo, c.p.p., sentite le parti, letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

atteso che i problemi tecnici che si sono verificati nello svolgimento delle attività di indagine già ordinate da questo giudice, quali illustrati nella relazione conclusiva del consulente del Pubblico Ministero, rendono necessario, al fine di acquisire elementi utili all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminose ex art. 323 c.p. ipotizzate, lo svolgimento di ulteriori indagini, dirette in particolare ad acquisire, mediante estrazione di copia forense dal server della Procura della Repubblica di Torino da effettuarsi nel contraddittorio delle parti, degli originali dei files audio delle conversazioni riferibili all'odierno opponente, e a confrontare i files audio riversati nei dischetti prodotti nel fascicolo processuale pendente davanti al Tribunale di Milano con i dati relativi alle utenze riferibili al Carosiello contenuti sul server della Procura della Repubblica di Torino, indicando, in caso di verificata non conformità del numero dei files o della loro durata, il contenuto degli eventuali files espunit (in tutto o in parte) ovvero in altro modo modificati;

atteso che, per lo svolgimento delle attività di indagine di cui sopra, appare indispensabile il termine di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

letto l'art. 409, comma quarto, c.p.p.;

INDICA

al Pubblico Ministero le attività di indagine di cui sopra come necessarie in ordine alle determinazioni sulla richiesta di archiviazione;

RINVIA

all'udienza del 30 aprile 2020, ore 12,00, al fine di acquisire, a cura del Pubblico Ministero bresciano, le informazioni meglio indicate in premessa.

Brescia, 21 gennaio 2020

IL GIUDICE

21.120

IL NOSTRO CONSULENTE ha redatto ultima fatica conglobando un po' la sintesi del 360 cpp e le conclusioni sue e le sue contestazioni alle concluSIONE A CUI è GIUNTO IL CONSULENTE Marini (CHE SI ALLEGA CON GLI ALLEGATI MA CHE SI RIPORTA PER AGEVOLARE LA LETTURA)

"VERBALE delle OPERAZIONI TECNICHE

Oggetto: Riepilogo delle attività svolte nel corso del Proc. Pen. 9537/17 mod. 21 e nr. 11585/17 R.G.

G.I.P., parte offesa il Sig. Francesco CAROSIELLO difeso dall'Avv. Giuseppina IARIA del foro di Reggio

Calabria a riguardo della mia partecipazione in qualità di C.T.P.O. alle operazioni tecniche ex 360

c.p.p.

Lo scrivente C.T.P.O. Mariano Pitzianti nato a Cagliari il 03.06.1949 professionista in attuazione della

L. 4/2013 (attività non ordinistiche), esperto nella materia dell'attività di intercettazioni, nella

tecnica del suono applicata al diritto (Fonico dal 1968) ed esperto informatico nella digital forensics

e prova digitale in ambito penale

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

In data 10 maggio 2018 il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Carlo Bianchetti all'esito dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo c.p.p. sentite le parti, letti gli atti, e sciogliendo la

riserva sulla richiesta di archiviazione della notizia di reato nei confronti dell'indagato dott. Adriano

Scudieri sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano ha pronunciato la

seguente

ORDINANZA (vedasi allegato 1)

"considerato che appare necessario, al fine di acquisire elementi utili all'accertamento degli elementi

oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa ex art. 323 c.p. ipotizzate, di acquisire informazioni,

a cura della parte più diligente, dirette ad accertare la eventuale difformità delle copie conformi

all'originale estratte dal server della Procura della Repubblica di Torino, e prodotte agli atti

presente procedimento con nota 28 marzo 2018, relative ai file audio delle conversazioni riferibili

pagina 89 di 111

all'odierno opponente, con quelle riprodotte sui dischetti versati agli atti del procedimento milanese

riguardante l'odierno opponente:

P.Q.M.

Rinvia all'udienza del 28 giugno 2018 ore 09:15 al fine di acquisire, a cura della parte più diligente,

le informazioni meglio indicate in premessa".

Lo scrivente C.T.P.O. su richiesta dell'Avv. Giuseppina Iaria **parte diligente**, ed alla presenza della

stessa e della P.O. Sig. Francesco Carosiello, in data 22 giugno 2018 alle ore 09:30 in osservanza

dell'ordinanza G.I.P. ha svolto presso la cancelleria dello stesso G.I.P. le operazioni tecniche di

clonazione di nr. 6 supporti informatici, evidenziando tra queste la non conformità con le archiviazioni delle intercettazioni memorizzate in nr. 6 supporti informatici DVD consegnate in fase

di perizia al dott. Andrea ROSSATI e quelle depositate presso la cancelleria G.I.P. presso il Tribunale

di Brescia (vedasi allegato 2)

In data 16.07.2018 alle ore 09:45 presso lo studio dell'Ing. Michele Vitiello nella via Cefalia, 70

Brescia, si è proceduto ad una operazione tecnica a cura del perito Ing. Michele Vitiello in riferimento al Proc. Pen. 313/16 R.G. TRIB. 727/2015 R.G.N.R. presidente dott.ssa CAIRATI imputato

Carosiello + altri ed in presenza dello scrivente C.T., dell'Avv. Giuseppina Iaria e del Sig. Francesco

Carosiello, dove l'Ing. Michele Vitiello da atto che dal verbale della Procura di Torino datato 2

22.01.2018 emergono delle differenze, vengono create le copie .ISO ed effettuato il calcolo Hash

(vedasi allegato 3) valori dell'algoritmo hash non corrispondenti con il calcolo hash dei 6 DVD depositati

presso la cancelleria GIP di Brescia né con il calcolo Hash dei 6 DVD utilizzati dal dott. Andrea Rossati

consegnati allo scrivente C.T. in fase peritale (vedasi allegato 2 a pag. 5 e pag. 6)

Successivamente viene nominato C.T. del P.M. dott. Carlo PAPPALARLO il sig. Cesare Marini con

studio a Brescia nella via Vivaldi,12 con il quale si sono svolti nr. 4 incontri al fine di rispondere al

seguente quesito:

"Dica il consulente, previa estrazione e relativo calcolo di firma digitale di tutti i file d'interesse

nell'ambito del fascicolo nr. 9735/17 R.G. mod. 21 della Procura della Repubblica di Brescia, se i file

audio originali contenuti nel server delle intercettazioni della Procura di Torino e relativi alle utenze

riferibili al CAROSIELLO, siano conformi alla copia degli stessi file audio depositati presso la Procura

della Repubblica di Milano.

Nel caso non ci sia conformità sul numero dei file, la loro durata o altro, analizzi il contenuto evidenziandone la difformità sia tra le due versioni sia rispetto alle trascrizioni già in atti. L'analisi dei dati vede essere eseguita in contradditorio per quanto riguarda il calcolo della firma

digitale. Se presente difformità il confronto verrà eseguito al termine dell'analisi dei file audio e

relativa trascrizione."

Con inizio delle operazioni tecniche in data **25 ottobre 2018 alle ore 09:15** appunto presso lo studio

del Sig. Cesare Marini nella via Antonio Vivaldi 12/14 Brescia, come da verbale in pari si è potuto

evidenziare che un plico contenente 6 DVD risultavano anche queste essere COPIE PG e non AG e il

numero dei file indicati su ogni singolo supporto risultavano i seguenti:

sessione 2B9 Progressivi da 1 a 3678

sessione 2BC Progressivi da 1 a 4272

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 6637

sessione 2B3 Progressivi da 6638 a 13491

sessione 2B3 Progressivi da 13492 a 21569 sessione 2B3 Progressivi da 21570 a 23140

Sia il C.T.P.M. Cesare Marini quanto le parti tutte, non avendo la certezza della reale provenienza

dei supporti informatici copia P.G. e non A.G se copie conformi corrispondenti alle archiviazioni

AREA Server MCR00415, si concordava tutti concordi nella necessità di effettuare una nuova

estrapolazione in presenza di tutte le parti direttamente dal server MCR00415 Area SpA installato

presso la Procura della Repubblica di Torino.

In data 21 novembre 2018 alle ore 10:50 presso la Procura della Repubblica di Torino, è avvenuto

il secondo incontro tecnico fissato dal Sig. Cesare Marini, un incontro dove risulta non chiaro il

motivo per cui si sia dovuto creare un utente apposito per l'estrapolazione della copia Archiviazione con una nuova login: *PERIZIA1* e nuova password: *password!01*, e ciò sia stato effettuato prima

dell'arrivo del C.T.P.O., dell'Avv. Iaria Giuseppina e della P.O. Carosiello Francesco.

Così come non è comprensibile capire il perché non sia stato effettivamente possibile individuare il

reale collegamento a distanza tramite CLIENT verso la memoria di massa del SERVER MCR00415 e

non aver potuto dare modo alle parti presenti di verificare se realmente il CLIENT risultasse collegato

al SERVER o ad altro sistema informatico, una richiesta più che lecita considerato che si stava

effettuando una operazione 360 c.p.p. quindi doveroso e importante conoscere la reale sorgente

3

alla quale il CLIENT si collegava per l'estrapolazione delle archiviazione MCR00415 utenze monitorate nel corso del Proc. Pen. 5974/2013 RIT 1446/2013 Procura della Repubblica di Torino.

Non si capisce inoltre perché si sia optato per operare attraverso l'utilizzo di un CLIENT e

direttamente dal SERVER MCR00415 come invece si sarebbe dovuto operare.

Non è stato quindi permesso poter accedere al server, nè visualizzare dal monitor del cliente le linee

di interfacciamento e collegamento dal CLIENT verso il SERVER per cui non è stata riscontrata la

piena certezza che il Client risultasse realmente interfacciato con il Server MCR00415 o con altro

dispositivo informatico per la masterizzazione e stampa dei DVD.

In parole semplici, l'estrapolazione di nuove copia dell'archiviazione, ha di fatto messo in risalto

il risultato del doppio calcolo dell'impronta digitale Hash, calcolo scientifico che ha portato

chiaramente in evidenza che i 6 supporti DVD (oggetto di rimasterizzazione a Torino) non sono

risultati conformi nel numero della fonia per singolo DVD, quindi non corrispondenti con la

sequenza cronologica di cui ai DVD contenuti nel plico consegnato al C.T. Cesare Marini come da

verbale 25 ottobre 2018.

sessione 2B9 Progressivi da 1 a 3678

sessione 2BC Progressivi da 1 a 4272

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 6840

sessione 2B3 Progressivi da 6541 a 13380

sessione 2B3 Progressivi da 13381 a 21478

sessione 2B3 Progressivi da 21479 a 23140

Segnalati in rosso i progressivi divergenti tra copie

In data 18 gennaio 2019 presso la cancelleria della 1º sezione Penale del Tribunale di Milano, le

operazioni tecniche alla presenza del C.T.P.M. Cesare Marini e tutte le parti, non si sono potute

effettuare poiché nel fascicolo del Proc. Pen. 3313/16 R.G. Tribunale – 727/15 R.G.N.R. Mod.21 il

dott. Alberto Busi addetto alla cancelleria ha certificato la mancanza agli atti dei nr. 6 supporti

informatici DVD precedentemente custoditi presso la Procura della Repubblica di Milano ufficio del

P.M. dott. Adriano Scudieri e successivamente consegnati al dott. Andrea Rossati per le operazioni

peritali di trasposizione.

Il 2 febbraio 2019 presso a cancelleria della 1º sezione Penale Tribunale di Milano, al nuovo

incontro tra C.T.P.M CESARE MARINO , C.T.P.O MARIANO PITZIANTI e tutte le parti, è stata consegnata al C.T.P.M. Cesare Marini una busta contenente nr. 6 DVD introvabili alla data del 18

gennaio 2019.

sessione 2B9 Progressivi da 1 a 3678

sessione 2BC Progressivi da 1 a 4272

sessione 2B3 Progressivi da 1 a 6619

sessione 2B3 Progressivi da 6620 a 13431

sessione 2B3 Progressivi da 13432 a 21499

sessione 2B3 Progressivi da 21500 a 23140

Segnalati in rosso i progressivi divergenti tra copie

A riguardo come da incarico il C.T.P.M. ha estrapolato e consegnato al C.T.P.O. un supporto informatico contenente il risultato degli Hash che certifica la non conformità tra DVD e copia di nr.

6 DVD regolarmente siglati dal C.T.P.O.

Dai risultati si evidenziano chiare anche le ulteriori discordanze riscontrate tra i nr. 6 supporti DVD

riguardanti le Archiviazione delle intercettazioni depositate dal dott. Andrea Rossati con le COPIE

4

analizzate dall'Ing. Michele Vitiello e con le COPIE analizzate a Brescia cancelleria G.I.P. dal C.T.P.O

Mariano Pitzianti, mentre risultano COPIE conformi quelle depositate dal Rossati anche tardivamente, con le COPIE che lo stesso Rossati ha consegnato in formato .ISO al C.T.P. Mariano

Pitzianti all'inizio delle operazioni peritali in data in data 27.07.2016, ossia le copie P.G. ritrovate

all'interno di tre buste aperte dal sigillo prima delle operazioni peritali, identificando le copie dei

supporti di tipo P.G. e non A.G. (ossia l'effettiva copia originale del dato digitale acquisita dal server

e quindi costituente il reperto originale con reale valenza probatoria). DVD rimasterizzati su comuni

DVD commerciali del tipo DVD+R RW, di marca Verbatim e aventi memoria 4.7 GB, velocità compatibile di scrittura 16x e capacità di 120 min. e non su DVD originali etichettati AREA SpA.

Ciò dimostra che esistono in circolazione più copie e tutte non corrispondenti l'una dall'altra, tutte

senza una reale garanzia di legge sulla reale autenticità e conformità non potendo individuare quale

tra queste risulti essere quella conforme all'archiviazione reale residente nel SERVER Area MCR00415 formato A.G. .

Viene a questo punto maggiormente avvalorata l'ipotesi di **non conformità** tra copie con risultato

scientifico, ossia con l'applicazione del calcolo algoritmo Hash sia sulle copie .ISO quanto su ogni

singolo file audio con estensione proprietaria .mcr , viene cristallizzata il risultato di difformità sui

file della fonia, ed anche su diverse versioni *PlayerLite* MCR software d'ascolto rintracciabili all'interno di ogni DVD.

Dopo aver letto le conclusioni del C.T.P.M. Cesare Marini e **Contrariamente a quanto dallo stesso**

indicato a pag. 12/13, questo C.T.P.O. Mariano Pitzianti fa presente che le password di ogni singolo

DVD risultavano note a tutte le parti come sotto riportate correttamente:

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3482376578 (P.P. 1446/2013) 2b3 (nr. 4 DVD) F7CFA3C0-31B76ED6-806BC257

3382901118 (P.P. 1446/2013) 2b9 (nr. 1 DVD) D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF

3357764938 (P.P. 1446/2013) 2bC (nr. 1 DVD) 7D310642-938C2F99-2F5B070C

E non come erroneamente come sotto indicate e invertite

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3482376578 (P.P. 1446/2013) 2b3 (nr. 1 DVD) F7CFA3C0-31B76ED6-806BC257

3382901118 (P.P. 1446/2013) 2b9 (nr. 1 DVD) D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF

3357764938 (P.P. 1446/2013) 2bC (nr. 4 DVD) 7D310642-938C2F99-2F5B070C

Password comunicate dalla Procura della Repubblica di Torino Prot. 260/2018 S.P. con missiva del

22 gennaio 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all'attenzione del Sost.

Proc. dr. Adriano SCUDIERI, a firma del Procuratore della Repubblica dr. Armando SPATARO (vedasi

allegato 4).

Le password di cui sopra (a prescindere dall'indicazione errata vedasi frecce) sono state utilizzate

anche dal perito nominato dal presidente dott.ssa CAIRATI, nella persona dell'ing. Michele Vitiello

ed hanno regolarmente permesso l'apertura e la lettura della fonia.

Inoltre ogni singola Password è stata riportata in stampa del fronte dei DVD che lo stesso CTPM

Cesare Marini ha effettuato a Torino in data 21.11.2018

E' quindi impensabile che il C.T.P.M. Cesare Marini non sia stato in grado di procedere all'ascolto

della fonia come dallo stesso dichiarato a pag. 12/13 della sua relazione, e nella sua conclusione:

<< alla seconda parte del quesito non è possibile adempiere in quanto non dsi è riusciti ad

ottenere le PASSWORD per poter ascoltare le intercettazioni d'interesse>>.

5

Si riportano di seguito le indicazione delle PASSWORD stampate su ogni singolo supporto DVD a

ulteriore dimostrazione che le PASSWORD erano a conoscenza di tutte le parti.

COPIA DVD PROCURA DELLA REPUBBLICA TORINO EFFETTUATA DAL C.T.P.M. CESARE MARINI

2B3 (21/11/2018)

Questa risulta essere la password che permette l'accesso alla fonia di nr. 4 DVD sessione

La password d'accesso risulta essere sempre la stessa

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3482376578 (P.P. 1446/2013) 2b3 (nr. 4 DVD) F7CFA3C0-31B76ED6-806BC257

Si evidenza la PASSWORD

Su ogni report DVD copiato

6

2BC (21/11/2018)

Le password d'accesso risultano essere sempre le stesse cioè indicate

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3357764938 (P.P. 1446/2013) 2bC (nr. 1 DVD) 7D310642-938C2F99-2F5B070C

In evidenza la Password

7

2B9 (21/11/2018)

La password d'accesso risulta essere sempre la stessa

BERSAGLIO / R.I. PM SESSIONE PASSWORD

3382901118 (P.P. 1446/2013) 2b9 (nr. 1 DVD) D64BB5C5-C899008C-F62E5ABF

In evidenza la Password

pagina 95 di 111

ALTRO ASPETTO INCOMPRENSIBILE in una C.T. 360 c.p.p. emerge in riferimento alle copie DVD che

si sarebbero dovute consegnare nel contesto delle operazioni tecniche di estrapolazione a Torino,

copie che pur richieste e sollecitate, non state consegnate sul momento poiché il C.T.P.M. dichiarava

di non aveva avuto l'autorizzazione dal P.M. dott. Carlo Pappalardo il quale chiamato telefonicamente dal C.T.P.M. ha confermato la sua decisione di non autorizzare la consegna delle

copie all'Avv. Giuseppina Iaria e tantomeno al C.T.P.O Mariano Pitzianti o al Sig. Carosiello Francesco

quale P.O.

Detta richiesta è stata successivamente evasa con invio al C.T.P.O. per via telematica dietro autorizzazione del P.M. di Brescia dott. Carlo Pappalardo.

COPIA DVD PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

EFFETTUATA DAL C.T.P.M. CESARE MARINI

INVIO compresso e Criptato 2BC

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 02/03/2019 h. 15:41

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B9

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 02/03/2019 h. 15:41

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 1_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 02/03/2019 h. 15:41

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 2_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 04/03/2019 h. 12:56

File criptato riferimento codice 9735 17 carosiello

INVIO compresso e Criptato 2B3 3_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 04/03/2019 h. 12:56

File criptato riferimento codice $9735_17_carosiello$

INVIO compresso e Criptato 2B3 3_4

Copia inviata con metodo telematico dal C.T.P.M. Cesare Marini

Al C.T.P.O. Mariano Pitzianti in data 04/03/2019 h. 12:48

File criptato riferimento codice 9735_17_carosiello

Tutti gli invii risultano zippati in formato .rar e criptati, regolarmente decriptati con il codice

9735_17_carosiello all'interno vari dati e anche le archiviazione AREA MCR00415 in formato .ISO

che purtroppo richiedono "stranamente" password non ufficiali.

9

Pur inserendo la PASSWORD ufficiale il programma non apre

Sono state inserite le stesse identiche PASSWORD indicate dalla Procura della Repubblica di Torino

nella comunicazione Prot. 260/2018 S.P. del 22 gennaio 2018 alla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Milano all'attenzione del Sost. Proc. dr. Adriano SCUDIERI, a firma del Procuratore

della Repubblica dr. Armando SPATARO (vedasi allegato 4).

Le stesse identiche PASSWORD indicate nella comunicazione Prot. 865/2018 Ris inviata dalla

Procura della Repubblica di Torino in data 20 marzo 2018 alla Guardia di Finanza di Torino – Al

10

Nucleo di polizia economico-finanziaria, alla cortese attenzione del Comandante, col. Stefano

Lombardi. (vedasi allegato 5).

Le stesse identiche PASSWORD indicate dal perito nominato dal presidente del Tribunale di MILANO

dott.ssa CAIRATI, nella relazione a cura dell'ing. Michele Vitiello *(vedasi allegato 3)* e riscontrate

dallo stesso C.T. Mariano Pitzianti accessibili all'apertura e ascolto della fonia di cui ai nr. 6 DVD nelle

operazioni tecniche di parte.

Le stesse identiche PASSWORD stampate su ogni DVD masterizzato a Torino

Ed ancora appare del tutto strano e incomprensibile che utilizzando le stesse identiche PASSWORD

indicate ufficialmente agli atti dalla Procura di Torino nonché indicate, certificate e allegate dal

C.T.P.O. Cesare Marini nella fase di verbalizzazione come da immagini sopra riportate con apposte

firme di tutti i partecipanti, **IMPEDISCANO** l'apertura e l'ascolto della fonia, nonché la conclusione

della parte finale delle operazioni peritali.

IN CONCLUSIONE

La prima parte delle operazioni tecniche, hanno comunque portato ad una risultato "oggettivo e

scientifico" e ad una chiara e lampante conclusione nel confronto degli hash tra le diverse copie che

risultano tutte discordanti l'una dall'altra per cui emerge una difformità tra file.

Lo afferma l'Ing. Vitiello nella sua perizia, lo afferma il C.T.P.M. Cesare Marini nella sua C.T.P.M, lo

ha verificato il C.T.P.O. Mariano Pitzianti che aggiunte: **"il calcolo dell'impronta digitale l'hash è**

un calcolo algoritmico per cui la scientificità è assolutamente provata in quanto matematica".

Non potendo il C.T.P.M. Cesare Marini, come dichiarato nelle conclusioni della sua consulenza

a pag. 13/13, adempiere, alla seconda parte del quesito non essendo riuscito ad ottenere le

PASSWORD per poter ascoltare le intercettazioni d'interesse.

Lo scrivente C.T.P.O precisa che comunque questa seconda parte di attività tecnica di fatto è

un'attività "soggettiva" e come tale non può superare in ambito di scientificità nella digital

forensics il risultato della scientifica ottenuto addirittura con doppio calcolo Hash: MD5 e

SHA-1.

A RIGUARDO DELLE COPIE RICEVUTE CHE NON PERMETTONO L'APERTURA E L'ASCOLTO AUDIO

L'ipotesi più accreditata che avanza lo scrivente C.T.P.O Mariano Pitzianti in riferimento alle

risultanze tecniche di verifica delle copie .ISO inviate dal C.T.P.M. Cesare Marini al C.T.P.O. Mariano

Pitzianti inerenti le operazioni tecniche svolte presso la Procura di Torino il 21.11.2018 mettono in

evidenza come riscontrato tecnicamente un ERRORE da parte del C.T.P.M. Cesare Marini (vedasi

allegato 6 verifica errori)

Considerando che non è stato possibile neanche al C.T.P.M. poter ascoltare la fonia poiché il DVD

necessità dell'inserimento di una nuova password e poter portare a termine la seconda parte del

quesito a questo proposito mi permetto vista la mia esperienza e conoscenza in materia avanzare

due ipotesi:

P *La prima ipotesi*, si può accentrare sul particolare che se le copie dei suppo estrapolate presso la Procura della Repubblica di Torino siano state interfacciate male o 11

escluse una diretta connessione al SERVER MCR00415 e indirizzate ad altri sistemi informatici.

Ciò perché un'archiviazione dei dati effettuata con sistema AREA e archiviazione dei dati e player di ascolto della fonia MCR si cristallizza al fine,

generando automaticamente la chiave di sicurezza (PASSWORD) che permette l'accesso ai

dati e l'ascolto della fonia e tali rimangono.

Un semplice errore di estrapolazione, può modificare i valori della chiave che per motivi di

sicurezza blocca l'apertura e non permette l'ascolto.

A riguardo si ricorda che a nulla sono valse le ripetute richieste del C.T.P.O. dell'Avv. Giuseppina Iaria e del Sig. Francesco Carosiello al fine di estrapolare in data 21.11.2018 l'archiviazione direttamente dal locale in cui era installato il SERVER MCR 00415 e non come è stato imposto dal C.T.P.O e P.G. effettuare l'estrapolazione tramite una postazione fuori dal luogo in cui risulterebbe installato il SERVER MRC00415 (se ancora in loco) operando di fatto con l'utilizzo di una postazione PC Client senza poter capire e conoscere se interfacciato

al Server o ad altra postazione informatica (esempio : tipo PC – Notebook su rete Ethernet, LAN cablata o wireless) - sorgente non individuata fisicamente ne tramite interfaccia dalla quale sono stati estrapolati copie di DVD e successivamente etichettati con stampante per supporti DVD)

P *La seconda ipotesi* che porto in evidenza è quella di non essere riuscito il C.T.P.M. ad effettuare una corretta estrapolazione dell'archiviazione del volume proprietario. Di non aver

permesso di visualizzare il risultato finale di apertura poiché aveva fretta di recarsi altrove. Quindi trattandosi di estrapolazione non corretta con dati e fonia criptata può bloccare l'apertura del DVD, richiedendo altre password che difficilmente si possono trovare poiché di

fatto inesistenti ma non varia il calcolo HASH ottenuto.

Quindi un piccolo errore nell'attività di clonazione rende i supporti non apribili nella sua completezza e funzionalità, e pur riuscendo questo C.T.P.O. con applicazioni di tecniche particolari a by-passare il contenuto dei DVD ed arrivare alla fonia, ha riscontrato che anche tutta la fonia risultava criptata quindi inascoltabile e incomprensibile se non captando un forte suono "Rumore Bianco" definito in fisica un particolare rumore caratterizzato dall'assenza di periodicità nel tempo e da ampiezza costante su tutto lo spettro con uguale potenza per qualsiasi frequenza.

12

Nell'immagine, con particolari tecniche, sono riuscito accedere alla cronologia della fonia di cui all'estrapolazione del

21.11.2018 ore 11:35 Procura di Torino, risulta udibile il "rumore bianco".

Spettro del rumore

Pur inserendo la PASSWORD ufficiale il programma non apre

13

Questo C.T.P.O. conclude suggerendo un ulteriore estrapolazione dell'archiviazione dati direttamente dal SERVER MCR00415 se ancora installato presso la Procura della Repubblica di

Torino per poter operare nella seconda parte dedicata" all'ascolto della fonia e verifica ritenuta

"soggettiva".

Una operazione comunque quest'ultima da ritenere superata "oggettivamente" in forma pagina 99 di 111

scientifica con applicazione di un doppio risultato ottenuto matematicamente con il calcolo

dell'algoritmo Hash (MD5 e SHA-1) che prova scientificamente che le copie analizzate dall'Ing.

Michele Vitiello provenienti dal Tribunale di Milano messe a confronto con tutte le altre copie hanno

prodotto risultati di non conformità

Che le Copie dei DVD estrapolati dal C.T.P.M. Cesare Marini presso la Procura di Torino, messe a

confronto con quelle utilizzate dal perito dott. Andrea Rossati e con le copie in suo possesso

analizzate all'inizio delle operazioni tecniche hanno prodotto risultati di non conformità; Che le copie consegnate al C.T.P Pitzianti durante la fase della perizia del dott. Andrea Rossati

risultano conformi a quelle depositate dallo stesso Rossati in forma tardiva presso la cancelleria

della 1[^] sezione penale Tribunale di Milano

ma le stesse a seguito di analisi scientifica risultano essere non conformi

P con le ulteriori copie dei supporti informatici utilizzati nella perizia dell'Ing. Michele Vitiello

in data 16.07.2018;

P con le copie dei supporti informatici consegnati al C.T.P.M Cesare Marini e analizzati in data

25.10.2018;

P con le copie dei supporti informatici masterizzati in data 21.11.2018 durante la fase di consulenza tecnica a cura del C.T.P.M. Cesare Marini con il supporto della P.G. e tecnici della

ditta Area SpA attraverso un'interfaccia e collegamento che non ci è stato permesso di verificare tecnicamente.;

P non è stato comunque chiarito tecnicamente né dal C.T.P.M., tanto meno dalla P.G. e dai tecnici Area presenti né fatto visualizzare l'avvenuta interfaccia e collegamento tra PC Client

14

e SERVER tenendo conto che tutto risultava già attivato nonostante l'arrivo in loco in perfetto orario del C.T.P.O. dell'Avv. Giuseppina Iaria e della P.O. Carosiello Francesco. Quindi in precedenza all'inizio delle operazioni peritali tra l'altro indicando solo di aver dovuto accedere al SERVER con queste nuove credenziali, login: *PERIZIA1* e nuova password:

password!01,

Cagliari li, 22.06.2019

In allegato:

All. 1 - ORDINANZA GIP

- All. 2 operazioni tecniche di clonazione presso sala GIP Brescia a cura del C.T.P. Mariano Pitzianti
- All. 3 Perizia dell'Ing. Michele Vitiello su incarico della dott. CAIRATI
- All. 4 Comunicazione delle Password da parte della Procura di Torino Prot. 260/2018 S.P. in data 22.01.2018
- All. 5 Comunicazione delle Password da parte della Procura di Torino Prot. 865/2018 Ris. in data 20.03.2018
- All. 6 Elenco verifica del C.T.P.O. di tutti i supporti informatici evidenziando gli errori sui DVD clonati dal C.T.P.M. Cesare Marin
- All. 7 Elenco degli hash verificati dal C.T.P.O. su ogni singolo progressivo audio oggetto di perizia trascrittiva Carosiel

5 i DATI Già esistenti ma in pillole

Si ricorda , che per quanto attiene denunce ed eccezioni sui cd originariamente oggetto di trascrizione da parte del Rossati ed allo stesso consegnati senza mai essere stati prodotti dal PM né al gip ne' al tribunale (vedasi Nota dell'ispettore della Bella del 07.02.017)

Si sintetizza che si basavano anche

1) su quanto emerso in sede di inizio di operazioni peritali per le trascrizioni di progressivi di intercettazioni iniziate in data 27.07.16 in cui il perito Rossati ed il consulente Pitzianti rilevano a verbale che i cd erano contenuti in buste gialle già consegnate aperte aL Rosati dal pm e dall'ispettore della Bella e prive di sigilli ed in copia pg ed in cui procede il consulente a dare atto che aveva fotografato i cd per come posto in verbale

Le prime eccezioni della presente difesa erano formulate alla prima udienza utile, quella dell'08.09.016, dalla precedente di conferimento incarico al perito del 14.07.019 Solo in quel MOMENTO, PER COME SI DIRA' meglio di seguito, il Carosiello tramite il Consulente riusciva a verificare i cd visto che non erano stati mai depositati né dal gip con il fascicolo per il dibattimento per il giudizio immediato né dal PM (vedasi Nota dell'ispettore della Bella del 7.2..017 che relaziona sui passaggi e trasferimenti e collocazioni dei cd) Il TUTTO CON GRAVE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, lesione che si evince dalle stesse ordinanze di rigetto delle eccezioni Si eccepisce la nullità ex art 178 lettr a a be c , fin d'ora , per come si dirà meglio

2)sulle dichiarazioni poste dal perito Rosati e dal consulente del Pitzianti rese all'escussione del 27.02.017 e su quanto dagli stessi rilevato nel verbale di inizio operazioni peritali delle trascrizioni dei supporti audio delle intercettazioni ed in quello di chiusura con allegate osservazioni del consulente Pitzianti (in cui si rappresentava che i cd erano stati consegnati, e non estrapolati, dallo stesso Pm

o dall' ufficio del Pm <u>Scudieri a Rossati perito del tribunale, in buste aperte prive di sigilli e in formato PG reiscrivibile</u> e che le cartelle contenevano note e files e brogliacci e che quindi si trattavano solo di copie che venivano utilizzate dalla polizia giudiziaria... copie <u>masterizzate in modo domestico</u> senza catena di custodia e senza repertazione e <u>senza stringhe di garanzia e senza codic</u>i non rispettose dei precetti di cui all'art 354 cpp e)

- 3) sulle dichiarazioni rese dal maresciallo Martinelli rese all'udienza del 28.04.017(in cui lo stesso rappresentava che vi erano problemi al softwer del server di Torino ed in cui attestava che era stata fatta una sola copia Ag immodificabile e nel processo invece vi erano , solo cope PG (per come detto da perito Rosati e consulente (modifica- sostituzione) (copia pg reiscrivibile)
- 3 bis) sulla base di un verbale di apertura sigilli del 2014 del luogotenente Tonante in cui lo stesso da 'atto di aver ricevuto incarico dal Pm di Torino di aprire i sigilli dei plichi che vi erano ed erano in piombo (ora non vi sono) contenenti i supporti relativi solo all'utenza in uso solo a Carosiello e che attestava che i supporti erano 6 e che, per come da dichiarazioni del perito e del consulente e per come risulta da verbali di operazioni peritali risultano ora solo 4 (all'epoca erano 6MODIFICA ALTERAZIONE SOTTRAZIONE)
- 4)Sull'assenza di verbali di chiusura <u>relativamente all'utenza di Carosiello</u> e di decreti ed altro...e di seguito ci si riporta alle memorie anche gia' depositate al gip di brescia in sede di precedente richiesta di archiviazione

5 ROSATI PTIZIANTI ERRORI E PROBLEMI IN TRASCRIZIONE

NELLE EMAIL CHE SI ALLEGAvano alle denunce ed all'opposizione all'archiviazione IL ROSSATI COMUNICAVA AL PITZIANTI DI NON AVER TROVATO le conversazioni richieste dall'avv. Alberti che all'epoca difendeva il Carosiello .TUTTO CIO' UNITO A quanto gia' icto oculi emergeva e a quanto rappresentato in denuce, doveva certo indurre all'indagine

Oggetto: Re: Carosello

Andrea Rossati <a.rossati@biblosgroup.it> a mariano.pitzianti@libero.it

gio 15 set 2016, 16:01

Stai visualizzando un messaggio allegato Gmail non può verificare l'autenticità dei messaggi allegati.

Ciao Mariano,

purtroppo non ho risolto. Come ti dicevo ho estrapolato le conversazioni dai 4 DVD come detto dall'Avv. Alberti, però ho notato che ci sono molte conversazioni nulle (senza audio) tipo: prog. 278-285-289-290-291 etc. altre invece con solo squilli, tipo prog. 111. Da qui il dubbio che siano da ricercare su altra utenza. L'utenza dei 4 DVD è: RIT 1446/13 Utenza 3482376578. Resto in attesa e per ora ti ringrazio. Andrea

Il giorno 15/set/2016, alle ore 12:30, mariano.pitzianti@libero.it ha scritto:

Ciao Andrea, attendevo una tua comunicazione email a riguardo dell'elenco avvocato Alberti hai risulto ? Fammi sapere che devo contattare gli avvocati

Ciao Grazie Mariano

STUDIO PERITALE MARIANO PITZIANTI Fonico dal 1968 - Informatico dal 1980 Opero in tutta Italia per conto dell'Autorità Giudiziaria Studi Legali e Parti Private in attuažione della L.4/2013

TEL/FAX 070882538 Cell. 329,8541334

 $https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2 \& ik=c87680e524 \& jsver=NXmg5hbt5HU.it. \& ... \\ 06/03/2019 + 2.000 +$

ANCORA UNA VOLTA VOGLIA DI INSABBIARE NASCONDERE

CIO' Che è strano e che caratterizza tutto il processo e' la posizione CAPOVOLTA Delle parti LO SCAMBIO DEI RUOLI :

l'accusa che nasconde ,blocca e la difesa ed il il Carosiello che chiedono chiarezza prove accertamenti!!

IL MANCATO REPERIMENTO DI PASWORD e' una SCUSA CHE NON REGGE!!

NON SI PUO' TOLLERARE TALI CONDOTTE POSTE A DISPETTO DELLA GIUSTIZIA .

SI ERA RICHIESTA IMPUTAZIONE COATTA MA IL GIP HA VOLUTO disporre NUOVO 360 cpp PREcisando ancora I 'INDAGINE AL PM,

IL GIP AVREBBE DOVUTO e potuto PORRE FINE A TALE SITUAZIONE CON UNA IMPUTAZIONE COATTA DELLO SCUDIERI PER TUTTO QUANTO ESPOSTO ED ANCHE PER il DOLO manifestato non solo all'inizio quando l'indagine era sua nel non voler indagare,mantenendo il fascicolo a modello 45 ma anche dopo volendo coprire la sua volontà di non indagare nascondendo e bloccando e chiedendo sostituzioni di c d a Milano ed affermando che non vi erano negli atti del processo le pasword ULTIMO ATTO!! E PERCHÉ PER COME DETTO a PAG 137 delle trascrizioni del 21.06.018 udienza in Milano proc contro Carosiello Gli Hash se sono difformi indicano MODIFICHE NON VI SONO DUBBI E QUI tale dato e' certo e chiaro ed è stato confermato da piu' consulenti o come sono state confermate le diversità e differenze di strutture di volume proprietario (si rinvia alle consulenze e approfondimenti e a verbale di chiusura)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, CAROSIELLO FRANCESCO

DICHIARA

di ricusare il Marini Cesare ex art 223 cpp Ed ECCEPISCe per come rappresentato e difeso LE NULLITA' SOPRA SPECIFICATE ex art 178 cpp lettera b e c

pagina 104 di 111

E CHIEDE ,come sopra rappresentato,

CHE IL PM, dott Pappalardo

nell'esercizio delle sue funzioni e dell'esercizio dell'azione penale,

NOMINI NUOVO CONSULENTE per le operazioni da svolgersi ex art 360 cpp

considerando la pendenza presso la procura di Brescia di ALTRI PROCEDIMENTI CONNESSI anche e soprattutto molti quasi tutti in modello 45 ED IN SPECIAL MODO quello qualificato come modello 45 derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR mod 45))passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27 aprile 019 che si allega), ancora per come da 335 cpp, rimasto modello 45

Voglia , modificare a modello 21 o modello 44 l'iscrizione degli stessi , e voglia INIZIARE LE indagini per TALI FASCICOLI

EFFETTUANDO QUINDI INDAGINI MAI AVVIATE (VI SONO RAGIONI PER CHIEDERE L'AVOCAZIONE e SI INSISTE SULLA STESSA visto il non esercizio di azione penale e quanto dedotto sopra)

- a) con operazioni tecniche ex art 360 cpp aventi stesso oggetto del procedimento 9735/17 contro PM SCUDIERI NUOVO ACCERTAMENTO TECNICO EX ART 360 CPP con estrazione dati dal server e con confronto con i cd presenti in Milano perché depositati da rossati ma previa verifica di corrispondenza degli stessi con quelli che ha il pitzianti in quanto dati da ROSATI IN SEDE DI PERIZIA TRASCRITTIVA CON ESTENSIONE DEI QUESITI A QUELLI POSTI DALLA PRESENTE DIFESA IN SEDE DI CONFERIMENTO INCARICO
- B) ESCUSSIONE DI PERITO DEL TRIBUNALE PROC n 727/2015 RGNR ROSATI ANDREA e del Pitzianti Mariano affinchè riferiscano SULLA TRASCRIZIONE SVOLTA ,SULLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA TRASCRIZIONE (VEDASI EMAIL DI ROSATI A PITZIANTI)E SU COSA ERANO DOVUTE E SULLE CONDIZIONI DEI CD CONSEGNATI E SULLE MODALITÀ UTILIZZATE DALLO STESSO PER LA RESTITUZIONE DEGLI STESSI CD e
- C) ESCUSSIONE di ROSATI ANDREA PERITO DEL TRIBUNALE PROC n 727/2015 RGNR E PITZIANTI MARIANO CONSULEnte del Carosiello sulla circostanza circa la mancata chiusura in presenza del perito e del consulente al termine delle operazioni peritali di trascrizione e sulla motivazione di cio'
- D) ESCUSSIONE DEL ROSATI ANDREA PERITO DEL TRIBUNALE PROC n 727/2015 RGNR <u>affinche' riferisca</u> se lui ha relazionato il pm Scudieri sullo stato dei cd per come consegnati e su quali siano state le condotte del PM e del Rosati stesso pagina 105 di 111

rappresentando i fatti e condotte occorsi , dopo aver appurato e relazionato e verificato lo stato delle cose da parte del Rosati al PM e

<u>affinchè riferisca</u> se lo stesso Rosati , in sede di deposito delle trascrizioni nel 2017 abbia anche depositato i CD ed a chi li abbia depositati e

<u>affinche' riferisca</u> se nel 2019 su sollecitazione del tribunale abbia restituito dei cd per lo svolgimento delle operazioni ex art 360 cpp e che tipo di cd abbia restituito se siano copia o altro e come siano stati formati o estrapolati e <u>affinche' riferisca</u> che tipo di copia di cd abbia dato consegnato nel 2016 a Pitzianti Consulente del Carosiello in sede di trascrizione e come sia stata estrapolata

E) ESCUSSIONE del IL LUOGOTENENTE TONANTE SULL'APERTURA DEI PLICHI contenenti 6 cd relativi a utenza Carosiello per come da verbale di apertura di sigilli datata 9.10.014 (allegato) e sulle condizioni e sull'esistenza di sigilli per i cd e sulla motivazione dell'apertura dei sigilli e se siano stati rimessi dopo l'ispezione e chi aveva ordinato cio' e a chi doveva riferire quando nel verbale si legge" il sottoscritto luogotenente...riferisce a chi di dovere che in esecuzione della delega datata 7.10.014 dal PM dott Parodi visto che senbra soggetto diverso rispetto al pm Parodi

f) ESCUSSIONE dei MEMBRI DELLA GDF MARTINELLI ZOTTOLA AFFINCHE' RISPONDANO SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, SE IN REMOTO O MENO ,SU COME SVOLGESSERO ASCOLTO, SU COME ERANO CONSERVATI I CD, SU COME VENIVANO TRASMESSI, SE ERANO SIGILLATI CON PIOMBO, se erano immodificabili non reiscrivibili se vi è stata apertura sigilli e per quale motivazione, SE I CODICI HASH SONO DATI OGGETTIVI DA CUI RISCONTRARE MODIFICA DI CD in caso di non conformita' E SUll'importanza del dato LOG E su cosa attesta g) ESCUSSIONE DEL PERITO PITZIANTI SU TUTTA L'ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE sia SU QUELLA IN FASE TRASCRITTIVA IN SENO AL PROCESSO A MILANO SIA IN FASE DI 360 CPP disposto da procura di BRESCIA e su quanto affermato dal Consulente Marini in sedi di conversazioni telefoniche con lui e affinchè riferisca se anche il Marini era stupito della difformità riscontrata degli Hash e se aveva detto che bastava cio' per affermare che i cd erano stati modificati e che non era necessaria anzi era inutile la seconda parte del quesito e affinchè riferisca se gli siano state date copie al momento dell'esecuzione delle operazioni a Torino e a Milano da Marini o se, invece, gli sono state trasmesse, in via telematica, solo nel marzo 2019 e se non funzionavano e se l'aveva comunicato al Marini e su quale foss stata risposta del Marini e riferisca su quanto ricostruito e ripercorso nel suo verbale conclusivo consegnato all'avv. Iaria e soprattutto affiche' confermi o meno che le pasword vi erano presenti in atti ed erano state date già nel 2016 e poi ridate con ogni trasmissione di cd dalla procura di Torino

E affinchè dica perché non si aprivano i cd e se cio' non dipendesse da pasword ,in realtà esistenti ,e AFFINCHÉ RIFERISCA cosa volesse dire secondo sua scienza e coscienza il Gruppo AREA allorchè ha risposto al consulente della Procura di Brescia Marini che chiedeva pasword per accedere al sistema area AFFERMANDO 1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO (conclusioni consulenza del Marini) e affinchè riferisca secondo sua scienza e coscienza chi aveva potuto mettere il blocco e se lo aveva messo il gruppo area e chi lo poteva porre visto che il programma e' del gruppo area

affinchè riferisca se lui, Pitzianti, sia riuscito a forzare blocco (COSI' CHIAMATO da Area e da PM Pappalardo) ed a vedere la struttura dei cd e cosa vi fosse all'interno delle copie consegnate a lui da MARINI via telematica

h) ESCUSSIONE DEL GRUPPO AREA anche quello intervenuto in sede di operazione 360 cpp affinche' riferiscano come sono state estrapolate le copie dei cd nella procura di Torino come e se è stato fatto collegamento con server ed ancora piu' importante AFFINCHÉ RIFERISCANO se sono stati contattati dal consulente dott Marini per avere pasword sui cd e su cosa avessero risposto e se hanno risposto e su cosa volessero dire allorchè hanno risposto al consulente della Procura di Brescia AFFERMANDO 1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO e affinchè riferiscano chi aveva messo il blocco e se lo aveva messo il gruppo area e chi lo poteva porre visto che il programma e' del gruppo area

i)escussione del Vitiello Michele (perito del tribunale di Milano per copie dei cd trasmessi per richiesta sostituzione dal Pm Di Milano Scudieri) affichè riferisca sulle condizioni dei cd oggetto di sua perizia (mittente squarcio) e sull'esistenza delle pasword per accedere al sistema area per apertura dei cd e sulla mancata difficoltà all'aperura degli stessi e sul calcolo dei codici Hash e sul valore e significato della difformità dei codici hash dei cd E se appunto la difformità dei codici hash delle copie dei cd significa modificazione

--L)SI CHIEDE ESCUSSIONE del consulente Marini SU TUTTA L'ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE IN FASE DI 360 CPP disposto da procura di BRESCIA e su quanto affermato dal Consulente Marini al Pitzianti in sedi di conversazioni telefoniche tra gli stessi e <u>affinchè riferisca</u> se anche lui Marini era stupito della difformità riscontrata degli Hash e se aveva detto che bastava cio'

per affermare che i cd erano stati modificati e che non era necessaria, anzi, era inutile la seconda parte del quesito e affinchè riferisca se abbia consegnto copie al momento dell'esecuzione delle operazioni a Torino e a Milano al Pitzianti o se, invece, gliele ha trasmesse ,in via telematica, solo nel marzo 2019 e se non funzionavano e se l'aveva comunicato a lui il Pitzianti e su quale fosse stata la risposta del Marini e riferisca su quanto ricostruito e ripercorso nella consulenza sua e sull'importanza e sul significato oggettivo degli hash e spieghi il significato dell'assenza di conformità degli hash del volume proprietario delle cartelle della memorizzazione e spieghi quali differenze icto oculi vi erano sui cd consegnati da rosati nel 20129e se possa attestare che siano quelli originali e soprattutto affiche' confermi o meno che le pasword vi erano perché erano presenti in atti ed erano state date già nel 2016 e poi ridate con ogni trasmissione di cd dalla procura di Torino

E affinchè dica perché non si aprivano i cd e se cio' non dipendesse da pasword ,in realtà esistenti ,e AFFINCHÉ RIFERISCA cosa volesse dire il Gruppo AREA allorchè ha risposto a lui , consulente della Procura di Brescia , che chiedeva pasword per accedere al sistema area AFFERMANDO 1) che VI ERA UN BLOCCO 2) CHE NON POTEVANO RIMUOVERLO. (come da sue conclusioni contenute in consulenza) e affinchè riferisca chi aveva messo il blocco e se lo aveva messo il gruppo area e chi lo poteva porre visto che il programma e' del gruppo area e affinchè riferisca che ha chiesto al gruppo area cosa intendessero per blocco

affinchè riferisca se lui sia riuscito a forzare blocco (COSI' CHIAMATO da Area e da PM Pappalardo) ed a vedere la struttura dei cd e cosa vi fosse all'interno delle copie

<u>ed AFFINCHE'RIFERISCA come mai non ha spiegato ed indagato sul Blocco</u> <u>RAPPRESENTANDO CHE NON SI TRATTAVA di MANCANZA DI PASWORD ma di BLOCCO</u> <u>VOLUTO</u>

SI CHIEDE

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA DI AVOCARE TUTTE LE INDAGINI NON SOLO quella relativa al fascicolo n 9735/17 ma tutte quelle connesse alla stessa ed anche

INTEGRANDO CON LA PRESENTE

La già depositata RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI DA PARTE DEL PROCURATORE PRESSO LA CORTE D'appello di BRESCia per come gia' presentata a cui il procuratore ha risposto che il fascicolo era passato al gip e quindi di sua competenza

ESSENDO ANCORA MUTATO IL QUADRO,

1)IL GIP HA RIMESSO TUTTO ALLA PROCURA PER COME DA ORDINANZA 2)LA PROCURA NELLA PERSONA DI PM PAPPALARDO a)PONE nuove operazioni 360 cpp CON STESSO CONSULENTE IN VEIDENTE CONFLITTO DI INTERESSE E POSIZIONE GRAVE PER COME DETTO SOPRA A CUI SI RINVIA

b) NON muta modello 45 a 44 o mod 21 e non INDAGA ANCORA SUL FASCICOLO qualificato come modello 45 derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR mod 45))passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27 aprile 019 si allega) con il pm Pappalardo SI TRATTA DELLA DENUNCIA ORIGINARIA DEL CAROSIELLO PER MANOMISSIONI DI CD ED INTERCETTAZIONI SU CUI SCUDIERI PM DI MILANO (ACCUSA DEL CAROSIELLO) NON HA INDAGATO!!e PER LE QUALI CONDOTTE è STATO DENUNCIATO

TALI CONDOTTA DI INERZIA DI MANCATA INDAGINE E DI MANCATO ESERCIZIO DI AZIONE PENALE DA PARTE DEL PM dott PAPPALARDO HA DETERMINATO LA PROPOSIZIONE DI DENUNCIA QUERELA DEL CAROSIRELLO ANCHE PER QUESTO CONTRO PAPPALARDO CHE STA REPLICANDO LE CONDOTTE DEL PM SCUDIERI

IN FORZA DEI MOTIVI SOPRA POSTI che RAPPRESENTANO SICURAMENTE PROVA DI ASSENZA DI INDAGINE E DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE e che quindi determinano la presenza di ragioni di avocazione SI CHIEDE

DI AVOCARE L' INDAGINE PRESENTE e TUTTE LE INDAGINI CONNESSE ALLA PRESENTE anche quella del procedimento qualificato come modell0 45 derivato da procura della repubblica di Milano sulla Manomissione dei Cd (n 8318/16 RGNR mod 45))passato per connessione a Brescia (per il quale vi è denuncia integrata in data 27 aprile 019 si allega)

L'indagine originaria derivante da denuncia del Carosiello su manomissioni di intercettazioni e cd prima del la procura di Milano nella persona di PM SCUDIERI(indagato a Brescia) ed ora trasferita per connessione alla procura di Brescia assegnati a PM dott Pappalardo sono ancora a modello 45 !!! NONOSTANTE esiti del 360 cpp cvhe dicono che i codice hash non corrispondono!!!

A cio' si aggiunge il blocco delle operazioni 360 cpp nella precedente fase e tutto quanto eccepito nel corso delle operazioni 360 cpp sopra esposto e quanto ancora oggi eccepito nel corso delle nuove operazioni PER COME SOPRA SI CHIEDE UN 'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PERCHÉ

TRIONFI UN accertamento della VERITA' SENZA MA E SENZA SE!! NEL RISPETTO DI CIO' CHE I GIURISTI romani ci hanno insegnato!!

Si ALLEGANO

Si allegano 1) provvedimento di procuratore Pm Pappalardo di nomina di consulente Marini, 2)ordinanza del gip dott Bianchetti 3), richiesta di archiviazione,e 4) consulenza del Marini 5) relazione consulenza di Ptizianti, 6) verbale del 23.11.018 e relazione pitzianti 7) operazioni 360 cpp 8)trascrizioni colloqui tra consulenti , , 9 operazioni Vitiello 10), denuncia ultima contro pm Pappalardo e dott Marini ed altri e , alcune denunce precedenti tra cui quella del 27.04.019 ,integrativa delle manomissioni di cd), informativa note sul server , note su pg e ag ,

La presente viene secondo norma depositata nella cancelleria del del Pm dott PappaLardo e del Gip dott Bianchetti

La presente viene depositata al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria Al FINI DELLA RICHIESTA DI AVOCAZIONE e DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ed inviata al CSM e agli altri organi per ogni ulteriore e necessario provvedimento da adottare in via anche cautelare!

Milano 10 febbraio 020

con osservanza

Carosiello Francesco

Avv. Giuseppina Iaria

Il sottoscritto Carosiello Francesco conferisce procura speciale all'avv. Giuseppina Iaria del foro di RC per la presente istanza di ricusazione e per tutto il procedimento e per tutti procedimenti

pagina 110 di 111

connessi e per la redazione di integrazione istanza di avocazione e per proposizione di eccezioni di nullità nominandola anche quale suo difensore e procuratore e quale domiciliataria nel presente procedimento ed in quelli connessi allo stesso dando per rato e fermo quanto compiuto dalla stessa ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Villa San Giovanni via Delfino n 5

Milano 10 febbraio 020

Carosiello Francesco Visto per autentica avv. Giuseppina Iaria